



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

572^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 22 giugno 2011

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-65
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-134
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	135-150

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		RIZZOTTI (PdL)	Pag. 18
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		ADAMO (PD)	19
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	SPADONI URBANI (PdL)	22, 41
SUI LAVORI DEL SENATO. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE		* BASTICO (PD)	24
PRESIDENTE	1	BAIO (Misto-ApI)	27, 41
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		BOLDI (LNP)	29, 31, 32 e <i>passim</i>
Integrazioni	3	ZANDA (PD)	30
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3	GIAMBRONE (IdV)	30, 31
DISEGNI DI LEGGE		RUTELLI (Misto-ApI)	31, 32, 33
Discussione:		VIZZINI (PdL)	33
(2631) <i>Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza</i> (Approvato dalla Camera dei deputati)		PERDUCA (PD)	35, 41
(233) <i>Pontone e Allegrini. – Istituzione del difensore civico dei minori</i>		GALLONE (PdL)	37
(710) <i>Caruso e Mugnai. – Istituzione del garante dei minori</i>		CARFAGNA, ministro per le pari opportunità	40, 42, 45
(811) <i>Serafini Anna Maria ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza</i>		ALLEGRI (PdL)	41, 47, 58
(1855) <i>Perduca e Poretti. – Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza</i>		MAZZATORTA (LNP)	42
Approvazione del disegno di legge n. 2631:		DIVINA (LNP)	31, 42, 45
PRESIDENTE	5, 12, 14 e <i>passim</i>	BENEDETTI VALENTINI (PdL)	44
SERAFINI Anna Maria (PD), relatrice	5, 39, 41 e <i>passim</i>	CURSI (PdL)	45, 46
* INCOSTANTE (PD)	12, 30, 47	* SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI)	46, 52, 53
ANTEZZA (PD)	14	CARLINO (IdV)	49, 50
		CASTIGLIONE (CN-Io Sud)	49
		ADERENTI (LNP)	55
		FINOCCHIARO (PD)	57
		SU ATTI INTIMIDATORI SUBITI DAL SENATORE PEDICA	
		PRESIDENTE	62, 63
		PEDICA (IdV)	62
		SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
		STIFFONI (LNP)	63
		PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE SUL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A NAPOLI	
		PRESIDENTE	64, 65
		VIESPOLI (CN-Io Sud)	64
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2011	65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 2631**

Ordini del giorno	Pag. 67
Articoli 1 e 2 ed emendamenti	77
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	80
Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno	80
Emendamento tendente ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 3	90
Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno	95
Articolo 5 e ordini del giorno	98
Articolo 6 ed emendamento	105
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	106
Articolo 7	106
Disegni di legge nn. 233, 710, 811 e 1855, di- chiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2631	107

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 135
-------------------------------------	----------

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti	135
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	135
Assegnazione	136

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni	138
Annunzio di risposte scritte a interrogazioni	139
Mozioni	139
Interrogazioni	143

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 30 giugno. Ricorda che domani, alle ore 9, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

Discussione dei disegni di legge:

(2631) *Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(233) **PONTONE e ALLEGRINI.** – *Istituzione del difensore civico dei minori*

(710) **CARUSO e MUGNAI.** – *Istituzione del garante dei minori*

(811) SERAFINI Anna Maria ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(1855) PERDUCA e PORETTI. – Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Approvazione del disegno di legge n. 2631

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. L'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso un organismo indipendente nasce dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che considera i bambini e gli adolescenti persone ad un certo grado di sviluppo, titolari dell'universalità dei diritti propri di ogni essere umano e con particolari bisogni ed interessi che implicano una specifica tutela. In Italia stenta ad affermarsi una moderna concezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; le politiche pubbliche, nazionali e locali, dovrebbero tendere alla rimozione delle discriminazioni e delle disuguaglianze e alla tutela dei diritti fondamentali attraverso l'individuazione di priorità precise. In Italia, a differenza di quanto accade in numerosi Paesi, non esiste ancora un'autorità garante a livello nazionale, anche se non mancano esempi di tale figura nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali. L'autorità che il provvedimento in esame propone di istituire è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti e dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU; essa detiene poteri autonomi di organizzazione, non è vincolata gerarchicamente e si configura come un organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere. Il testo in esame, frutto di un lavoro parlamentare iniziato durante il Governo Prodi e ripreso in questa legislatura con duttilità ed attenzione dal ministro Carfagna, scioglie alcuni nodi importanti relativi all'istituzione del Garante, attribuendo a quest'ultimo un ruolo ed un'azione sussidiari rispetto agli altri poteri dello Stato. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e CN-Io Sud*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

INCOSTANTE (PD). Il testo di legge istitutivo dell'Autorità garante dell'infanzia è frutto di un lungo lavoro, iniziato nella precedente legislatura, nell'ambito del quale il PD ha svolto un ruolo fondamentale mettendo a disposizione un patrimonio di idee maturate a contatto con gli operatori del settore. Sono stati, infatti, soprattutto governi locali di centrosinistra a introdurre politiche per l'infanzia innovative, mentre il centrodestra ha tagliato a Regioni e Comuni le risorse necessarie a proseguirle. L'istituzione del Garante discende da principi dell'ordinamento internazionale e dalle nuove tendenze che si affermano nelle scienze umane. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ha determinato un salto culturale, giuridico e politico nella visione del bambino che è considerato non più un minore bisognoso di tutela bensì un soggetto titolare di diritti.

Tenendo conto dell'esperienza di altri paesi europei, il PD ha insistito sui requisiti di indipendenza e autonomia dell'Autorità garante che ha tra i suoi compiti la promozione dei diritti (non solo all'istruzione e alla salute, ma anche alla privacy, alla identità legale, alla libertà di espressione) e la diffusione di buone prassi. La negazione dei diritti dell'infanzia non è un fenomeno confinato ai Paesi sottosviluppati: basti pensare allo sfruttamento delle organizzazioni criminali, al lavoro minorile e all'abbandono scolastico. Tutelare l'infanzia significa investire sul futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ANTEZZA (PD). La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia del 1989 hanno segnato una svolta nella cultura giuridica, affermando che i bambini sono soggetti di diritto anziché persone bisognose. Dal Comitato per l'infanzia delle Nazioni Unite, incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione, è poi nata la proposta di istituire una figura capace di garantire diritti essenziali: la fine anticipata della scorsa legislatura ha impedito al Parlamento nazionale di approvare un testo condiviso sulla materia che consentisse all'Italia di colmare un vuoto normativo e di allinearsi alla legislazione europea. Il testo in esame, che istituisce l'Autorità garante quale tassello fondamentale delle politiche per l'infanzia, scaturisce da un'articolata procedura di consultazione e da un lungo dibattito teso a trovare un punto di equilibrio tra diverse proposte. Fra queste il disegno di legge n. 811, presentato dal PD, ha contribuito a sottolineare l'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità garante che ha tra i suoi compiti il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni delle comunità locali che li riguardano. I diritti dell'infanzia devono essere esigibili: le politiche per l'infanzia, che hanno un ruolo cruciale per rendere il Paese più competitivo, devono essere perciò adeguatamente finanziate. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica*).

RIZZOTTI (PdL). In Italia esistono diverse istituzioni che operano a tutela dell'infanzia: tra esse, la Commissione parlamentare, con compiti di indirizzo e controllo; l'Osservatorio e il Centro di documentazione, con compiti di raccolta, analisi e studio dei dati; i garanti regionali. L'istituzione a livello nazionale di un'Autorità garante per l'infanzia, che vigili sul rispetto dei diritti dei fanciulli, promuova una nuova cultura dell'infanzia e coordini la rete di figure regionali, è un obiettivo condiviso che travalica le divisioni politiche. Lo specifico provvedimento in discussione nasce dall'impegno del Ministro per le pari opportunità e si è giovato del contributo di tutti i Gruppi parlamentari. (*Applausi dai Gruppi PdL, CN-Io Sud e PD*).

ADAMO (PD). Educatori, operatori dell'infanzia, parlamentari impegnati nel settore sanno che la tutela dei diritti dei bambini riveste un'importanza prioritaria anche in un Paese come l'Italia che, pur non essendo interessato dal fenomeno della tratta dei fanciulli o dei bambini soldato, fa

registrare fenomeni di sfruttamento, di violazione e di abuso nei confronti dei minori. Il disegno di legge istitutivo dell'Autorità garante completa un percorso iniziato con l'approvazione della Convenzione dell'89 volta a rendere esigibili i diritti dell'infanzia. L'aspetto essenziale è il mutamento intervenuto nella cultura giuridica che ha abbandonato il concetto di minore per sostituirlo con quello di persona portatrice di diritti propri, meritevoli di promozione oltre che di tutela. L'Autorità non ha funzioni sostitutive bensì compiti attivi nei settori tradizionali, dell'educazione e della sanità, ma anche nelle politiche urbane. Merita infine una sottolineatura positiva il richiamo al metodo della mediazione per risolvere con accordi i conflitti che coinvolgano minori: serve una normativa che disciplini il profilo e l'identità di questa figura di mediatore. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

SPADONI URBANI (*PdL*). Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità dalla Camera, dà attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e segue alcuni importanti principi ispiratori: la non discriminazione tra bambini, la tutela del diritto alla vita e allo sviluppo dell'infanzia, l'ascolto delle opinioni del bambino in tutti i procedimenti che lo riguardano. Il disegno di legge, che individua un'Autorità garante autonoma ed indipendente da tutti i poteri dello Stato, è ispirata al principio di sussidiarietà in quanto si pone come soggetto facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere determinata la struttura organizzativa e operativa del Garante, si dovranno precisare le condizioni di incompatibilità con altre funzioni e incarichi e si definiranno i criteri di intervento nei processi civili ed i rapporti con i garanti regionali e delle Province autonome. All'Autorità sono affidati poteri di controllo e funzioni molto ampie nell'attuazione di principi costituzionali in materia di tutela dell'infanzia e del soggetto in età evolutiva, nonché competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali. A fronte di tutti questi compiti, in futuro sarà opportuno dotare l'organismo di maggiori risorse umane e finanziarie. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

BASTICO (*PD*). Il disegno di legge in esame dà attuazione all'articolo 18 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, secondo la quale i bambini sono soggetti autonomamente dotati di diritti e non minori oggetto di tutela. Sul disegno di legge, significativamente d'iniziativa parlamentare, si è registrata la disponibilità di tutte le forze politiche ad addivenire ad un testo condiviso. È necessario istituire l'Autorità garante perché troppo spesso in Italia i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vengono negati, anche quelli minimi ad una vita dignitosa, ad un'abitazione accogliente, al gioco e all'istruzione. Poiché il Garante dovrà essere indipendente dagli altri organismi dello Stato e autonomo nella propria organizzazione, sarebbe stato preferibile non fosse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità dovrà avere una grande capa-

cità di ascolto, per questo l'ordine del giorno G100 (testo 2) propone l'istituzione di una Commissione consultiva attraverso la quale si possa valorizzare il punto di vista del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. È inoltre auspicabile che l'Autorità possa esprimere pareri sui disegni di legge in discussione e svolgere un ruolo di promozione culturale. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Carlino*).

BAIO (*Misto-ApI*). L'approvazione del disegno di legge in esame, oltre a essere un atto dovuto, è una scelta essenziale per cristallizzare nel contesto nazionale esperienze già compiute in diverse Regioni. Il testo si pone l'obiettivo di istituire l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, una figura terza e autonoma che sarà chiamata a promuovere la tutela dei diritti dei minori. È dunque auspicabile che tale organismo non abbia carattere burocratico e riesca ad intercettare i bisogni dei bambini, ma soprattutto dell'adolescenza, che oggi rappresenta la fase più problematica dell'età evolutiva. Il Paese ha bisogno di investire su queste fasce d'età perché è in atto un forte invecchiamento della popolazione; ma per ottenere un vero riconoscimento dei diritti dei minori servono politiche di effettivo sostegno alle famiglie, che in questo momento in Italia versano in una condizione di forte difficoltà nell'accompagnare la crescita e l'educazione dei propri figli. (*Applausi dai Gruppi Misto-ApI e PD e della senatrice Carlino*).

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la seduta sarà sospesa alle ore 18,30 e riprenderà alle ore 19 per impegni della Presidenza.

ZANDA (*PD*). È dovere della Presidenza nei confronti dell'Assemblea garantire la continuità della seduta e organizzare i lavori affinché ciò sia possibile. La Presidenza ha una composizione sufficiente a garantire la continuità dei lavori. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. Un problema di salute ha determinato un ritardo nel cambio alla Presidenza di turno. Molte volte le sedute vengono interrotte per venire incontro alle più diverse esigenze; per la prima volta l'esigenza si pone per un problema della Presidenza. Trattandosi di una breve sospensione la polemica appare ingiustificata.

GIAMBRONE (*IdV*). L'Italia dei Valori è contraria alla sospensione della seduta e auspica l'intervento del presidente Schifani per assicurare la continuità dei lavori dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Pedica*).

RUTELLI (*Misto-ApI*). Al di là della soluzione che la Presidenza troverà, l'episodio evidenzia come l'attività del Senato si vada sempre più riducendo. In giornate un tempo considerate cruciali per il lavoro dell'Assemblea come il mercoledì e il giovedì, gli ordini del giorno recano sempre più spesso attività non legislativa e questo induce i senatori a non par-

tecipare alle sedute perché sanno di non dover votare; il discorso coinvolge anche i Vice Presidenti. Il problema non è che per un breve lasso di tempo non ci sia un senatore disposto a presiedere: il problema è che il Senato lavora sempre meno. (*Applausi dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD*).

PRESIDENTE. La programmazione dei lavori dell'Assemblea è di competenza della Conferenza dei Capigruppo e non della Presidenza. Per quanto riguarda il problema odierno, esso nasce da una concomitanza di situazioni che interferisce con la turnazione tra Vice Presidenti precedentemente concordata. Prendendo atto con sorpresa che parte dell'Assemblea non intende usare un gesto di cortesia istituzionale, ritira la richiesta di una breve sospensione e continua a presiedere. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pedica, Fosson, Sbarbati e Vizzini*).

VIZZINI (*PdL*). Ringrazia il presidente Nania per la sua decisione. Occorre tuttavia sottolineare che l'ordine del giorno reca un provvedimento legislativo, il quale ha il sostegno unanime delle forze politiche. Questo giustifica il numero dei presenti in Aula e non le considerazioni del senatore Rutelli: occorre smetterla di fare affermazioni che lasciano intendere che i senatori non lavorano. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Fosson e Mariapia Garavaglia*).

BOLDI (*LNP*). Con il provvedimento in esame l'Italia si associa alla quarantina di Paesi che hanno finora istituito l'Autorità garante per l'infanzia, in attuazione di rilevanti impegni internazionali. Il testo mette al centro la figura del minore come titolare di diritti: in tale contesto, il Garante avrà funzioni di promozione di cambiamenti culturali da parte degli adulti responsabili di minori; di ascolto delle esigenze dell'infanzia, specie di quella assegnata a strutture di affidamento; di collaborazione con tutti gli organismi e le istituzioni che si occupano di minori. Un ruolo importante di supporto alla prima fase di attività della nuova Autorità potranno avere i garanti regionali per l'infanzia, le cui esperienze acquisite potranno offrire preziosi suggerimenti. Di grande rilievo sarà l'attività che il Garante potrà svolgere sul terreno della riforma del diritto minorile, specie per individuare meccanismi di giustizia mite, cioè di una giustizia che non debba necessariamente essere esercitata nelle aule dei tribunali. Auspica che il Garante sia indipendente ed efficace, anche se si corre il rischio di sovrapposizione di competenze con organi già esistenti: sarà l'esperienza a suggerire i necessari correttivi. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e delle senatrici Adamo, Carlino e Sbarbati*).

PERDUCA (*PD*). Non sempre la qualità della politica e della legislazione ha prodotto risultati capaci di tutelare davvero i diritti del fanciullo: quanto il nuovo Garante saprà rispondere alle esigenze per le quali viene istituito sarà oggetto di verifica sul campo e si potranno adottare i necessari correttivi, magari prendendo spunto dalle analoghe esperienze estere.

Assieme alla senatrice Poretti ha presentato un disegno di legge che affidava al Garante poteri molto più incisivi e quattro ordini del giorno, da G101 a G104, su temi di grande rilevanza: la riorganizzazione della giustizia minorile, la revoca della adottabilità, le limitazioni poste all'affidamento alla famiglia di minori figli di genitori tossicodipendenti in terapia metadonica. Auspica che siano inserite nell'ordinamento norme specifiche a tutela dei bambini costretti ad impugnare le armi nei conflitti internazionali e suggerisce di introdurre nell'ordine del giorno G5.200 un riferimento alla tutela dei minori che vivono una situazione di particolare debolezza a causa della non regolarità della presenza dei loro genitori stranieri sul suolo italiano. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini*).

GALLONE (*PdL*). Ancora oggi si assiste a troppi e drammatici casi di infanzia negata che lasciano cicatrici indelebili tali da condizionare in negativo anche l'età adulta. Da qui l'urgenza di rendere bambini ed adolescenti soggetti pieni di diritti, sottraendoli a violenza e sfruttamento. Il provvedimento interviene con buon senso ponendo l'Italia al pari di altre moderne Nazioni europee, attribuendo un compito difficile e di grande responsabilità all'Autorità garante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Rinuncia alla replica.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Nel ringraziare il Senato per lo spirito costruttivo con cui ha esaminato un provvedimento già migliorato dalla Camera dei deputati rispetto al testo originario, richiama l'impegno profuso dal Governo fin dall'inizio della legislatura in tema di diritti umani, in particolare quelli di donne e fanciulli. Il disegno di legge colma una lacuna legislativa superando precedenti divisioni, così scrivendo una bella pagina di attività parlamentare in difesa dei bambini e a vantaggio del Paese. (*Applausi*).

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno riferiti al complesso del disegno di legge.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Ritira l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PERDUCA (*PD*). Ritira tutti gli ordini del giorno a sua firma.

ALLEGRIANI (*PdL*). Ritira tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti di cui è prima firmataria.

BAIO (*Misto-ApI*). Ritira l'ordine del giorno G200.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2631. Avverte che tutti gli emendamenti sono stati ritirati.

Il Senato approva l'articolo 1 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) e l'articolo 2 (Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*).

MAZZATORTA (*LNP*). Ritira l'ordine del giorno G3.101.

PRESIDENTE. Anche gli ordini del giorno G3.100 e G3.102 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'articolo 3 e l'articolo 4 (Informazioni, accertamenti e controlli).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Organizzazione*). L'ordine del giorno G5.100 è stato ritirato.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.200.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Accoglie l'ordine del giorno G5.200.

DIVINA (*LNP*). L'ordine del giorno G5.101 impegna il Governo a prevedere che la sede istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia stabilita in una città capoluogo di Regione diversa da Roma. In tal modo si alleggerirebbe il traffico di lavoratori pendolari che ogni giorno si spostano verso il centro di Roma, dal momento che qui hanno sede le principali istituzioni e i vertici della pubblica amministrazione; in molti Paesi federali le sedi dei centri di potere sono invece decentrate in diverse città. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SERAFINI Anna Maria (*PD*). L'attuazione dell'ordine del giorno G5.101 richiederebbe una modifica del testo del disegno di legge in esame; è invece opportuno che la sede dell'Autorità garante rimanga a

Roma. Tuttavia, nell'ambito della notevole importanza che viene attribuita al ruolo dei garanti regionali, si può immaginare una forma di decentramento prevedendo che la conferenza dell'Autorità nazionale e dei garanti regionali sia convocata in una città diversa da Roma.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Il tema dell'ubicazione delle principali sedi istituzionali, oggetto di confronto politico negli ultimi giorni, è senz'altro importante. Tuttavia il provvedimento in esame, per il suo particolare argomento, non rappresenta la sede adatta per un simile dibattito. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G5.101.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Propone una modifica del testo dell'ordine del giorno G5.101, sostituendo l'impegno a prevedere con l'impegno a valutare l'opportunità, anche in considerazione di eventuali ulteriori costi che tale impegno potrebbe comportare.

DIVINA (*LNP*). Accetta le modifiche proposte dal ministro Carfagna all'ordine del giorno G5.101 (*v. testo 2 nell'Allegato A*), rilevando tuttavia che nel testo del disegno di legge non è scritto che la sede dell'Autorità garante debba essere ubicata a Roma.

CURSI (*PdL*). Esprime totale disaccordo nei confronti dell'ordine del giorno G5.101 (testo 2), che esclude a priori la città di Roma come possibile sede dell'Autorità garante.

PRESIDENTE. Fa notare che il testo dell'ordine del giorno è stato comunque modificato a seguito di una proposta del Governo.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). L'ordine del giorno G5.101 (testo 2) non è accettabile neanche in questa nuova formulazione, in quanto il testo del disegno di legge prevede che la sede sia messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

INCOSTANTE (*PD*). È preferibile non avviare una polemica politica su un provvedimento importante come quello in esame, su cui si sta lavorando da molto tempo. Peraltro, nell'ottica del federalismo, è opportuno che venga rafforzata la rete dei garanti regionali.

ALLEGRI (*PdL*). L'ordine del giorno G5.200, già accolto dal Governo, è appunto fondato sull'ottica di un rafforzamento dei garanti regionali, sancendo la loro non subordinazione rispetto all'Autorità nazionale. L'ordine del giorno è inoltre volto a chiarire meglio le funzioni, le competenze, i poteri e le modalità di lavoro del garante nazionale, rafforzandone l'autorevolezza, l'autonomia e l'indipendenza. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati*).

CARLINO (*IdV*). L'ordine del giorno G5.101 (testo 2) è un atto strumentale e non condivisibile, in quanto è del tutto inutile stabilire la sede dell'Autorità garante in una città diversa da Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G5.101 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 5, l'articolo 6 (Forme di tutela) e l'articolo 7 (Copertura finanziaria).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*). L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dà attuazione alla Convenzione dell'ONU del 1989. Il testo che l'Aula si accinge ad approvare rappresenta un punto di equilibrio individuato nel corso di un lungo *iter* parlamentare ed è caratterizzato dall'attribuzione al Garante nazionale di una posizione di indipendenza e di un forte rapporto con il territorio, creando un raccordo e un coordinamento con i garanti regionali al fine di una migliore e più completa tutela dei diritti dei minori. Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e della senatrice Rizzotti*).

CARLINO (*IdV*). Il disegno di legge in esame è frutto di un lavoro approfondito e di un lungo confronto politico, che ha visto alla fine prevalere l'interesse generale. La cultura della tutela dei diritti dei minori è fortemente radicata in Italia, anche se ultimamente vi è stato un allentamento della soglia di attenzione e sono aumentati i soggetti che approfittano dei bambini in modo lecito o illecito. È necessario pertanto rilanciare tale cultura, attraverso l'istituzione di un'Autorità garante che, anche grazie alle proposte dell'Italia dei Valori, ha visto rafforzati la propria indipendenza e il proprio potere di vigilanza e controllo, anche se non è stata dotata di un adeguato potere di intervento e di sanzione. Per favorire una rapida entrata in vigore del provvedimento, su cui l'Italia dei Valori esprimerà un voto favorevole, i Gruppi politici hanno deciso responsabilmente di ritirare tutti gli emendamenti e di convergere su un unico ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD e del senatore Astore*).

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Finalmente anche l'Italia dà attuazione alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo istituendo una figura importantissima, che avrà grandi responsabilità e che dovrà lavorare a livello sia nazionale che internazionale, in collaborazione con il Ministro per le pari opportunità e con le organizzazioni non governative che operano nel settore. Il provvedimento è frutto di un ottimo lavoro e di una positiva convergenza tra le forze politiche, così come del tutto condivisibile è l'ordine del giorno G5.200, che colma alcune lacune presenti nel testo. I diritti dei minori non hanno un'importanza secondaria,

ma devono essere invece considerati e tutelati nella specificità della minore età, altrimenti non avrebbe senso l'istituzione di un garante. L'unico aspetto negativo del provvedimento è costituito da un eccessivo impiego della clausola di invarianza finanziaria; bisognerebbe invece prendere atto del fatto che le politiche per la famiglia hanno un costo, di cui è necessario farsi carico. Auspica infine che il Garante nazionale sappia ricordare la sua attività con quella dei garanti regionali, che finora hanno ben operato nei rispettivi territori. *(Applausi dal Gruppo PD, dei senatori Vizzini e Peterlini e dai banchi del Governo).*

ADERENTI (LNP). Attenta alla difesa dei valori tradizionali e delle identità territoriali e convinta che il rilancio della scuola e la centralità della famiglia siano i cardini delle politiche sociali, la Lega Nord voterà a favore di un provvedimento che istituisce un Garante per contrastare la violazione dei diritti dell'infanzia. Tale fenomeno, acuito dai flussi migratori, non è sconosciuto nei Paesi sviluppati dove assume diverse forme: dalla pedofilia alle difficoltà familiari, dall'accattonaggio allo sfruttamento del lavoro minorile. Confida nel fatto che l'Autorità nazionale non comprometterà il lavoro avviato dai garanti regionali, che continueranno ad operare in autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Ringrazia, infine, il Ministro per avere accolto l'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di fissare la sede dell'Autorità garante in un capoluogo di Regione diverso da Roma. *(Applausi dai Gruppi LNP, PdL e CN-Io Sud. Congratulazioni).*

FINOCCHIARO (PD). Esprime piena soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento importante, che non costituisce il mero adempimento di un impegno internazionale né il completamento di un'architettura istituzionale, ma introduce una novità culturale e giuridica significativa, sostituendo il concetto di minore, affidato alla tutela familiare, con quello di soggetto autonomo titolare di diritti. Il Senato dovrebbe fare tesoro di questa lezione ed estenderla ad altri ambiti: le politiche giovanili e le politiche fiscali per la famiglia, ad esempio, dovrebbero essere ridisegnate intorno al concetto dell'autonomo sviluppo individuale. *(Applausi dal Gruppo PD, IdV e PdL, del senatore Astore e dai banchi del Governo).*

ALLEGRINI (PdL). Nell'annunciare voto favorevole al provvedimento, sottolinea che il Gruppo ha rinunciato responsabilmente a migliorare il testo licenziato dalla Camera e verificherà che il Governo faccia tesoro di specifiche proposte in sede regolamentare. L'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia è l'esito di una scelta ponderata, che conclude positivamente un percorso iniziato con la Convenzione del 1989. Anche per evitare il rischio di conflitti di competenza con altre istituzioni e associazioni, sarebbe stato tuttavia più prudente conferire poteri meno ampi all'Autorità, che dovrà esercitare funzioni di vigilanza, di garanzia e di controllo con equilibrio, sensibilità e autorevolezza. Gli ambiti di in-

tervento saranno vasti e complessi: dispersione scolastica, abbandono, sottrazione e maltrattamento di minori, disgregazione familiare, interferenza dei media nella formazione e nell'educazione del fanciullo, bullismo, alcoolismo, droga, *baby* accattonaggio, lavoro minorile, integrazione di minori stranieri, pedopornografia e prostituzione minorile. La nomina di una figura competente da parte dei Presidenti delle Camere è comunque una garanzia di qualità e di indipendenza dell'organo. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Manifesta apprezzamento per il gesto responsabile compiuto dal Senato, che ha rinunciato alla facoltà di migliorare il testo per privilegiare la rapida approvazione di un provvedimento che riguarda un tema sensibile. Per il futuro, occorre tuttavia che anche al Senato sia data la possibilità di partecipare attivamente alla stesura dei provvedimenti. Esprime soddisfazione anche per il consenso unanime assicurato dai Gruppi. (*Applausi*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2631 nel suo complesso. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 233, 710, 811 e 1855.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PEDICA (*IdV*). Sollecita la risposta ad un'interrogazione sul le anormale modalità con cui gli è stata notificata una querela per diffamazione ad un indirizzo che frequenta solo occasionalmente. L'episodio, già segnalato alla Presidenza, che ha avuto la sensibilità di inviargli una lettera sull'argomento, si inquadra in una serie di atti di intimidazione nei confronti della sua persona che potrebbero essere collegati alle denunce nei confronti di un personaggio legato alla criminalità organizzata di Fondi.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo. Eventuali notizie di reato saranno trasmesse all'autorità di pubblica sicurezza.

STIFFONI (*LNP*). Quanti argomentano l'opportunità di stabilire a Roma l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbero considerare le esperienze maturate in altri importanti Paesi che hanno adottato il modello della capitale reticolare e hanno decentrato importanti organismi. Auspica pertanto anche per l'Italia una modernizzazione in questo senso.

VIESPOLI (*CN-Io Sud*). Chiede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisca in Aula circa i provvedimenti concreti che il Governo intende adottare per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli.

PRESIDENTE. La questione sarà posta in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 23 giugno.

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 giugno.

Oggi pomeriggio l'Assemblea esaminerà il disegno di legge sull'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La prevista mozione sulla sicurezza da minaccia cibernetica è stata rinviata ad altra data che sarà stabilita da una prossima Conferenza dei Capigruppo.

Pertanto, il sindacato ispettivo, già calendarizzato per domani pomeriggio, avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

La prossima settimana verrà discusso il disegno di legge di semplificazione, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra finanziaria, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Seguirà l'esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e la discussione delle seguenti mozioni, ed altre connesse: Carlino, sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja sui minori; Divina, sulla dipendenza dai videogiochi d'azzardo; Rutelli, sui flussi migratori dal Nord Africa; Filippi Marco, sul servizio di trasporto ferroviario.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno saranno poste all'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda infine che domani, alle ore 9, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli Senatori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011:

– Disegno di legge n. 2243 – Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 giugno 2011:

Mercoledì	22	Giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Ddl n. 2631 e connessi – Autorità garante infanzia e adolescenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	23	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 23 giugno, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli Senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2243 (Semplificazione) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 23 giugno.

Martedì	28	Giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> - Ddl n. 2243 – Semplificazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Ratifiche di accordi internazionali - Mozione n. 336, Carlino, sulla mancata ratifica della convenzione Aja sui minori - Mozione n. 393, Divina, sulla dipendenza dai videogiochi d'azzardo - Mozione n. 406, Rutelli, sui flussi migratori dal Nord Africa - Mozione n. 415, Filippi Marco, sul servizio di trasporto ferroviario
Mercoledì	29	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	29	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	30	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	30	Giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-<i>bis</i> del Regolamento al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2243
(Semplificazione)**

(9 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	30'

Gruppi 7 ore e 30 minuti, di cui:

PdL	2h 04'
PD	1h 46'
LNP	50'
Misto	47'
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI	43'
IdV	40'
CN-Io Sud	39'
Dissenzienti	5'

Discussione dei disegni di legge:

(2631) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(233) PONTONE e ALLEGRINI. – Istituzione del difensore civico dei minori

(710) CARUSO e MUGNAI. – Istituzione del garante dei minori

(811) SERAFINI Anna Maria ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(1855) PERDUCA e PORETTI. – Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ore 16,40)

Approvazione del disegno di legge n. 2631

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2631, già approvato dalla Camera dei deputati, 233, 710, 811 e 1855.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo alla relatrice, senatrice Serafini, se intende integrarla.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Signor Presidente, prima di illustrare la relazione, permettetemi di ringraziare il presidente Vizzini, le colleghe e i colleghi della Commissione affari costituzionali, le molte colleghe e i molti colleghi che hanno contribuito all'evoluzione positiva del provvedimento al nostro esame e il ministro Mara Carfagna, che ne ha seguito con attenzione il percorso.

Perché abbiamo bisogno di un'Autorità garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza? E come nasce la proposta di istituire tale figura?

L'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente e autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che innova profondamente la cultura dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Il modo, infatti, di guardare all'infanzia e all'adolescenza condiziona il modo di essere delle culture politiche, alcune delle più rilevanti scelte delle politiche pubbliche e il rapporto tra vita privata e vita pubblica. Così come questo punto di vista influisce non poco su come le generazioni hanno coscienza di sé, della loro autonomia e dei loro reciproci legami e responsabilità, dell'insieme delle politiche di *welfare* e dei rapporti familiari.

A loro volta l'insieme delle idee che riguardano l'infanzia e l'adolescenza non possono essere colte isolandole dal contesto sociale. Esse sono connesse ai fenomeni economici, demografici, politici; hanno una storia, non sono costanti.

La politicITÀ delle questioni che riguardano la vita e le esperienze delle bambine, dei bambini e degli adolescenti consiste in questo intreccio e costituisce la chiave di lettura del rapporto tra le famiglie, le comunità e lo Stato.

L'innovazione più significativa avviene nel XX secolo. Il secolo trascorso è stato chiamato il «secolo del bambino». La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata da un numero di Paesi mai raggiunto da nessuna Convenzione internazionale, compresa l'Italia, ne è stata la sintesi più avanzata. La bambina, il bambino e l'adolescente sono considerati persone a un certo grado di sviluppo: titolari dell'universalità dei diritti propri di ogni essere umano e con particolari bisogni e interessi che implicano una specifica tutela. Il modo in cui si è coniugato e si coniuga il rapporto tra pienezza della titolarità dei diritti umani e tutela è proprio sia della sfera della politica, e quindi delle politiche pubbliche, che del rapporto adulti-bambini a partire dal rapporto genitori-figli.

Le bambine, i bambini e gli adolescenti sono figli, ma il loro essere non si esaurisce in questo rapporto con i genitori. I loro rapporti fondamentali, da quelli affettivi, relazionali a quelli cognitivi, interni alle famiglie, rappresentano una dimensione assolutamente prioritaria, ma non sufficiente, a esprimere interamente la loro vita.

Conseguentemente i diritti dell'infanzia, dentro e fuori la famiglia, devono essere intesi quali doveri che riguardano la sfera pubblica, concepita come l'insieme dei luoghi in cui si sviluppa il senso della comunità, il cui primo nucleo è quello della famiglia.

In un saggio Carlo Alfredo Moro scrive: «Anche prima dell'approvazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 l'ordinamento giuridico, e il costume, avevano incominciato a prestare una certa attenzione ai diritti di personalità del soggetto in formazione; a riconoscere che egli non era solo un figlio di famiglia in proprietà dei genitori, ma un'autonoma persona (...). La Convenzione ONU di New York – bisogna riconoscerlo – ha fortemente sviluppato una nuova e più pregnante attenzione ai bisogni del soggetto in formazione, non solo perché ha espressamente evidenziato accanto ai diritti individuali anche quelli sociali del minore (...), ma anche perché ha previsto interventi positivi di promozione a tutela di ogni bambino, con problemi o non. E una pedagogia dello sviluppo umano che viene proposta dalla Convenzione e pertanto essa si rivolge, e impegna, non solo il politico o il legislatore o il giurista, ma ogni persona che comunque ha relazioni con chi, attraverso un difficile itinerario maturativo, ha bisogno – per non perdersi – di un forte aiuto e sostegno».

Queste parole di Moro indicano in modo limpido e incisivo quale sia l'asse della Convenzione e costituiscono la premessa per un adeguato rapporto tra la Convenzione e le politiche concrete, le leggi per l'infanzia e l'adolescenza, a partire da quella sull'Autorità garante, figura prevista proprio nella Convenzione e che per il nostro Paese è quanto mai necessaria in quanto una moderna concezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stenta ad affermarsi.

In Italia, infatti, che è agli ultimi posti nel mondo per crescita demografica, persiste una concezione in cui, secondo le ricerche più avanzate, gli attori deputati alla cura del minore sono i genitori o altri familiari stretti e lo Stato interviene solo laddove la famiglia non basta a sé, secondo un modello residuale che non risulta essere scalfito nonostante i sintomi di crisi.

Questo è il problema che ci troviamo di fronte; questo modello residuale di *welfare* impedisce di leggere i cambiamenti intervenuti nella vita delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, nelle famiglie, nell'economia, nel mercato del lavoro.

Occorre superare questo modello. La base di partenza è costituita dalla vita delle bambine, dei bambini e degli adolescenti – pensiamo solo al peso dei vecchi e nuovi media – e dal suo rapporto con le modificazioni profonde che sono intervenute nella vita familiare, nel nuovo ruolo delle donne e nella nuova configurazione dell'economia *post*-fordista in epoca di globalizzazione, dove il ruolo dell'istruzione decide la competitività di un Paese e il futuro di ogni bambino.

La riforma del titolo V della parte II della Costituzione può e deve essere occasione per una valorizzazione locale dei diritti universali, i quali dovrebbero costituire la chiave di lettura della nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

I diritti dell'infanzia sono il tipico esempio di vincoli e limiti dei poteri. Il nuovo assetto costituzionale in tal caso non può che indurre a delineare maggiormente non già il minimo dei diritti, bensì i livelli essenziali delle politiche pubbliche per i diritti fondamentali delle persone minori di età. I limiti dei rispettivi poteri tra Stato e autonomie locali devono essere ristabiliti a partire dai diritti di persone non adulte che hanno bisogno di determinate tutele per potersi sviluppare pienamente, senza incontrare ostacoli intollerabili.

Le politiche pubbliche devono orientarsi in una duplice e convergente direzione: tendere a delimitare tutte le forme di discriminazione connesse alle diseguaglianze che attraversano i versanti istituzionali e sociali – accesso all'istruzione, servizi, eccetera – e sostenere i percorsi della costruzione dell'autonomia dei bambini e degli adolescenti.

Tanto la rimozione delle diseguaglianze quanto la realizzazione dell'autonomia comportano scelte politiche nei vari settori, dalle politiche dei bilanci alla valorizzazione di atteggiamenti culturali che siano di profondo riconoscimento di ogni bambino e bambina, di ogni ragazza e ragazzo.

Perché il nuovo assetto non acuisca le differenze sociali tra i bambini e quelle tra i bambini del Nord e del Sud, è necessaria una interpretazione del titolo V che aiuti a indicare priorità precise, essenziali, nutrite da valori, e produttrici di programmi, puntuali e graduali, di realizzazione.

Questa interpretazione è possibile attraverso una vera e propria Carta dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti che individui – a partire dai loro diritti soggettivi e sociali – i livelli essenziali delle politiche.

Il dibattito intorno alla figura dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza si deve inserire dentro questi grandi mutamenti, a partire proprio da un radicale cambiamento del contesto in cui il bambino cresce e in cui può investire su sé stesso e assicurarsi un futuro. Dal bullismo all'anoressia e alla bulimia, dall'aumento delle droghe alle violenze subite e agite, dalla pedopornografia a forme di sfruttamento nel lavoro, niente può essere affrontato se non attraverso un grande investimento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo in estrema considerazione, anche con uno sguardo nuovo, proprio l'adolescenza.

Come si è detto, l'istituzione dell'Autorità garante deve essere concepita come uno strumento per dare piena e completa applicazione all'articolo 18 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

Mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un'Autorità garante a livello nazionale, anche se non mancano esempi di tale figura nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali.

Il primo Garante nazionale per l'infanzia della storia nasce in Svezia nel 1809, con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 1962. Da allora la figura dell'Autorità garante è stata istituita in oltre 40 Paesi. In Occidente è stata istituita in circa 30 Stati e anche in America latina.

In Italia, in attesa della nuova legge, è mancata un'Istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rimarcata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle «Osservazioni conclusive» indirizzate al nostro Paese.

Sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio, la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Campania, il Molise, la Puglia, la Liguria, la Provincia autonoma di Trento, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata, l'Umbria, il Piemonte, la Toscana, la Sardegna, anche se ancora in molte di esse non sono ancora stati nominati i Garanti.

Il disegno di legge, che giunge ora nell'Aula del Senato per la sua approvazione definitiva, dà finalmente attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo istituendo una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Si tratta di un'iniziativa che discende da quella nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza di cui ho parlato in premessa e che ha segnato

una nuova e più attenta considerazione dei bisogni del soggetto in formazione.

L'Autorità, che il disegno di legge propone di istituire, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Per una buona legge sull'Autorità garante erano necessarie tre condizioni: che il testo di legge fosse frutto in primo luogo del lavoro parlamentare, che il testo rispondesse ai criteri di indipendenza e di autonomia, con risorse finanziarie e umane adeguate, e che chiamasse a raccolta le migliori risorse associative, a partire proprio da quelle dei bambini e dei ragazzi, e quelle territoriali.

La condizione migliore per la legge istitutiva dell'Autorità garante è che fosse il frutto di una vera convergenza.

Il Governo Prodi aveva favorito il dialogo, permettendo, nonostante un testo proprio, alla Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui allora ero Presidente, di elaborare un progetto condiviso. L'unica condizione posta era che la proposta venisse licenziata in tempi certi.

Questo avevamo fatto e il testo era già stato inviato alla Commissione affari costituzionali di Camera e Senato. Il ricorso alle urne impedì poi l'approvazione della legge. Ma il metodo era quello giusto. E questo metodo produsse una linea condivisa in Parlamento e fuori.

Si doveva ripartire da quei contenuti o perlomeno da quel metodo, o seguire maggiormente le indicazioni dell'Accademia dei Lincei. Questo percorso, dopo le significative incertezze iniziali, è stato poi ripreso dal ministro Carfagna con duttilità e attenzione.

Oggi è un voto molto importante perché dice con chiarezza che l'Autorità garante dell'infanzia deve essere una Autorità garante vera e non può essere sottoposta ad altri poteri.

L'Italia, come tanti altri Paesi, è preoccupata da vecchie e nuove forme di disagio dei bambini e degli adolescenti, ma rispetto agli altri Paesi lo dovrebbe essere di più per la povertà minorile, per nuove forme di esclusione, di abbandono scolastico. L'Italia, quindi, più di altri Paesi ha bisogno di un grande lavoro di un'Autorità di garanzia ben strutturata, in grado di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e stimolare tutte le amministrazioni e le istituzioni perché svolgano al meglio il loro lavoro.

Ma occorrono strumenti e risorse adeguati e soprattutto saper mettere in moto dei processi al fine di stimolare le migliori energie del Paese.

Questo deve fare l'Autorità garante e per questo deve essere indipendente da chiunque e richiamarci tutti a maggiori responsabilità verso i bambini e gli adolescenti. Per legiferare correttamente su un organo di garanzia come quello dei bambini, è necessaria la massima unità del Paese, al di là di ogni legittimo orientamento politico.

Il lungo dibattito e la successiva approvazione in prima lettura del disegno di legge hanno consentito di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. In particolare, i destinatari della tutela sono indicati come persone minori di età; l'Autorità garante detiene propri poteri autonomi di organizzazione e non è vincolata gerarchicamente e si configura come organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e specifiche e comprovate professionalità nel campo dei diritti dei minori. Devono poi essere sottolineati i rapporti dell'Autorità garante con l'iniziativa legislativa, in particolare attraverso il parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei.

L'Autorità garante, che presiede la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza composta dai garanti regionali o da figure analoghe, si pone come snodo essenziale tra i territori che presentano una variegata realtà di normative. Va ricordato, infine, che l'Autorità garante potrà segnalare alle procure della Repubblica competenti le situazioni che si configurino come disagio o abuso, competenza questa che ripropone il rilievo critico del confine con la giurisdizione.

Il provvedimento si compone di 7 articoli, il cui contenuto richiamo in modo molto schematico.

L'articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l'attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

L'articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell'Autorità garante, organo monocratico scelto tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'Autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la determinazione dell'indennità di carica spettante all'Autorità.

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea e nazionale vigente; la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minori di età e a quella di organizzazioni e istituti di tutela dei loro diritti; la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell'attuazione del diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione; la formulazione di osservazioni e proposte circa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza. Essa, inoltre, può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'in-

fanzia e l'adolescenza e presenta alle Camere ogni anno – entro il 30 aprile – una relazione sull'attività svolta. Viene poi istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 4 consente all'Autorità garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni e ai soggetti pubblici o a enti privati – nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza – nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L'Autorità ha anche la facoltà di chiedere l'accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

L'articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alle dipendenze dell'Autorità, con un numero massimo di 10 unità.

L'articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta a una determinazione dell'Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso.

Infine, l'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, quantificata in 1.500.000 euro a decorrere dal 2012 e in 750.000 euro per i sei mesi del 2011.

Colleghe e colleghi, signor Presidente, signora Ministro, questo testo, come sappiamo, scioglie alcuni nodi importanti che hanno caratterizzato la storia della proposta per l'istituzione del Garante. Questi nodi erano relativi proprio alla natura e al ruolo del Garante stesso e riguardavano il rapporto con gli altri poteri dello Stato, con le organizzazioni della società civile e con le articolazioni territoriali.

La delimitazione del ruolo si è avuta delineando l'azione dell'Autorità garante come azione sussidiaria rispetto agli altri poteri dello Stato e rispetto a un cambiamento delle funzioni delle autonomie locali dovuto alla modifica del titolo V.

L'Autorità garante non è più vista quindi, come alcuni progetti di legge del passato, come parte dell'amministrazione o sottoposta al governo nazionale e locale, né caratterizzata da un'azione di denuncia aggressiva.

L'Autorità garante svolge un ruolo sussidiario, nel senso che, a partire dal superiore interesse delle persone minori di età, agisce in modo attivo e responsabile per mettere in rete e coordinare le migliori energie del Paese. Chiama alla responsabilità perché essa stessa agisce con responsabilità.

Il presente di oggi è già futuro. Il futuro degli uomini di domani è dato dalla cura dei bambini di oggi. Come dice un poeta: «Il bambino è il padre dell'uomo».

L'investimento più lungimirante del Paese è dato dall'investimento sull'infanzia e l'adolescenza. Un Paese cresce se si investe su chi sarà protagonista del futuro del Paese. E un atto di generosità del Paese è quello di mettere al centro le persone minori di età. È chiesto questo anche agli adulti, agli stessi genitori.

C'è una frase di Gibrán, ne «Il Profeta», che rende plasticamente il senso di questo, e con essa voglio chiudere il mio intervento. Dice Gibrán: «E una donna che al petto stringeva un bambino disse: Parlati dei figli, ed egli disse: I vostri figli non sono vostri, sono figli e figlie della vita che solo di se stessa ha desiderio. Ne siete lo strumento, non l'origine. Anche stando con voi non vi appartengono. Potete dare loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Hanno le loro idee. Date forse una casa ai loro corpi, non alle loro anime che stanno nella casa di domani che non entrerete neanche in sogno. Vi potete sforzare d'essere come loro. Ma non tentate mai di farli come voi». (*Applausi dai Gruppi PD, CN-Io Sud e PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

* INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, dopo l'ampia relazione della collega Serafini, vorrei sottolineare alcune questioni col mio intervento.

Questo testo che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia, come è stato già detto anche nella relazione e come abbiamo fatto fino alle ultime ore, è stato frutto di un lungo lavoro che va dalla precedente legislatura e che ha visto svolgere un ruolo fondamentale alla Commissione bicamerale per l'infanzia, ma – permettetemi di sottolinearlo – anche un ruolo significativo del PD nelle varie sedi istituzionali. È stato importante inoltre che ci sia stata la volontà comune di proseguire insieme anche dopo la battuta d'arresto che si è registrata in Aula alla Camera proprio su un testo, sul quale il Partito Democratico ed altre opposizioni avevano formulato osservazioni ed emendamenti proprio perché appunto vi erano in quel disegno di legge molti limiti da superare. Si aprì così un percorso di confronto e tale percorso si è tenuto aperto apportando modifiche necessarie al miglioramento del testo.

Il Partito Democratico ha messo con disponibilità a disposizione un patrimonio di proposte e di idee, ma anche il frutto di un lavoro di anni, di contatto con gli operatori del settore e soprattutto una visione ed un approccio sui diritti dei minori che ha visto sviluppare in Italia, a livello nazionale e locale, politiche sull'infanzia e sull'adolescenza innovative che hanno segnato con caratteri peculiari l'azione dei Governi di centrosinistra in molte realtà in Italia.

Purtroppo oggi di queste politiche se ne perde traccia a livello nazionale, mentre a livello territoriale assistiamo ad una forte compressione delle politiche per l'infanzia per la scarsa disponibilità economica di Comuni e Regioni.

Oggi dunque più che mai nell'approvare questo testo sull'istituzione del Garante per l'infanzia (un testo che da anni aspettava questo Paese)

siamo chiamati ad una più incisiva responsabilità attuale e non formale, ad adoperarci affinché siano ritenuti fondamentali gli investimenti sull'infanzia e sull'adolescenza per il futuro e lo sviluppo del nostro Paese.

C'è una grande responsabilità che le classi politiche e le generazioni hanno nei confronti di quelle che verranno. Dopo l'approvazione di questa legge questa responsabilità deve essere esercitata ancora di più e fino in fondo.

Salutiamo perciò con piacere l'approvazione di questo provvedimento. Certo, il testo poteva essere ulteriormente migliorato, ma come ha anche spiegato la relatrice, si è scelto di non modificare il disegno di legge approvato dalla Camera per consentire la più rapida approvazione. E questo è stato l'intendimento di tutti.

L'istituzione del Garante discende da alcuni principi che si sono affermati nell'ordinamento internazionale e nell'orientamento culturale. Infatti sono venuti sempre più in evidenza i temi dell'infanzia e dell'adolescenza grazie all'impulso di nuove tendenze delle scienze quali la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la dottrina giuridica, nonché una pratica e una cultura degli operatori del settore che in Italia ha dimostrato di essere molto avanti e molto qualificata sul piano delle competenze professionali.

Nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia viene affermato il diritto dell'infanzia alla cura, all'assistenza e alla protezione della famiglia. Soprattutto, però, quello che appare più rilevante è il salto culturale, giuridico e politico relativo alla visione del minore, che ci fa uscire da un modello di protezione tutelare e che guarda al bambino, non più come soggetto incapace, solo da proteggere, non più come un *minus habens* protetto per la sua immaturità, ma come soggetto di diritti fondamentali.

La Convenzione europea sui diritti del fanciullo è stata un'altra tappa significativa in questa direzione. Il provvedimento qui in esame nasce, appunto, sulla scia di quanto si è maturato in questi anni: nell'ordinamento internazionale, nel diritto, nelle esperienze regionali e locali, nelle esperienze più avanzate di alcuni Paesi europei.

Parte proprio da qui la premessa per l'istituzione del Garante e, come più volte abbiamo affermato, si è compiuto uno sforzo perché esso sia in sintonia con i principi della Carta di Parigi: rispetti cioè i requisiti di indipendenza e di autonomia che si sostanziano in «poteri» autonomi, in risorse disponibili senza alcuna dipendenza gerarchica da altri organi. Il Garante ha tra le sue competenze la funzione promozionale di diritti e diffusione di buone prassi, di protocolli d'intesa elaborati dagli ordini e dalle professioni, dalle amministrazioni locali, potrà esprimere pareri sul piano nazionale rispetto a provvedimenti sulla tutela dei diritti dell'infanzia e inoltre potrà avere una funzione di garanzia per la tutela dei diritti dei bambini anche intervenendo presso l'autorità giudiziaria.

Purtroppo, anche nel nostro Paese assistiamo a molte e mancate opportunità, per la crescita da parte dei bambini, perché siano realizzate le condizioni per il loro sviluppo. Assistiamo in alcune aree ad uno sfrutta-

mento dei bambini da parte delle organizzazioni criminali, alla piaga del lavoro minorile, alle violenze, al fenomeno grave e crescente dell'abbandono scolastico. Tutto ciò, tutti questi diritti negati sono uno «scippo» al futuro, alla libertà, alla crescita delle persone.

L'Italia giunge in ritardo rispetto all'istituzione del Garante e oggi, finalmente, si pone in linea con la legislazione europea, grazie anche allo sforzo di qualità che si è fatto per migliorare il testo, grazie all'aver voluto trovare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva. Inoltre, credo che l'approvazione di questa legge potrà far crescere la rete dei garanti regionali che estendendosi può costituire davvero la possibilità di una promozione diffusa sul territorio di una nuova cultura dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza e potrà implementare una capacità di intervento, anche nei casi di violazione con segnalazione all'autorità giudiziaria.

Finalmente diamo vita a uno strumento che potrà promuovere e vigilare sull'attivazione dei diritti universalmente riconosciuti: l'istruzione, la salute, la sopravvivenza, ma anche nuovi e moderni diritti, quale quello dell'identità legale, della *privacy*, della dignità e della libertà di espressione dei bambini e degli adolescenti.

Vigileremo, con le nostre proposte, affinché un passo così importante nella direzione dell'affermazione dei diritti non sia contraddetto dalla sottovalutazione politica, programmatica e finanziaria che questo Governo ha adoperato nei confronti delle politiche per l'infanzia, per l'adolescenza e per le famiglie.

Non è un caso che, a differenza di altri Paesi europei, l'Italia sia molto scoraggiata rispetto alla natalità. L'Italia invecchia e viene privata di un ricambio generazionale. Perciò riteniamo che questa legge debba essere accompagnata da politiche incisive per i giovani e per l'infanzia perché occorre investire sul futuro e perché il nostro obiettivo è non solo quello di avere bambini più consapevoli, più sicuri e più forti dei propri diritti, ma anche sviluppare politiche pubbliche che siano all'altezza di questo traguardo.

Quindi, pur non condividendo fino ad oggi le politiche che su questo tema il Governo ha portato avanti, sul terreno delle regole ci siamo mostrati invece molto convinti, e direi anche fortemente propositivi e collaborativi, affinché tutti insieme, al di là degli schieramenti, potessimo dare luce a questo provvedimento in tema di garanzie e dei diritti dei bambini e degli adolescenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Antezza. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vorrei anzitutto sottolineare che sono in perfetta sintonia con la relatrice, la senatrice Anna Serafini che, come sappiamo, è da sempre impegnata nella promozione di una nuova cultura della infanzia e dell'adole-

scenza e nella tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, e a porre al centro dell'agenda e delle priorità della politica il presente e il futuro del nostro Paese, cioè i bambini.

In questa occasione mi piace sottolineare e soprattutto ricordare che a partire dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924 si è tentato di formalizzare alcune regole universali, fondamentali per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. È solo dal 1959, però, con l'approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (che è andata a integrare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) e in special modo più avanti, nel 1989, come ricordava la relattrice, con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che si assiste ad un vero e proprio cambiamento di rotta: si passa da una cultura che vedeva i bambini come oggetto del bisogno ad una che li vede come soggetti di diritti, al pari di qualsiasi altro essere umano.

Tra l'altro, viene riconosciuto loro il diritto alla sopravvivenza, all'ascolto e a non essere discriminati e, soprattutto, viene affermato un principio base, quello del superiore interesse del bambino. Per la prima volta, inoltre, viene richiesto agli Stati non solo di riconoscere questi principi fondamentali, ma di farli propri. La stessa Convenzione costituisce infatti uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, costringendoli ad uniformare le proprie norme a quelle da essa previste e anche ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

In quell'occasione viene anche formato un comitato sui diritti dell'infanzia, incaricato proprio di verificare l'applicazione delle norme, che sollecita gli stessi Stati affinché vengano formulate le politiche più adeguate. È proprio in questi termini che deve essere anche letta la richiesta da parte del comitato di istituire a livello nazionale la figura del difensore civico per l'infanzia (garante, tutore, eccetera), richiesta peraltro ribadita dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 e dal documento conclusivo della sessione speciale delle Nazioni Unite del 2002. Quindi, il garante nazionale è una figura importante perché deve garantire i livelli essenziali, per così dire, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; insieme a lui i garanti regionali che sono altrettanto necessari perché assicurano la prossimità di questa figura istituzionale al territorio.

In Italia, è stato detto, in attesa della legge, è mancata un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese.

Come ricordava anche la relattrice, nel corso delle ultime due legislature sono state presentate numerose proposte di legge su questa materia e nella scorsa legislatura si è arrivati ad un testo condiviso che non ha visto l'approvazione per il ricorso anticipato alle urne.

Oggi arriva in quest'Aula, dopo l'approvazione alla Camera, il testo del disegno di legge n. 2631. In questo disegno di legge, in ossequio a

quanto previsto dalla Convenzione ONU, si istituisce l'Autorità garante che assolve alla funzione di promuovere una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, di vigilare sulla osservanza delle norme e di garantire il riconoscimento dei diritti dei minori. Il disegno di legge risponde all'esigenza di assicurare, in ambiti diversi da quello giurisdizionale, una tutela più ampia all'infanzia e all'adolescenza.

L'intenzione è quindi anche quella di colmare il vuoto legislativo presente a livello nazionale con una legge che statuisca non solo l'istituzione di un'Autorità garante con poteri di carattere generale e di snodo relazionale tra gli organismi internazionali, nazionali e regionali, ma specifici, altresì, una serie di indirizzi essenziali al ruolo dei garanti operanti in ambito regionale.

L'istituzione dell'Autorità garante rappresenta un ulteriore tassello al mosaico delle politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza ed uno stimolo necessario ad assicurare un «garante» dei minori radicato nella realtà territoriale in cui i problemi emergono, in grado di interloquire nella elaborazione delle politiche sociali, e di assicurare la promozione e la piena attuazione dei loro bisogni, interessi e diritti.

L'esigenza è ancora più avvertita a seguito del consolidarsi di una diversa cultura che vede i bambini e gli adolescenti non più come categoria a rischio, oggetto di tutela, bensì come cittadini portatori di bisogni specifici e soggetti di diritto.

Il lungo dibattito, come diceva la relatrice, che ha fatto seguito all'approvazione della legge in prima lettura, ha consentito di sciogliere alcuni nodi e di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva in sintonia con le altre legislazioni europee. Rispetto al testo originario del Governo, la proposta ha ricevuto contributi rilevanti su punti qualificanti, tratti in particolare dal disegno di legge n. 811 presentato dal PD e di cui è prima firmataria la senatrice Anna Serafini, tendenti a configurare l'Autorità, in sintonia con i parametri di Parigi, con i requisiti di indipendenza e autonomia.

Un'attività dell'Autorità estremamente significativa, che merita di essere segnalata e meglio attenzionata, è quella della promozione della partecipazione di bambine, bambini e adolescenti alla vita delle comunità locali e del loro coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano. Il tema della partecipazione alla vita amministrativa è già riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e rappresenta una nuova prospettiva culturale che aiuta a sviluppare una maggiore sensibilità all'ascolto ed alla comprensione dei bisogni e dei diritti dei bambini. Ad esempio, la progettazione partecipata di iniziative è la dimostrazione che è possibile accompagnare un esercizio significativo dei diritti e, al contempo, realizzare una comunicazione istituzionale tra la società adulta ed i minori.

In conclusione, l'importanza e la delicatezza del tema ha richiesto una vasta e articolata consultazione che ha permesso di verificare «le priorità e le esigenze più avvertite nel campo della tutela dei minori», di «sentire la voce della società civile» nell'ottica di un più ampio riconosci-

mento della centralità del cittadino. Dietro questa proposta c'è stato un grandissimo lavoro anche da parte delle associazioni che si battono da sempre per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti, accanto all'azione parlamentare *bipartisan*, c'è stato il sostegno convinto di tanti mondi, da quelli professionali a quelli associativi che operano per i diritti dei bambini e degli adolescenti. L'approvazione *bipartisan* della legge è un buon esempio di come la collaborazione e il dialogo su obiettivi condivisi possano costituire la strada percorribile e da perseguire da tutte le parti politiche. Il disegno di legge è, infatti, il frutto di un lungo confronto costruttivo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione testimoniato anche dall'approvazione del testo all'unanimità alla Camera dei deputati.

Con il disegno di legge in esame, attraverso l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, vogliamo innanzitutto sollecitare, come parte politica, la ripresa del dibattito sulla tutela dei diritti individuali e collettivi dei minori. Appare, quindi, urgente l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il cui ruolo è quello di far crescere soprattutto la consapevolezza, negli adulti e nei minori stessi, che i bambini sono soggetti titolari di diritti. Non serve promuovere i diritti di bambini e bambine se poi questi non sono esigibili. Dico questo perché il nostro Paese ha ratificato, come tantissimi Paesi nel mondo, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ma la sua azione non è conseguente. Troppe sono le mancanze; avremmo bisogno di una svolta nella cultura dell'infanzia, nelle leggi e soprattutto negli investimenti. Penso, per esempio, al Piano nazionale per l'infanzia, privo di risorse e priorità, o al Piano nazionale per gli asili nido. La vita dei bambini, i loro bisogni, i loro diritti, il loro presente e il loro futuro devono diventare le priorità del Paese; le famiglie devono essere sostenute nella crescita dei propri figli. Per questo sono necessari un progetto lungimirante, un coordinamento delle azioni pubbliche e private e una valorizzazione delle competenze, perché far bene le cose per i nostri bambini, e per i bambini in generale, significa operare bene per il nostro Paese. Credo sia questo che i cittadini ci chiedono e che ciò sia necessario per il presente e per il futuro dell'Italia. Questa è la ragione per cui dico che c'è bisogno di una politica che guardi lontano: c'è bisogno di questo sguardo se vogliamo davvero rendere il nostro Paese più forte e competitivo.

È necessario e anche lungimirante l'investimento sul capitale umano e credo che l'investimento più efficace riguardi proprio i nostri bambini. Una politica che guarda lontano si sostanzia in nuovi investimenti per un *welfare* sostenibile, per servizi di qualità a sostegno della maternità e della paternità e, infine, nel rispetto dei diritti dei bambini. Il nostro impegno è e sarà quello di dar loro voce e, soprattutto, di rendere esigibili i loro diritti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*PdL*). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi e colleghe, quello dell'infanzia è un tema che sta particolarmente a cuore a tutti. Proprio per questo, credo che il disegno di legge sarà discusso con estrema serenità, rispettandone il fine primo, ossia la piena attuazione e tutela dell'interesse dei minori, e rilanciando la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti in tutti i suoi aspetti.

Credo che quando riflettiamo sull'istituzione di una figura che faccia da autorità coordinatrice per l'infanzia e l'adolescenza e che sia in grado di tenere un filo conduttore tra le diverse esigenze che ci sono in questa materia non ci possano essere distinzioni di partito e connesse divisioni. Infatti, abbiamo lavorato tutti insieme in grande armonia. Questo provvedimento nasce grazie all'impegno del Ministro, nonché dal concorso di tutte le forze politiche che hanno dato il loro contributo; nasce con aspettative di grande valore.

L'esigenza di assicurare all'infanzia una tutela più ampia di quella attuale e l'accresciuta consapevolezza negli adulti, e nei minori stessi, che i bambini sono soggetti titolari di diritto, hanno da tempo fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia, figura già esistente in vari Paesi europei, come l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia.

In primo luogo, si fa riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, che prevede che gli Stati firmatari si adoperino per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di Istituzioni specifiche incaricate di vigilare sul loro benessere. In Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono stati istituiti diversi organi per la tutela dei diritti dell'infanzia, a partire dalla Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali. La Commissione può richiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività concernenti i diritti dei minori e riferisce alle Camere sui risultati della propria attività.

Abbiamo poi l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la cui Presidenza viene affidata congiuntamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche della famiglia. L'Osservatorio coordina amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, associazioni, ordini professionali e organizzazioni non governative che si occupano della tutela dei diritti dei minori.

Vi è anche il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che si occupa di raccolta e diffusione dei dati statistici, pubblicazioni scientifiche, predisposizione di schemi di rapporto, relazioni istituzionali; formula altresì proposte per l'elaborazione di progetti pilota e altri interventi. Vi è poi l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile, attualmente operante presso il Dipartimento per le pari opportunità, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività svolte da tutte le pub-

bliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Diverse Regioni, com'è già stato ricordato in quest'Aula, hanno istituito con leggi apposite la figura del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza o figure analoghe, poche però lo hanno effettivamente nominato, e speriamo che l'approvazione di questo disegno di legge possa accelerare i tempi per la nomina del Garante regionale in ogni Regione italiana.

Manca quindi un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che andrà a costituire una nuova struttura di coordinamento e permetterà finalmente di avere un quadro generale delle misure che si vanno ad attuare nei confronti dei minori. Ovviamente non deve essere un sostegno in astratto nei confronti dell'infanzia, ma dovrà rappresentare se avere la forza e la capacità di raccordare e coordinare tutte le realtà regionali e – se vogliamo – tutti i garanti a livello regionale che verranno istituiti e quindi a coordinare e raccordare le varie organizzazioni che affrontano questo tema.

Discutere del Garante per l'infanzia non è quindi cosa da poco, perciò dobbiamo essere grati al Ministro e a coloro che hanno calendarizzato finalmente questo provvedimento dopo venti anni d'attesa. (*Applausi dai Gruppi PdL, CN-Lo Sud e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, penso che per chi non faccia parte di quel movimento di «bambinisti» (scusate il neologismo che mutuo dal professor Scaparro che lo usa per se stesso per distinguersi dai «bambinologi», quelli che amano parlare dei bambini e fare poco per loro), per chi non faccia parte di questo complesso movimento (mi riferisco a quell'insieme di professionisti, educatori, associazioni e anche politici, soprattutto «politiche», come si vede anche dal dibattito odierno), può sembrare forse che questo nostro disegno di legge, per l'istituzione dell'*Authority* indipendente per l'infanzia, sia un piccolo provvedimento. Ho sentito fare qualche battuta del genere, «un'altra *Authority*, una piccola cosa» mentre invece stiamo facendo qualcosa di molto importante. Per queste persone, piuttosto che in Italia, questi sono temi più urgenti magari in altri Paesi del mondo, nei Paesi del Sud del mondo, quelli che hanno problemi gravi e terribili come il lavoro minorile, la fame, la denutrizione, i bambini soldato, le forme di tratta di ogni genere, delle persone e dei bambini.

Al di là del fatto che il Sud del mondo ce l'abbiamo dietro l'angolo, e basta guardare (questo ci richiama all'analisi che faceva la relatrice, senatrice Serafini, nel parlarci delle trasformazioni della società, dell'attenzione alla questione che i diritti non sono un qualcosa di dato una volta per sempre, mentre occorre proprio uno sguardo vigile per verificare cosa succede nella società), quando parlo dei problemi del Sud del mondo e dei pezzi del Sud del mondo che abbiamo in casa nostra, mi riferisco

ovviamente ai problemi di bambini stranieri soli e quant'altro, usati per l'accattonaggio (le cose che sappiamo) e anche ad alcune questioni che riguardano gli italiani e che richiamava prima la collega Incostante. Questa sicuramente è una parte del ragionamento che non dobbiamo dimenticare.

Al di là di questo fatto, si tratta di capire che con questo disegno di legge, con l'istituzione dell'*Authority*, si completa un percorso che parte dal 20 novembre 1989 ed incomincia un altro percorso, quello – come evidenziava la collega in precedenza – della costruzione concreta delle condizioni di esigibilità dei diritti dell'infanzia sanciti appunto dalla Convenzione ONU del 1989.

A partire da quella data, anche grazie a questo movimento e a questa spinta, abbiamo visto succedersi il recepimento della Convenzione, leggi di tutela e promozione (un esempio su tutti è una legge molto innovativa, la n. 285 del 1997, che finanzia il primo piano d'azione del Governo e stimola, aiutandoli economicamente, i Comuni ad intervenire in questa direzione), la funzione dell'Istituto degli innocenti per la raccolta, il monitoraggio, la diffusione delle buone prassi, che intanto incominciano a crescere nei Comuni con sperimentazioni, miglioramenti ed innovazioni degli interventi tradizionali, fino alle più recenti leggi del 2006-2007, prima richiamate.

Il filo rosso di tutti i passaggi che ci portano al disegno di legge oggi in discussione – è stato già detto e vi farò soltanto un accenno – è proprio il capovolgimento di un punto di vista: uscire da una cultura giuridica basata sul concetto di minore. Non è per un vezzo comunicativo che la senatrice Serafini ha parlato ogni volta di bambine, bambini e di adolescenti invece che di minori. Il concetto di minori fa riferimento a coloro che non sono adulti, a coloro che diventeranno tali e che nel frattempo sono affidati ai maggiori. La legge si occupa di minori solo nella misura in cui il maggiore a cui è affidato il minore si riveli non in grado di occuparsene.

Questo naturalmente è accaduto negli anni più recenti, perché c'è fior di letteratura che ci racconta come, in epoche nemmeno tanto lontane, non c'era neanche questa attenzione all'interno della famiglia, e ai minori succedevano cose anche certificate dalla legge. Peraltro, in Gran Bretagna è da pochi anni che sono state abolite le punizioni corporali come mezzo educativo nelle scuole.

La consapevolezza dell'esigenza di porre rimedio alla mancanza di diritti soggettivi dei bambini ha fatto fatica ad affermarsi e invece è esattamente il filo rosso che lega tutti questi interventi. Dicevo che il minore è considerato per differenza rispetto all'adulto. Uno degli esempi più tipici – in uno degli ordini del giorno c'è il riferimento a tale problema – è la divisione tra bambini nati nel matrimonio e bambini nati fuori dal matrimonio, che ancora trova, in caso di procedimento giudiziario, due tribunali diversi e due procedure diverse. Ciò per sottolineare come, nelle pieghe di una legislazione non messa a punto dal punto di vista della coerenza del diritto, ci siano ancora anomalie di questo genere.

Parlavo quindi di bambini e adolescenti come soggetti portatori di diritti propri, non derivati, da tutelare in quanto soggetti non autosufficienti e bisognosi di attività di cura, ma anche da promuovere. La promozione dei diritti è forse l'attività più interessante affidata al Garante, nella sua autonomia: quindi, non un Garante interventista, che si sostituisce a chi deve fare le politiche attive, ma un Garante che, assieme al monitoraggio, alla tutela, alla difesa, è anche promotore, stimolatore di iniziative sulla base di un'attenta lettura dei processi di trasformazione sociale, non solo in campo socio-sanitario-assistenziale o educativo, che sono i campi più ovvi e necessari, ma anche ad esempio su tutte le questioni delle politiche urbane che hanno a che vedere con le condizioni di vita generale del bambino.

Possiamo fare un esempio: nella Convenzione delle Nazioni Unite si parla di diritto al gioco. Ebbene, ciò comporta da un lato un intervento sul fronte del lavoro minorile, perché i bambini devono andare a scuola e giocare, ma dall'altro significa anche capire che oggi il problema di un bambino lasciato in casa da solo, o al massimo in compagnia di una *baby-sitter*, per cinque o sei ore al giorno, davanti a un televisore o ad un *computer*, richiede una rivisitazione, anche da parte nostra, del significato del diritto al gioco. Si tratta dunque di mettere sotto osservazione il repertorio di questi diritti.

Se me ne concede il tempo, signor Presidente, concludo il mio intervento indicando una delle tante priorità, richiamata all'articolo 3, comma 1, lettera o) del provvedimento al nostro esame, che è quella di favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi i conflitti che coinvolgano persone di minore età. Abbiamo avuto tante esperienze che si sono sviluppate sul campo e, sempre sul campo, si è misurata una professionalità, che in altri Paesi europei è regolata per legge. La mancanza di una normazione relativa al profilo e all'identità del mediatore costituisce uno dei problemi che dobbiamo affrontare. È stato presentato in proposito un testo di legge di cui sono prima firmataria, sottoscritto anche da altre colleghe; ho visto anche che è stato presentato un testo molto simile dalla collega Poli Bortone.

Mi permetto di utilizzare questa circostanza per sollecitare la Presidenza, la Commissione giustizia e i Capigruppo affinché venga dato un seguito coerente al nostro dibattito, anche votando una legge che ci aiuti, ogni volta che c'è un bambino, a considerare lo strumento della mediazione come un metodo quasi «obbligatorio» – anche se non in senso giuridico, ma in senso culturale – per risolvere i problemi tra adulti, di cui i bambini non possono essere vittime.

Concludo il mio intervento ricordando che, quando si discute di questi argomenti, spesso viene quasi spontaneo dire che ci dobbiamo occupare dei bambini, perché sono i cittadini di domani. Sarebbe meglio dire invece che ci occupiamo dei bambini, perché sono i cittadini di oggi. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, la storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da un'evoluzione del concetto di «bambino», del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società. Oggi sappiamo che un bambino è portatore di diritti, ma il posto occupato dai bambini nella nostra storia sociale è stato molto marginale, almeno fino a poco tempo fa, quando era un oggetto conteso tra i genitori, oppure un oggetto di sentenze senza contraddittorio.

La prima svolta, da questo punto di vista, può collocarsi nel 1959, con la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia che, in dieci principi, ha precisato gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. Si è trattato di un passo molto importante anche se, ancora, questa Dichiarazione considera il bambino come oggetto di cure e non come soggetto di diritto. Un salto fondamentale avviene nel 1989, con l'adozione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che, oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza, o meglio di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne agli Stati o sovranazionali, a beneficio dell'infanzia.

L'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo con la legge n. 176 del 1991. In questi anni sono state intraprese, successivamente, concrete misure di intervento per i bambini del nostro Paese. Ricordo, tra le altre, il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza del 1997, che nasce dal presupposto di promuovere i diritti di tutti i bambini, non solo di quelli in situazioni di disagio e di devianza, e l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

La legge n. 149 del 2001 ha segnato una conquista in ambito processuale con la figura del «legale del minore» e garantendo l'ascolto del minore ultradodicesimo in caso di giudizio. La legge n. 54 del 2006, poi, ha introdotto l'affidamento condiviso, che è divenuto la regola generale in caso di separazione dei genitori, col riconoscimento di un vero e proprio «diritto alla bi-genitorialità».

Non mi sfugge né voglio nascondere che ci sono zone d'ombra in cui è necessario fare maggiore luce, affinare gli strumenti di intervento. Una di queste è l'estensione del lavoro nero minorile, in crescita soprattutto in alcune comunità straniere presenti sul territorio nazionale. Malgrado nel nostro Paese si possa realisticamente parlare di un indubbio successo dell'attuazione dell'obbligo scolastico, è stata ipotizzata la cifra di circa 200.000 minori, non suffragata da conferme ufficiali, bambini impiegati in lavori stagionali, per strada o presso parenti. Recenti inchieste riportano stime anche superiori, basate sul raffronto fra diversi indicatori, come l'abbandono scolastico, gli infortuni sul lavoro, la percentuale di bambini

lavoratori all'interno delle comunità straniere, la crescente diffusione di forme miste scuola-lavoro.

Mi auguro che il disegno di legge oggi in esame, che dà ulteriore attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, sia anche la premessa per arrivare ad azzerare queste situazioni drammatiche.

Tale testo – come già detto dai colleghi che mi hanno preceduto – già approvato all'unanimità alla Camera ed attuativo della Convenzione sui diritti del fanciullo, discende proprio dalla nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che si è affermata nel XX secolo, orientata dai principi messi a fondamento della Convenzione del 1989 quali: la non discriminazione tra bambini; il tenere sempre conto del superiore interesse del minore; la tutela del diritto alla vita e allo sviluppo dell'infanzia e, infine, ma non meno importante, l'ascolto delle opinioni del bambino in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Lungo è stato l'*iter* istruttorio in Commissione. Il confronto ha permesso la costruzione di un atto condiviso nell'interesse reale dell'infanzia.

Ringrazio tutti i componenti della 1ª Commissione per il lavoro svolto. Assieme all'impegno della relatrice Serafini, desidero ricordare quello profuso dalle colleghe del PdL, Allegrini, Rizzotti e Gallone, che, con l'ordine del giorno che verrà presentato e firmato all'unanimità, hanno collaborato a migliorare il disegno di legge rendendolo ancora più pregnante rispetto alle problematiche cui è riferito.

Il provvedimento è stato trattato in Commissione con grande armonia e con esso si è veramente perseguito il bene comune. Per questo ringrazio anche il ministro Carfagna per l'impegno profuso per arrivare, in maniera condivisa, all'approvazione di un testo così importante.

Con il lavoro di tutti è stato possibile individuare un'Autorità garante, autonoma e indipendente da tutti gli altri organismi dello Stato, rispondendo a questi nuovi indirizzi culturali che è chiamata a diffondere e difendere.

La legge in discussione si caratterizza per essere ispirata al principio di sussidiarietà, nel senso che l'Autorità garante rappresenta un soggetto facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Proprio al fine di rendere la sussidiarietà concreta, ho proposto un emendamento affinché il Garante realizzi una propria autonoma programmazione pluriennale volta al raggiungimento di precisi obiettivi, nel contesto sociale del Paese, sulle linee di azione concreta che intende adottare, per dare poi, come previsto nell'atto, offrire una rendicontazione annuale del lavoro svolto al Parlamento ed al Governo. Poiché per motivi di opportunità non è possibile recepire in questa sede tale modifica, come anche altre necessarie per il miglioramento dell'atto medesimo, ritengo che essa possa trovare spazio nel previsto regolamento, che dovrà emanarsi entro tre mesi e che determinerà la struttura organizzativa e operativa dell'ufficio del Garante.

In questo regolamento – mi sembra giusto suggerirlo – sarà opportuno indicare in maniera precisa le condizioni di incompatibilità dell'ufficio del Garante con altre funzioni ed incarichi, come quelli sindacali che

mancono – per esempio – in questo disegno di legge, oltre – a mio avviso – determinare la decadenza dello stesso qualora le condizioni di autonomia vengano meno. Questi sono gli argomenti oggetto dei miei emendamenti, che ritengo già illustrati per non occupare più tempo di quello indispensabile, anche se l'atto – come ha detto la collega Adamo – è veramente importante ed è rilevante che tutti noi ci sentiamo coinvolti nella sua approvazione.

Il regolamento acquista grande importanza alla luce della determinazione dei criteri di intervento del Garante nei processi civili, ma anche su quella che dovrà essere la modalità di costituzione e della composizione della Commissione consultiva presso l'Autorità.

Occorrerà anche specificare in esso il rapporto sinergico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, con i Garanti regionali o delle Province autonome, sperando che non ci sia troppa burocrazia per ottenere risultati concreti e reali. Quest'ultimo è uno snodo delicato sul quale potrebbe giocarsi buona parte dell'incisività dell'azione di questa nuova Autorità, alla quale viene conferita dalla presente legge una serie importante di funzioni e compiti, concedendo anche diversi poteri di controllo e facoltà di intervento molto ampie. Tra questi sono certamente da sottolineare le funzioni di garante dell'attuazione dei principi costituzionali nell'ottica della tutela dell'infanzia e del soggetto in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali e con gli organi centrali e periferici dello Stato.

Viene tuttavia da chiedersi se, ad una mole così consistente di poteri, dei numerosi compiti, delle funzioni e – direi – dei doveri, si possa dare attuazione con una struttura che, al momento, è determinata da vincoli di organico e di bilancio non superabili, viste le finanze statali disponibili.

Credo che nel futuro dovremo mettere, tra le priorità di questo Parlamento, l'idea di sostenere con maggiori risorse umane e finanziarie l'azione di questo Garante. Il fatto è che nella società del benessere le problematiche dell'infanzia sembrano moltiplicarsi e non si può rispondere – come hanno cominciato a fare certe Regioni – solo con politiche di contrasto agli aspetti emergenti del disagio. Servono invece politiche per l'attuazione dei diritti, l'inserimento sociale, la cura specifica dei singoli casi, così come abbiamo previsto possa fare l'Autorità garante.

Concludo prendendo a prestito le parole della relatrice, collega Serafini. Questa legge rappresenta veramente un punto di incontro felice tra diverse sensibilità ed orientamenti. Mi auguro però che possa essere felice soprattutto per i minori, perché più coinvolti nelle fragilità e nelle incoerenze di tanti adulti che troppo spesso dimenticano che un esempio è più utile di un rimprovero. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

* BASTICO (PD). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi senatori e senatrici, il disegno di legge di cui stiamo parlando, un disegno di legge importante, dà attuazione all'articolo 18 della Con-

venzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dei fanciulli. Esso costituisce quindi un tassello fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei bambini intesi come persone e, quindi, autonomamente titolari dei propri diritti e non come minori oggetto di tutela.

Molto bella è stata la citazione del poeta Kahlil Gibran con cui la senatrice Serafini ha concluso la sua relazione introduttiva, proprio per delineare l'identità del bambino autonoma rispetto a quella dei genitori e della propria famiglia.

È importante che il disegno di legge che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia di iniziativa parlamentare e sia nato da un percorso di condivisione che ha visto protagoniste tutte le forze politiche, partendo in particolare dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Nessuna forza politica è rimasta arroccata sul proprio testo, ma ognuna è stata disponibile a metterlo in discussione, a modificarlo, a rinunciare ai propri emendamenti, così come ha fatto il Gruppo del Partito Democratico, che già in Commissione ha ritirato i propri emendamenti e non li ha ripresentati in Aula, pur ritenendoli migliorativi del testo. Li ritroviamo però all'interno dell'ordine del giorno G5.200, largamente condiviso dalle forze politiche, nel quale sono contenuti punti fondamentali nei quali ci riconosciamo pienamente.

Il testo del disegno di legge, quindi, rappresenta un punto di mediazione alto che ha una priorità: quella di portare ad approvazione definitiva e di procedere all'attuazione dell'Autorità garante per l'infanzia e dell'adolescenza. È necessaria questa figura nel nostro Paese, più necessaria che mai, perché i diritti dell'infanzia, anche in Italia, anche nel 2011, sono negati, sono calpestati, sono non riconosciuti. Ci sono episodi sempre più gravi di sopraffazione, di abbandono, di violenza nei confronti dei bambini e dell'infanzia.

Ci troviamo in un paradosso grandissimo nel nostro Paese: da un lato, troviamo le famiglie sempre più vicine, che accudiscono con sempre maggiore attenzione, che investono maggiormente sui propri figli, magari figli unici, che li accompagnano in un percorso sempre più carico di impegni e di aspettative; dall'altro, aumentano le deprivazioni, con bambini che vivono in una grande povertà, che sono privati dei diritti riconosciuti come fondamentali dalla Convenzione dell'ONU, a partire dal diritto ad una vita dignitosa (pensiamo, ad esempio, a tutti i minori non accompagnati che vengono nel nostro Paese), al diritto al gioco, al diritto alla salute, al diritto ad un'abitazione accogliente.

Ecco, la povertà è legata all'infanzia. La povertà in Italia colpisce particolarmente le famiglie numerose, ovvero le famiglie monogenitoriali con dei figli; dobbiamo impegnarci perché questa povertà venga rimossa. E, ancora, il diritto all'istruzione, non ancora fruito adeguatamente nel nostro Paese: pensiamo che soltanto il 12 per cento dei bambini ha diritto all'accesso all'asilo nido; non tutti (purtroppo stanno aumentando) hanno diritto a frequentare la scuola dell'infanzia e, ancora, non hanno diritto ad una scuola sufficientemente accogliente e prolungata nel tempo. Basti pensare che il tempo pieno non si sta sviluppando e che il tempo prolungato

quest'anno è drasticamente tagliato nelle nostre scuole. Si pensi che 19 ragazzi ogni 100 abbandonano la scuola senza una qualifica professionale né un diploma; questi giovani costituiscono un primato del nostro Paese, a mio avviso drammatico (e vorrei che davvero il Ministro facesse carico di questo gravissimo problema), di giovani che sono invisibili, in quanto non hanno un lavoro e non sono nella scuola: due milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni che sono completamente spariti nel sistema sociale.

Ecco, questi sono diritti negati. Allora, istituiamo la figura del Garante che è davvero molto importante; deve essere una figura indipendente, senza vincoli di subordinazione gerarchica, autonoma nella propria organizzazione; proprio per questo avremmo preferito che nella legge non fosse prevista solo la sua collocazione all'interno di una sede della Presidenza del Consiglio, ma che fossero state legittimate altre sedi, proprio per marcare massimamente questa autonomia. Consideriamo però che la sede è un puro punto di appoggio organizzativo, non simboleggia alcun legame particolare con la Presidenza del Consiglio o con il Governo, proprio per valorizzare l'indipendenza e l'autonomia del Garante.

È fondamentale che il Garante per l'infanzia svolga la sua funzione con una grande capacità di ascolto e di partecipazione. Per questo il PD aveva presentato un emendamento che è stato ritirato, ma che è ripreso nel contenuto dell'ordine del giorno, per costituire una Commissione consultiva, nella quale il Garante possa ascoltare le voci delle associazioni del volontariato, delle associazioni delle famiglie, dei rappresentanti dei soggetti che lavorano per la tutela dei diritti dei minori e i minori stessi. Sono bellissime le esperienze di consigli comunali dei bambini e degli adolescenti, nei quali i giovani direttamente presentano le loro proposte e il punto di vista per il governo della città. Anche al Garante i bambini e adolescenti potranno presentare direttamente le proprie esigenze, i propri bisogni, ma anche le proprie straordinarie risorse, la propria creatività e la propria capacità di inventiva.

Il Garante, quindi, deve essere un soggetto capace di grande ascolto, oltre ad essere anche lo snodo fondamentale di un sistema molto complesso, fatto di relazioni con i servizi delle aziende sanitarie, con i servizi sociali, con i magistrati e con coloro che tutelano i minori, oltre che con il sistema di governo delle Autonomie locali e delle Regioni.

Ritengo importante il ruolo che il Garante può svolgere nell'elaborazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di carattere educativo, sociale, sportivo e culturale, cioè per la qualità della vita dei bambini. Ritengo ancora importante che rilasci dei pareri sulle proposte di legge, direi su tutte quelle che riguardano la vita del nostro Paese.

Credo che un ruolo fondamentale sia inoltre quello della promozione culturale, non solo per far emergere la violenza, lo sfruttamento e i pericoli che corrono i minori nella nostra società, ma anche per valorizzare la loro straordinaria capacità di costruire futuro. Per questa ragione penso che sia molto importante la valorizzazione del punto di vista dei ragazzi: vorrei che anche in quest'Aula, dove assumiamo sempre il punto di vista degli adulti, ci rendessimo conto che c'è un modo diverso di vedere la

realtà e la società che è quello dei bambini. In questo senso ci sono delle esperienze molto belle in tanti Comuni del nostro Paese per la costruzione di città dei bambini e delle bambine, tenendo conto del loro sentire.

In «Alice nel Paese delle meraviglie» l'autore Carroll ci fa capire con un'efficacia straordinaria che cosa significhi il punto di vista, raccontandoci come Alice vede il mondo quando è piccola e come, quando Alice è grandissima, quel mondo le appaia diverso. Ecco, vorrei che il Garante potesse far esprimere ed evidenziare il punto di vista dei bambini e delle bambine.

Da ultimo, voglio far riferimento all'attuazione dell'innovato Titolo V della Costituzione, quindi alla necessità forte di un legame con i territori, perché stiamo parlando di politiche aventi carattere territoriale, che vedono protagonisti le Autonomie locali, i Comuni, le Province, le Regioni, le associazioni di volontariato, culturali, ricreative, sportive e sociali: c'è un grande protagonismo nella società che deve essere valorizzato.

Per questo vedo con molto favore quello che tante Regioni hanno già fatto, con l'istituzione dei Garanti regionali, così come guardo con altrettanto favore il fatto che altre Regioni possano trarre impulso dall'approvazione del provvedimento al nostro esame, istituendo dei propri Garanti. Vedo inoltre positivamente il fatto che organismi analoghi possano essere costituiti da Comuni o da Province, perché il radicamento nelle comunità costituisce un elemento essenziale per il futuro dei bambini. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Carlino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G200. Ne ha facoltà.

BAIO (*Misto-APL*). Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, perché ritengo che giustamente e correttamente siano state già dette molte parole per presentare questo provvedimento, per cui non mi ripeterò, condividendo a pieno quello che è stato osservato dai colleghi che sono finora intervenuti, a cominciare dalla relatrice, senatrice Serafini.

Credo che con l'approvazione di questo disegno di legge oggi il Parlamento per un verso compia un atto dovuto, ma che faccia anche una scelta essenziale, perché sostanzialmente cristallizza a livello nazionale un'esperienza che è già maturata in molte Regioni (parliamo di 14 Regioni italiane), per cui per certi aspetti il Parlamento arriva un po' in ritardo. Nel contempo, però, questo disegno di legge è anche lo strumento per poter dare attuazione all'interno del nostro Paese alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia.

È significativo, com'è stato ricordato, che questo disegno di legge sia stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali qui in Senato, con un lavoro di ricomposizione e di cesura che ha visto il ritiro di molti emendamenti anche qui in Aula, proprio per cercare di lavorare insieme, rinunciando magari ad aspetti che alcuni di noi ritenevano

importanti ed essenziali, pur di conseguire questo risultato e, soprattutto, di raggiungerlo insieme, dando al Paese un messaggio positivo e di speranza. Il mio giudizio quindi è più che favorevole.

Anzi, mi permetto di dire che nella cultura in cui sono cresciuta ed anche nella cultura della forza politica che qui rappresento i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono considerati prioritari per il Paese e costituiscono elemento prioritario – speriamo sempre più e sempre meglio – per le politiche del nostro Paese.

L'obiettivo quindi è quello di istituire la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza: una figura terza che deve essere autonoma e che sarà chiamata a promuovere ad ampio raggio la tutela dei diritti dei minori e a vigilare sull'applicazione in sinergia con tutti gli enti che operano in questo settore. Io mi auguro – questo voglio dirlo abbassando il tono di voce, però, spero con autorevolezza – che questa figura non cada nelle morsa del burocratismo all'italiana. Altrimenti è come se avessimo perso un po' l'obiettivo per il quale stiamo lavorando e ci stiamo impegnando.

Mi auguro quindi che questa figura di garanzia sia anche in grado di intercettare i bisogni sia dei bambini e delle bambine, ma soprattutto della fase adolescenziale della vita che oggi si presenta come quella più problematica, e anche quella verso la quale alcune volte il mondo degli adulti non è capace di cogliere i segnali che il mondo adolescenziale ci offre, al punto che essi diventano delle vere e proprie patologie. Invece, l'istituzione della figura del Garante deve aiutarci anche a saper meglio discernere questa realtà che noi sappiamo essere – mi permetto di usare un termine forse eccessivo – un po' un buco nero all'interno della nostra società.

Il Paese ha bisogno di investire sull'infanzia e sull'adolescenza perché è un Paese che invecchia. I dati che ci ha fornito l'ISTAT sull'invecchiamento della nostra popolazione sono eloquenti, ma anche molto, molto preoccupanti.

Dobbiamo quindi avere – speriamo che ognuno di noi la abbia – la consapevolezza che si sta compiendo un passo importante perché la vera garanzia di tutela dei diritti dei minori, il vero riconoscimento delle pari opportunità di fanciulli ed adolescenti parte necessariamente da una politica di sostegno effettivo alla famiglia. Questo è l'altro tassello, che forse è quello maggiormente mancante all'interno del nostro Paese. E mi permetto di ricordare al ministro Carfagna, che ha dimostrato attenzione e costanza nel seguire passo passo questo disegno di legge, in rappresentanza del Governo, la necessità di mettere insieme le politiche per l'infanzia e l'adolescenza e le politiche per la famiglia, affinché ogni bambino abbia la possibilità, dopo la nascita, di continuare la sua crescita, il suo sviluppo ed anche l'avventura della sua vita proprio all'interno della famiglia.

Come si può infatti parlare di diritti dell'infanzia se in Italia le famiglie vivono in una situazione di affaticamento? Alcune volte questo affaticamento supera la soglia dell'umana tollerabilità. Le famiglie si sentono abbandonate dalle istituzioni, soprattutto se i nostri giovani troppo volte

vengono anche derisi. In fondo, i dati che l'ISTAT ci presenta dimostrano che nel 2010 la natalità è calata e ci sono state 12.200 nascite in meno rispetto al 2009. Nell'ultimo rapporto ISTAT, presentato il mese scorso, questo istituto di ricerca ha anche fotografato una realtà terribile. Un quarto degli italiani circa vive sulla soglia di povertà: le nostre famiglie, quindi, una parte consistente di esse. Questo è il tassello mancante. Io credo, quindi, che accanto alla figura del Garante, sia fondamentale dare attuazione ad una politica efficace per le famiglie, così da garantire loro non solo il minimo indispensabile, ma anche la possibilità di far crescere, di educare e di accompagnare i figli nelle scelte fondamentali della vita.

L'approvazione di questo disegno di legge, quindi, deve essere accompagnata da questa consapevolezza unanime e condivisa: che il nostro lavoro non deve fermarsi qui, che questo è un primo passo al quale dovrà affiancarsi, nel minor tempo possibile, una politica fiscale a sostegno delle famiglie e, quindi, un reale sostegno anche per i bambini. Il Presidente del Consiglio, proprio ieri qui in Aula, ha detto che non vorrà far pagare alle generazioni future le difficoltà del presente. Speriamo, quindi, che ci siano delle politiche conseguenti in questo senso.

Giuseppe Mazzini definiva la famiglia come la patria del cuore, e noi oggi dobbiamo tutelarla e garantirla appieno. Voglio chiudere con due affermazioni. Una la mutuo da un padre della nostra Repubblica, Alcide De Gasperi, quando, in un suo discorso a Milano nel 1949, diceva che «politica vuol dire realizzare». Noi oggi stiamo mettendo un tassello nella realizzazione, ma sappiamo che è solo un tassello di un *puzzle* più ampio.

Se, invece di parlare noi adulti, avessimo fatto parlare i bambini, loro forse avrebbero usato un linguaggio diverso dal nostro. Avrebbero usato delle parole, però ci avrebbero stupito. Speriamo che, anche attraverso questa scelta, i nostri figli, di oggi e di domani, possano continuare e, ancor meglio, stupirci. (*Applausi dai Gruppi Misto-ApI, PD e della senatrice Carlino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LNP*). Signor Presidente, siamo faticosamente arrivati, con un po' di ritardo, e pare che la fatica non sia finita, all'approvazione di questa legge... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non alterarvi, perché mi comunicano che alle ore 19 arriverà la presidente Mauro. Io dovevo interrompere la seduta alle ore 18,15. Le colleghe mi hanno pregato di proseguire ancora la seduta per altri 15 minuti, e io lo farò.

Purtroppo, anch'io avevo preso degli appuntamenti con alcune persone; una di queste è venuta da Palermo e perderebbe il volo. Quindi, per la parte che mi riguarda, io faccio del mio meglio, dopodiché i lavori si interromperanno e riprenderanno alle 19, se non è un problema per voi.

Se noi proseguiamo i nostri lavori, li completeremo entro stasera.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN-Io Sud). Ma stava intervenendo la senatrice Boldi!

ZANDA (PD). Signor Presidente, desidero solo sottolineare all'Aula, e naturalmente alla Presidenza del Senato, la necessità che venga garantita dalla Presidenza stessa la continuità della seduta. Credo che questo sia un dovere della Presidenza del Senato nei confronti dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, credo che sussistano problemi di salute che sono emersi all'improvviso. Ora, siccome capita molto spesso che si interrompa la seduta per mezz'ora, ripeto che alle 19 arriverà la presidente Mauro e, quindi, non vedo dove sia il problema.

INCOSTANTE (PD). Ma non si è mai vista una cosa del genere!

ZANDA (PD). Signor Presidente, non mi faccia interloquire su questo piano, perché la Presidenza del Senato ha una composizione sufficiente a garantire la continuità della seduta. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, lei ha ragione, da questo punto di vista, e sa che oggi io ho già sostituito un collega.

ZANDA (PD). Ma io sto parlando in modo generico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le ripeto che lei ha ragione. Questa mattina i lavori dell'Aula si sono poi interrotti, ma io avevo già dato la mia disponibilità al presidente Chiti per sostituirlo dalle 11 alle 13. Lei sa che fino ad oggi non si è mai verificato nessun inconveniente. Pertanto, non creerei adesso una questione, visto che è la prima volta che ciò succede.

D'altronde, interrompiamo i nostri lavori solo per mezz'ora e capita tante volte che si discuta fra di noi.

ZANDA (PD). Signor Presidente, non ne sto facendo una questione, ma mi permetta solo di sottolineare l'opportunità che la Presidenza del Senato organizzi i lavori in modo che la seduta possa svolgersi in modo continuativo, senza interruzioni.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, vorrei esprimere la nostra totale contrarietà a questa decisione della Presidenza. Condivido pienamente

quanto detto dal presidente Zanda e la prego di chiedere al presidente Schifani di garantire la possibilità di svolgere la seduta ininterrottamente.

PRESIDENTE. Sono delle regole di cortesia istituzionale. Io non capisco, il suo ragionamento mi sorprende veramente. Colleghi: è la prima volta che si pone un caso del genere, e sollevate questo argomento?

GIAMBRONE (*IdV*). Mi faccia finire l'intervento...

BOLDI (*LNP*). Presidente, veramente stavo parlando io.

GIAMBRONE (*IdV*). Non si tratta di alcuna cortesia istituzionale: qui si tratta soltanto di garantire i lavori dell'Aula. Questa mattina abbiamo anche sospeso i lavori in attesa che arrivasse il Ministro, che ringrazio per essere qui presente, e nessuno ha sollevato alcuna obiezione. Oggi ci troviamo nella condizione di sospendere l'Aula per mezz'ora, quarantacinque minuti o quello che sia, e credo sia assolutamente inaccettabile. Quindi, la prego di contattare il presidente Schifani affinché venga garantita la presenza di un Vice Presidente e si possano continuare i nostri lavori d'Aula. (*Applausi del senatore Pedica*).

PRESIDENTE. Collega, i rapporti di cortesia istituzionale, che ci sono sempre tra la Presidenza e i Gruppi, sono notori: è accaduto tante volte che i Gruppi, per una riunione di direzione...

GIAMBRONE (*IdV*). È inammissibile.

PRESIDENTE. Mi scusi, collega, voglio che resti agli atti di quest'Aula quanto sto per dire. È accaduto tante volte che, per improvvise riunioni di Gruppi parlamentari, determinate da situazioni politiche, si sia venuti incontro alle esigenze di chi sollevava questo tipo di problematiche. Ci troviamo di fronte ad un caso che accade per la prima volta, del tutto anomalo e improvviso. Avrei potuto comprendere le critiche se questo fosse stato un elemento ricorrente, ma è la prima volta in più di tre anni che si verifica un problema del genere: e si solleva un caso?

RUTELLI (*Misto-ApI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LNP*). Veramente stavo parlando io.

DIVINA (*LNP*). Presidente, non può dare la parola al senatore Rutelli: stava parlando la senatrice Boldi.

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo discutendo sull'ordine dei lavori. Non posso non dare la parola su questo argomento.

BOLDI (*LNP*). Ha tolto la parola a me!

PRESIDENTE. Non tolgo la parola a nessuno, lei parlerà dopo. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

RUTELLI (*Misto-ApI*). Signor Presidente, convengo con lei che occorra stabilire un criterio di rispetto reciproco e anche prendere atto, che nel caso subentri una difficoltà o un'emergenza, si possa e si debba convenire per il buon andamento dei lavori su un rinvio o su un aggiornamento. La notazione politica che le sottopongo riguarda però il complesso dell'attività del Senato. Penso non sia mai accaduto nella storia del Senato che di mercoledì pomeriggio non si trovino i Vice Presidenti, per il semplice motivo che i Vice Presidenti sono partiti perché l'Aula non vota. Cioè il punto fondamentale non è...

PRESIDENTE. Presidente Rutelli, non è vero che non si trovano. La presidente Mauro ha chiesto cortesemente di essere sostituita da me. Io ho dei problemi e ho proposto di sospendere i lavori per mezz'ora. Se voi la ponete in questi termini, il problema è risolto, perché continuo a presiedere io regolarmente, e ne parleremo in altro momento. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pedica, Fosson, Sbarbati e Vizzini*). Non lo ritengo però, ed è la mia opinione personale, un atto di cortesia istituzionale da parte vostra, questo sia chiaro, oltretutto su un provvedimento che mi sembra trovi tutti d'accordo. Quindi, resto veramente colpito da questo dato.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Signor Presidente, l'argomento che mi ero permesso di sollevare non riguarda il fatto che le si debba, sia a lei che ad un altro Vice Presidente che si trovi nella stessa condizione particolare, il gesto di cortesia e disponibilità ad accedere alla sua richiesta. Osservo che il fatto che si produce – essendo rientrato in Aula dopo esserne uscito e vedendo andare via i colleghi senatori – è che il mercoledì pomeriggio, così come il giovedì mattina, tipicamente giorni di lavoro e di votazioni, nel Senato della Repubblica sono ormai permanentemente giornate nelle quali non si lavora nell'Assemblea, perché non c'è attività legislativa, non c'è attività di indirizzo, non c'è attività nella quale il Senato deliberi.

Dunque, il fatto che vorrei sottolineare non è il dissenso su ciò che lei ha detto, cui affido invece consenso: vorrei lasciare agli atti però che i lavori del Senato, da ormai troppe settimane, sono non lavori. Il fatto che l'Aula è vuota e non si trovano senatori è emblematico, perché i membri del Senato che sono al loro posto, sono in Aula e votano; quelli che non sono in Aula non votano perché non ci sono. Come può vedersi, in Aula ci sono al massimo 80-100 senatori. Lo stesso discorso vale per il Senato nel suo complesso, perché il Senato è chiuso, il Senato lavora sempre meno e legifera sempre meno. Questa è la fotografia che emerge oggi, e tanto credo fosse necessario dire. (*Applausi dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD*).

PRESIDENTE. Presidente Rutelli, questa è una sua notazione politica. Come lei sa, l'Aula lavora secondo il calendario dei lavori che ho letto, proprio all'inizio della seduta, per la prossima settimana. Comunque, è un problema che non appartiene alla mia decisione in questo momento. Io seguo l'ordine del giorno che è stato concordato tra i Capigruppo o all'unanimità o a maggioranza.

Detto questo, voglio anche precisare che c'è un Presidente di turno d'Aula, che sono io fino alle ore 18,15; dopo sarebbe dovuta subentrare la presidente Mauro che ha avuto un contrattempo e mi ha chiesto amabilmente la cortesia di continuare. (*Commenti del senatore Rutelli*). Io avevo dei problemi, ma dato che voi non addivenite all'idea di sospendere per mezz'ora e continuare dopo con la trattazione del provvedimento fino all'approvazione, proseguiamo con i lavori.

VIZZINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti della senatrice Boldi e del senatore Divina*).

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per la decisione che prende e che consente ai nostri lavori di continuare; però vorrei intervenire anche perché, se mi è consentito, il senatore Rutelli ha detto alcune cose che non rispondono al vero. L'Aula del Senato registra oggi questo numero di presenze perché tutti sanno che oggi si voterà per alzata di mano una legge che è stata concordata all'unanimità, senza la necessità dello scrutinio elettronico. Non capisco perché dobbiamo affannarci a dare di noi stessi all'esterno l'immagine di cialtroni che stanno qua a non far niente, perché questa non è l'immagine del Senato della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Fosson e Garavaglia Mariapia*).

La ringrazio perché così continueremo e approveremo all'unanimità questo disegno di legge che risolve un problema importante per l'infanzia italiana. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

RUTELLI (Misto-ApI). Chi ha parlato di cialtroni?

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, ha ora facoltà di proseguire il suo intervento.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, siamo arrivati all'approvazione di questa legge che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Questo impegno l'avevamo formalmente preso in svariate situazioni, e me lo ricordo perché ho partecipato personalmente alla speciale sessione ONU sull'infanzia del 2002 dove tutti i Paesi presenti si erano impegnati a istituire l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. A questo punto, più di 40 Paesi al mondo hanno istituito con varie modalità questa figura: alla Svezia, che è stato il primo, se ne sono aggiunti molti

altri. Ricordo poi il lavoro che ha portato a questo testo di legge, che parte da molto lontano, perché già nella XIV legislatura era stato fatto un lavoro molto importante nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che è continuato nella XV e si concretizza adesso nella XVI legislatura.

Non starò a ripetere le molte cose dette dai colleghi e dalle colleghe. Credo sia importante rimarcare come venga messo al centro del provvedimento di legge il fatto che i bambini e le bambine sono fruitori di diritti.

Quale dovrà essere allora la funzione, che spero si concretizzerà dal testo, del Garante per l'infanzia? Avrà una funzione di promozione culturale, quindi sarà una leva per produrre un cambiamento culturale negli adulti che hanno responsabilità verso i bambini; una funzione molto importante di ascolto dei minori e dei loro rappresentanti che servirà per comporre i conflitti, ma anche per monitorare, in linea generale, le difficoltà con le quali i minori si trovano spesso a combattere. Parlo specialmente di quei minori che vengono allontanati dalla famiglia e accolti presso strutture d'affidamento, che sono particolarmente sensibili. E ancora, dovrà avere una funzione di ricerca per incrementare le conoscenze e trovare il sistema di uno scambio di buone prassi, così da fare un lavoro di rete anche con tutte le organizzazioni che si occupano di minori: la Commissione parlamentare, l'Osservatorio nazionale, il Centro di documentazione, l'Osservatorio per la pedofilia, il Comitato per i minori stranieri, il Comitato media e minori, il Comitato adozioni internazionali e l'Osservatorio sulla famiglia. Li ho citati tutti, perché, in effetti, un po' c'è – purtroppo – il dubbio che ci sia qualche difficoltà nello svolgimento di una funzione di rete che non sovrapponga competenze. Vedremo nella pratica se si riuscirà a far sì che non vi sia un'effettiva sovrapposizione di competenze, ma piuttosto una collaborazione per arrivare alla finalità che è, appunto, quella della tutela del minore.

È già stato citato un problema che penso il Garante contribuirà a risolvere: mi riferisco a quello della formazione. Voglio fare una notazione sul fatto che ritengo molto importante l'esperienza dei Garanti regionali. Le prime tre Regioni che hanno istituito il Garante sono le Marche, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (poi se ne sono aggiunte delle altre). È importante l'esperienza che è stata maturata nelle Regioni, anche perché sono poi sostanzialmente le Regioni che fanno il lavoro di programmazione di tutti gli interventi sul sociale. Quindi, bisogna assolutamente chiarire che i Garanti regionali non sono in una posizione di inferiorità o di dipendenza rispetto al Garante nazionale per l'infanzia, ma piuttosto in una posizione di assoluta collaborazione. (*Applausi delle senatrici Aderenti, Allegrini e Sbarbati*). Anzi, al momento, sono forse in grado di insegnare loro e di indicare la via da percorrere.

Mi auguro che questa figura possa influenzare positivamente anche tutta la discussione sulla riforma del diritto minorile. Sapete che si è posta anche nella XIV legislatura, e si pone ancora, un'importante questione sulla necessità di una riforma dei tribunali dei minori: se ne è discusso a fondo. Credo che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza possa rappre-

sentare una possibilità affinché non tutto quello che riguarda i minori debba essere giuridicamente risolto in un'aula di tribunale. Attraverso il lavoro che fanno anche i Garanti regionali si potrà dar luogo a quel tipo di giustizia mite, che non è per forza la giustizia amministrata nelle aule dei tribunali e basta. Questo credo che sarà un fatto importante.

So che sono stati presentati emendamenti (molti sono stati anche ritirati) e ordini del giorno. La speranza – lo ripeto – è che questo provvedimento porti all'istituzione di un'Autorità che sia competente, indipendente, capace e che serva allo scopo per cui viene creata. Diceva prima la collega che qualcuno ha parlato di solita Autorità garante: non sarà così, anche se – purtroppo – abbiamo delle esperienze di *Authority* che, nella sostanza, a poco servono e nulla fanno del lavoro che spetterebbe loro. Mi auguro che nel caso del Garante per l'infanzia e l'adolescenza non sia così. Termino l'intervento con questo auspicio. Ripeto: ho qualche dubbio, ma saranno la pratica e l'istituzione che dimostreranno se con questo testo abbiamo avuto veramente ragione. (*Applausi dal Gruppo LNP, PdL e delle senatrici Adamo, Carlino e Sbarbati*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G101, G102, G103 e G104. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, a parte il fatto che non mi viene in mente nessuna delle autorità che non starebbe svolgendo il proprio ruolo nel migliore dei modi, occorrerebbe magari fare il ragionamento inverso: noi abbiamo creato, seguendo il modello anglosassone, le *Authority*, ma purtroppo non abbiamo un modello anglosassone legislativo di riferimento, il che secondo me complica la vita alle *Authority* e anche ai cittadini che non possono godere in pari misura degli stessi diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, o comunque dei diritti umani.

Sicuramente, tra questi ci sono i fanciulli, che in questi ultimi mesi sono stati al centro di molti provvedimenti che abbiamo adottato, ma purtroppo – lo ricordava nel suo intervento anche la senatrice Incostante – non sempre la qualità delle politiche (in alcuni casi anche dei provvedimenti) ha dato l'esempio – visto che dell'esempio ci è stato detto occorre essere attori – di come il Governo voglia affrontare alcune questioni. Non è sicuramente il tempo di fare delle polemiche. Nel dibattito alla Camera e anche in Commissione qui al Senato alcune di tali questioni sono state sollevate, però credo che molti degli aspetti che hanno a che fare con i diritti del fanciullo debbano continuare ad essere tenuti sotto grande considerazione ed attenzione. E molto probabilmente, proprio perché si è adottata la decisione politica di arrivare finalmente, pur con venti anni di ritardo, all'istituzione di un'Autorità per l'infanzia, si tratta di vedere come nei prossimi mesi occorrerà – se occorrerà – prendere in considerazione quel che non va e applicare magari le buone prassi straniere e anche alcuni ulteriori miglioramenti delle istituzioni che andiamo a creare quest'oggi.

Con la senatrice Poretti avevamo presentato il disegno di legge n. 1855 che era un po' più aggressivo riguardo alle funzioni che il Garante avrebbe dovuto svolgere. Abbiamo cercato, allo stesso tempo, con quattro ordini del giorno, di affrontare alcuni degli aspetti che non sono riassunti nell'ordine del giorno G5.200, che pure abbiamo sottoscritto, perché evidenzia tutte le criticità che sono emerse durante i due dibattiti, con forse una piccola eccezione che poi dirò alla fine (non so se si potrà fare un minimo ulteriore emendamento al testo). Abbiamo presentato dunque quattro ordini del giorno per affrontare alcune questioni. La prima riguardava la giustizia minorile che, ahinoi, ancora una volta occorre rimettere sotto un cappello unico, riorganizzare nel migliore dei modi possibili, perché appunto i tribunali devono trattare i cittadini italiani – e non solo italiani – nello stesso modo. Vi sono molte proposte, tra le quali anche quella dell'ex ministro Castelli, che andavano in questa direzione e spero che i colleghi della Lega vogliano recuperarla per rimetterla all'ordine del giorno

Un altro dei nostri ordini del giorno prendeva in considerazione la modalità di revoca dell'adottabilità: anche questo è uno dei problemi molto gravi, che secondo noi resta. E ci sono delle proposte di legge che potremmo utilmente recuperare anche dalle scorse legislature, come – in particolar modo nella XIV legislatura quella dell'onorevole Biscardini, che con la senatrice Poretti domani ripresenteremo – e ve n'è una relativamente alle sentenze di condanna della Corte europea, che producono delle enormi sanzioni economiche per l'Italia sempre nei casi di adozione, ma non consentono la revoca dei provvedimenti di adottabilità. Il problema della risposta dell'Italia dal punto di vista normativo oltre che politico nei confronti delle sentenze della Corte di Strasburgo resta tutto, indipendentemente dalle dichiarazioni del Governo. Abbiamo la fortuna di avere però qualcuno nel Dicastero deputato a tali questioni, la ministra Carfagna che è con noi e che ha voluto seguire tutto il procedimento fin dall'inizio, che è molto sensibile alla questione. Occorre però che alcune posizioni relativamente alla giurisdizione internazionale siano condivise con altri Dicasteri, che non sempre sono inclini a prendere in considerazione ciò che ci viene detto da Strasburgo.

L'ultimo ordine del giorno, il G104, andava ad affrontare una questione molto delicata: i genitori tossicodipendenti in trattamento metadonico, per cercare di evitare che queste persone vengano considerate come dei tossicodipendenti «da strada» e quindi per non escluderle nei processi di affidamento dei minori a disposizione, o magari per recuperare il ruolo dei nonni – qualora vi siano – come persone alle quali poter affidare questi soggetti e quindi aiutare sia i bambini a rimanere con i genitori, sia i genitori ad intraprendere nel migliore dei modi possibili un percorso di fuoriuscita dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Nei mesi scorsi, sempre focalizzandoci sui diritti dei bambini, abbiamo adottato una legge, che purtroppo entrerà in vigore nel 2014, relativamente alle detenute madri, per andare incontro alle esigenze dei bambini. Speriamo, nelle prossime ore, di portare a termine la ratifica della

Convenzione di Lanzarote, che ancora una volta parla di minori. Alla Camera, in occasione dell'adozione della legge che includerà nel nostro ordinamento le norme contenute nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, il Governo si è assunto la responsabilità, con un ordine del giorno, di definire alcuni dei crimini che due settimane fa alla Camera non sono stati inclusi nel nostro codice penale. Tra di essi, ve n'è uno che ha a che fare con i bambini: più precisamente, si occupa dei bambini-soldato che sono resi schiavi e vengono fatti partecipare ai conflitti internazionali: uno dei casi di fronte alla Corte penale internazionale riguarda proprio i bambini-soldato nella Repubblica Democratica del Congo. Speriamo ancora una volta di includere quanto più possibile la figura dei bambini in tutti i provvedimenti legislativi delle prossime settimane.

Occorre però tenere presente una novità nel panorama internazionale: più interventi hanno riconosciuto come l'Italia sia un Paese a natalità pressoché zero, anche se negli ultimi anni si è avviato un percorso in positivo in questo senso. Lungi da me voler fare propaganda natalista, ma credo che chi nasce oggi in Italia, molto spesso nasce da genitori non italiani, non cittadini ma soltanto domiciliati, spesso neanche residenti. Occorre tenere presente che la debolezza di tali soggetti è ulteriormente aggravata dalla condizione dei genitori: ripeto, spesso non hanno neanche il permesso di soggiorno, anche se, di fronte alla nostra legge, i minori sono da trattare come gli altri.

L'unico piccolo emendamento, o comunque suggerimento, che mi sentirei di fare relativamente all'ordine del giorno G5.200 che abbiamo condiviso, in particolare ai punti *g*), *k*) e *l*), dove si parla di progetti di ricerca sulla situazione dei minori, dove si parla della possibilità di costituzione di parte civile in procedimenti penali e, nelle modalità di funzionamento presso l'Autorità garante, di una commissione consultiva, è quello di richiedere un'ulteriore particolare attenzione verso la condizione dei minori, dei fanciulli non italiani o comunque provenienti da genitori non italiani, perché possono avere ulteriori difficoltà nel vedere i propri diritti garantiti. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro Carfagna, noi teniamo tanto a questo provvedimento, perché tantissimi bambini in Italia e nel mondo sono e continuano ad essere vittime di violenza: bambini trascurati, maltrattati, usati, abusati. Bambini dall'infanzia negata in mille modi: negata da una società che propone modelli fuorvianti attraverso programmi televisivi inadeguati, a cui troppo spesso i bambini assistono in solitudine senza guida e controllo alcuno; negata dal fenomeno, ancora nel 2011, dell'abbandono scolastico; negata dall'utilizzo dei bambini da parte della criminalità organizzata; negata dal fenomeno del lavoro minorile; negata dagli abusi sessuali e dalla violenza fino all'assassinio e all'infanticidio; negata dalle guerre e dalla povertà; negata

dalle mutilazioni inferte a tante bambine. Purtroppo, l'elenco potrebbe continuare.

Il nostro Paese non è mai rimasto a guardare e, attraverso i provvedimenti dei diversi Governi, ha messo in atto tutta una serie di azioni per contrastare ogni tipo di fenomeno, affiancato dal mondo delle associazioni e dal mondo del volontariato. Ma di storie tristi che hanno come protagonisti i bambini se ne sentono ancora tante e lo sappiamo bene. Per un bambino i primi anni di vita sono fondamentali, così come sono fondamentali le esperienze dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono questi gli anni più importanti, che plasmano la sua personalità e la persona adulta di domani. I bambini che conoscono la violenza e la sofferenza, durante quelli che per tutti dovrebbero essere gli anni della spensieratezza, conservano purtroppo delle cicatrici indelebili per tutta la vita e molto spesso si trasformano, a loro volta, in adulti vessatori di altri bambini.

Come è stato ricordato più volte dai colleghi che mi hanno preceduto, sono trascorsi oltre venti anni da quando è stata approvata a New York la Convenzione sui diritti del fanciullo, con cui gli Stati firmatari – tra cui l'Italia – si impegnavano a garantire i diritti del fanciullo attraverso la creazione di specifiche istituzioni incaricate di vigilare sul suo benessere. Oggi anche l'Italia si mette alla pari con gli altri Paesi europei, in cui la figura del garante per l'infanzia esiste da tempo. Oggi stiamo discutendo in quest'Aula un disegno di legge che è stato già votato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento: si tratta sicuramente di un provvedimento di buon senso, che offre pieno riconoscimento alla figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, perché diventi finalmente una vera bussola per la salvaguardia dei diritti dei bambini. Si tratta quindi di un compito non facile e di grande responsabilità, perché esso deve tutelare i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti nel nostro territorio, di qualsiasi etnia e nazionalità siano.

Alla luce della grande assunzione di responsabilità di cui si farà carico chi andrà a ricoprire questa delicatissima funzione, altrettanta responsabilità è richiesta al legislatore nel licenziare la legge, che va a stabilire i requisiti richiesti, i poteri conferiti e le funzioni svolte dal Garante. Infatti, è vero che l'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità il disegno di legge, ma non prima di averlo fatto oggetto, con responsabilità, di un'approfondita analisi, che ha portato all'inserimento di molte modifiche, sicuramente migliorative, rispetto al testo presentato originariamente.

Proprio alla luce di quanto teniamo a questo provvedimento e della grande importanza che tutti attribuiamo all'istituzione di tale figura, permettetemi a questo proposito di aggiungere una nota rispetto alla necessità che anche questo ramo del Parlamento possa intervenire con un contributo concreto al perfezionamento del testo, ad esempio per quel riguarda il regolamento di organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante, che sarà adottato di concerto proprio con il Ministro per le pari opportunità. Si tratta di un contributo concreto, contenuto negli emendamenti presentati, che attiene alle importanti caratteristiche che il Garante deve possedere in termini di competenze specifiche e di comprovata moralità. Sicura-

mente egli dovrà essere una persona autorevole, ma disponibile al dialogo, non solo con le istituzioni ma anche con le associazioni e con i cittadini, come recita l'articolo 2 del provvedimento in esame. Solo prevedendo un Garante dell'infanzia che abbia tali caratteristiche si potrà davvero realizzare il dettato costituzionale e le convenzioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia.

Con lo stesso senso di responsabilità vigileremo e continueremo a vigilare perché ogni singolo requisito, ogni singola funzione e ogni singolo potere vengano rispettati. Infatti, se il disegno di legge al nostro esame dà attuazione al secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, che stabilisce, grazie alla grande lungimiranza dei nostri padri fondatori, che la Repubblica «protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», allo stesso tempo esso recepisce quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che ho citato in precedenza, sottoscritta a New York il 20 novembre del 1989. Non dimentichiamo poi che la stessa Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, prevede che gli Stati si attivino – ed è quello che sta facendo anche l'Italia – per la promozione e per l'esercizio dei diritti dei minori, attraverso appositi organi.

Cari colleghi, quella in discussione oggi in Aula è una legge di buon senso ed è un tassello fondamentale nella difesa dei diritti dei più deboli e dei minori. Certo, non bastano solamente buone leggi per cancellare un fenomeno subculturale; sono indispensabili, ma potrebbero non bastare, quindi non possiamo mai abbassare la guardia in tema di tutela dei minori da ogni forma di violenza, a partire dall'indifferenza che ne è spesso espressione. È necessario – lo sappiamo tutti, ma lo ribadiamo sempre – una cultura amica dei bambini, che li consideri soggetti pieni di diritto e non oggetto di sfruttamento e di mercificazione. Oggi non è più il tempo di battersi con la spada; è tempo di battersi – a mio avviso – a colpi di volontà politica, di precetti giuridici adeguati. Ed è anche importante che lo spirito, la coscienza e l'esperienza modellino le nostre azioni.

Grazie, signora Ministro, per il suo impegno in questa battaglia. Ringrazio anche la collega Serafini, relatrice sul provvedimento, la 1ª Commissione e le mie colleghe della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie per la bella pagina politica che oggi stiamo scrivendo e che sarà dedicata a tutti quei bambini che in modi diversi, per cause diverse e in luoghi diversi, si trovano ad avere in comune l'impossibilità di vivere la loro infanzia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, desidero ringraziare le senatrici e i senatori per i loro interventi, ma soprattutto per lo spirito costruttivo con cui hanno affrontato l'esame di questo provvedimento. Il testo, come è stato già detto, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, grazie ad un lungo lavoro che ha visto coinvolte tutte le forze politiche, di maggioranza di opposizione.

Pertanto, vorrei riconoscere all'opposizione il merito di aver contribuito alla redazione di un testo sicuramente migliore rispetto a quello che il Governo aveva varato in Consiglio dei ministri nell'agosto del 2008. Riconosco, inoltre, alle senatrici del Popolo della Libertà il merito di aver fornito un contributo importante attraverso un ordine del giorno che sollecita la stesura di un regolamento di organizzazione, che renderà sicuramente ancora più efficace l'azione del Garante per l'infanzia. Credo però che si possa riconoscere anche al Governo la volontà, manifestata sin dall'inizio del suo mandato, di battersi con serietà e convinzione per l'affermazione della tutela dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne e dei bambini.

Infine, desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione affari costituzionali e al suo presidente, senatore Vizzini, rinnovando il ringraziamento alla relatrice, senatrice Serafini, per il prezioso lavoro di coordinamento e di raccordo svolto per arrivare alla stesura di questo testo. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Credo che il risultato di oggi sia una doppia vittoria: da un lato colmiamo un vuoto normativo, rispondendo anche alle sollecitazioni dell'Europa e della comunità internazionale tutta, dall'altro lo facciamo superando le divisioni attraverso un testo che trova d'accordo maggioranza e opposizione. Per questo credo che oggi si scriva una bella pagina per il Paese intero, e in particolare per i diritti dei bambini italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DI NARDO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo sull'emendamento 3.0.200 e parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 2.0.200 e 3.200. Sulle proposte 3.0.201 e 3.0.202, esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla previsione che la partecipazione, a qualunque titolo, del Garante nazionale dei minori, nelle diverse sedi giurisdizionali, debba avvalersi del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura generale dello Stato. Su tutti i restanti emendamenti l'esame è rinviato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi relativi al disegno di legge in titolo e gli ulteriori trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'emendamento 3.0.204, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.203, nonché sull'emendamento 3.200 (testo 2), limitatamente ai primi tre commi. Ribadisce altresì, in relazione all'emendamento 4.250, la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressa sull'emendamento 3.0.201, relativa all'inserimento di una previsione secondo cui il Garante nazionale dei minori, negli interventi in sede giurisdizionale dovrà obbligatoriamente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, aventi contenuto di carattere generale. Alla luce della presentazione dell'ordine del giorno G5.200, sottoscritto da esponenti sia di maggioranza che di opposizione, chiedo ai presentatori se intendono mantenerli.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Ritiro l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PERDUCA (*PD*). Ritiro gli ordini del giorno G101, G102, G103 e G104.

ALLEGRI (*PdL*). Signor Presidente, a seguito di un accordo raggiunto, ritiro tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno a mia prima firma, i quali confluiscono nell'ordine del giorno G5.200.

BAIO (*Misto-ApI*). Anch'io ritiro l'ordine del giorno G200.

PRESIDENTE. Procediamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2631.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,50)

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.200, 2.100, 2.101 e 2.201 sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

L'emendamento 2.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno. Comunico che sono stati ritirati tutti gli emendamenti, nonché gli ordini del giorno G3.100 e G3.102.

Senatore Mazzatorta, intende ritirare l'ordine del giorno G3.101?

MAZZATORTA (*LNP*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Gli emendamenti 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202, 3.0.203 e 3.0.204 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, successivamente ritirati.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato l'ordine del giorno G5.200, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.200.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.200.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G5.100 è stato ritirato.

Passiamo all'ordine del giorno G5.101.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, signora Ministro, vorrei illustrare l'ordine del giorno G5.101, che tocca soltanto l'ubicazione della sede del

Garante dei minori. Con quest'ordine del giorno pensiamo più ai genitori che non ai figli. Roma soffre fortemente del pendolarismo, ed è un problema di cui si accorge quotidianamente chi attraversa il traffico delle sue strade. Questo dipende anche dal fatto che tutte le sedi delle pubbliche amministrazioni hanno sede proprio nel centro di Roma. A questo problema se n'è affiancato un altro, che è l'appetito degli immobilizzatori, che ne hanno indubbiamente approfittato: i costi degli affitti di un appartamento romano sono proibitivi per un lavoratore a stipendio fisso con una paga normale. Questo comporta che chi lavora a Roma si deve sobbarcare quotidianamente non pochi chilometri ed il flusso veicolare di chi entra e di chi esce da Roma comporta non pochi disagi per coloro che vi lavorano. Pertanto, pensare a decongestionare il traffico di Roma significa secondo noi soltanto fare il bene di Roma.

Venendo al punto, in tantissimi sistemi federati le sedi dei grandi uffici delle grandi amministrazioni dei centri di potere non sono tutte nelle capitali. Se prendiamo ad esempio la Germania, vediamo che Berlino non è sede della Corte costituzionale, la quale ha sede a Karlsruhe, così come un altro importante ufficio, l'ufficio brevetti, non ha sede a Berlino ma a Monaco di Baviera. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Quello che stiamo affrontando non è un problema di centro, di destra o di sinistra, ma di organizzazione dello Stato, al punto che, sebbene la Lega ne abbia fatto un tema proprio ed un principio per realizzare un federalismo compiuto, devo ricordare che Prodi già nel 1996 aveva parlato di capitale reticolare e faceva appunto riferimento al fatto che alcuni Ministeri potrebbero essere decentrati anche in sedi che non sono romane.

La Lega non è gelosa di questo, anzi, se altri condividono le sue posizioni, non può che gradirlo ed essere favorevole. Questo ordine del giorno chiede soltanto (nemmeno questo è strumentale, perché non chiede niente per il Nord) che la sede istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non sia ubicata a Roma, ma in una sede che potrà anche essere meridionale, di un capoluogo di Regione del Centro Italia, o potrà essere al Nord. (*Commenti della senatrice Carlino*). Questo è quanto chiediamo con quest'ordine del giorno, né razzista né nordico, che va assolutamente in senso federalista, come il precedente *premier* Prodi intendeva organizzare, ma non ha avuto il tempo di farlo, il suo modello istituzionale. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SERAFINI Anna Maria, *relatrice*. Signor Presidente, si tratterebbe per la verità di modificare il testo dell'articolo 5, che prevede che la sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia a Roma. Se posso permettermi, vorrei far notare al collega Divina che il provvedimento annette grande importanza all'attività dei Garanti regionali, ed inoltre è previsto dalla legge che la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia composta dai Garanti regionali.

Credo quindi che la sede dell'Autorità debba rimanere a Roma, come previsto dalla legge, perché, in caso contrario, si tratterebbe di modificarla; tuttavia, dal momento che riconosco l'importanza di quanto è stato sottolineato dal collega Divina, ritengo che la Conferenza nazionale potrebbe essere convocata di volta in volta nelle sedi dei diversi Garanti regionali. Ciò segnalerebbe il fatto che il Garante nazionale tiene presente sia l'azione comune, sia il fatto che i Garanti regionali sono parte fondamentale dell'azione del Garante nazionale.

Credo dunque che sia necessario distinguere la sede dall'attività del Garante, attraverso la convocazione della Conferenza nazionale: in questo modo si potrebbe forse venire incontro nel modo giusto all'esigenza manifestata dal senatore Divina. Ritengo pertanto che la sede dell'Autorità garante debba rimanere a Roma, perché altrimenti dovremmo modificare la legge e risulterebbe dunque vanificato tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme per poterla approvare questa sera. Tuttavia, le osservazioni svolte dal senatore Divina sollecitano una riflessione sul funzionamento complessivo dell'Autorità garante nazionale e sull'importanza del decentramento della sua azione.

Si potrebbe dunque inserire nell'ordine del giorno G5.200 relativo all'adozione del regolamento di organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante – sollecito in questo senso la senatrice Allegrini – la previsione per cui il Garante nazionale possa convocare di volta in volta la Conferenza nazionale in città diverse da Roma, e questo soprattutto ove si affrontino questioni che interessano direttamente un certo territorio, sia esso al Nord, al Centro o al Sud del Paese.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli presentatori dell'ordine del giorno in esame, non è che io sia più «impolitico» di altri, né particolarmente sprovveduto. In questi giorni la comunità nazionale attraverso i mezzi di informazione ha avuto modo di assistere – con rispetto, in maniera più o meno interessata, a volte con scetticismo – ad un dibattito sulla centralità logistica ed il significato politico dell'insediamento nella capitale d'Italia, piuttosto che in altri luoghi, di organi importanti della nostra Repubblica.

Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi per quale motivo questo tema, pur così importante e in grado di eccitare anche certe curiosità e sensibilità particolari, deve essere trasferito in quest'occasione su un argomento che, onestamente parlando, non si presta a questo tipo di accentuazione o di ottica. Noi stiamo varando un istituto che ha una sua peculiarità, una sua importanza e una sua finalità. Sinceramente potrei capire molto di più un dibattito come quello al quale stiamo assistendo su altri organismi, su altri enti e su altre strutture che si possono prestare logisticamente ad un discorso di questo tipo.

Inoltre, se ci fosse un problema di ingolfamento – per rifarmi al modo con cui l’ottimo collega ha inteso motivarlo – voi sapete quanto il modestissimo sottoscritto sia contrario all’ingolfamento in poche megapoli o in un solo punto di funzioni, strutture, uffici e servizi: per l’amor di Dio, non c’è uno più acceso di me sul decentramento. Tuttavia, se fosse solo un problema di accentramento, allora si potrebbe anche pensare di risolverlo in una città peri-romana, che «disingolfa» e che non deve essere necessariamente un capoluogo. Perché, infatti, dovrebbe essere necessariamente un capoluogo diverso da Roma? Potrebbe non essere per nulla un capoluogo: non vedo infatti l’attinenza dell’argomento con la questione di principio, che mi rendo conto – e rispetto questa posizione – può interessare i colleghi.

Vorrei pregare quindi gli onorevoli presentatori, una volta riaffermato il loro punto di vista, di ritirare questo ordine del giorno.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, trattandosi di un ordine del giorno, vorrei fare una proposta all’Assemblea. Proporrei di sostituire la parola «prevedere» con le altre: «valutare la possibilità di». In questo caso, rimettiamo ad una valutazione successiva la scelta di stabilire la sede, a Roma o altrove, scelta che naturalmente deve tener conto anche di eventuali oneri ulteriori. Quindi, il ricorso alla formula «valutare la possibilità di» ci permette di valutare eventuali costi aggiuntivi.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta la proposta del Ministro?

DIVINA (*LNP*). Accogliamo la proposta del ministro Carfagna, anche se vorrei ribadire alla relatrice che, leggendo e rileggendo il testo del disegno di legge, nessuno trova scritto che nella capitale, cioè Roma, debba avere sede l’ufficio del Garante dei minori. Chiusa questa parentesi, mi sembra una ragionevole proposta, quella avanzata dal Governo, che quindi viene accettata.

CURSI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*PdL*). Vorrei che restasse a verbale che non riesco a comprendere come si possa immaginare un ordine del giorno che preveda che la sede si faccia dovunque, ma con esclusione di Roma.

PRESIDENTE. La proposta mi sembra diversa, è stata modificata; quindi il dibattito è chiuso.

CURSI (*PdL*). Presidente, non mi sembra che il dibattito sia chiuso: dobbiamo votare.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo di un altro tema, senatore Corsi. Stiamo discutendo di un ordine del giorno che è stato modificato. Il Governo ha proposto una variazione della formulazione finale, nel senso che l'ordine del giorno, anziché prevedere tassativamente che venisse esclusa la possibilità di ospitare la sede dell'organismo nella città di Roma, fosse trasformato con il ricorso alla formula «valutare la possibilità». La variazione è stata accolta dal proponente, e quindi non apro il dibattito su questo argomento, che è superato.

CURSI (*PdL*). Presidente, vorrei esprimere la mia contrarietà all'ordine del giorno. Infatti, anche modificando il verbo «prevedere che», resta la sostanza fondamentale che non posso accettare, e lo voglio a verbale: il senatore Corsi, romano, eletto nella Regione Lazio, non può accettare questa convenzione *ad excludendum* di Roma!

PRESIDENTE. Ma non c'è più.

CURSI (*PdL*). Allora cosa significa «prevedere che»? Il Governo sbaglia a fare questo tipo di valutazione, quindi non sono d'accordo. Proponiamo Gallarate semmai! Eventualmente potrebbe essere una soluzione importante!

GASBARRI (*PD*). Bravo Corsi!

PRESIDENTE. Va bene, resterà a verbale. Essendo stato accolto dal Governo, per la Presidenza la vicenda dell'ordine del giorno è chiusa.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Presidente, mi permetto modestamente di sottolineare al gentilissimo Ministro che comunque non possono andare bene neanche le parole: «a valutare la possibilità di», perché il testo della legge è molto chiaro. Il testo della legge dice espressamente – lo sottolineo anche a lei, Presidente: «Fermo restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Questo significa che non ci possono essere ulteriori oneri, e che comunque la sede non è decisa adesso: non c'è scritto né Roma né Palermo. Allora «valutare la possibilità», rispetto a quello che è il testo cogente di un ordine del giorno, è ridicolo. Se vogliamo fare una concessione di questo tipo – non la voglio neanche definire – a un impianto che la Lega voleva in qualche modo introdurre, cioè, tutto sommato, poteva avere anche

un suo senso, visto l'intervento della senatrice Boldi che faceva prima rilevare come dalle Regioni, in tre Regioni si è già partiti, ci sono possibilità. Per carità! Però, oggettivamente, o una legge ha un senso, ed è cogente per quello che dice, o non lo ha, e non è cogente.

Ma allora, a questo punto, mettiamoci d'accordo. Se vogliamo fare delle regalie (chiamiamole così), facciamole; però, signor Presidente, non possiamo arrivare al ridicolo.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, io eviterei di trascinare su questo provvedimento, che ormai stiamo concludendo, e sul quale abbiamo lavorato per tanto tempo, una polemica, naturalmente con diverse opinioni, come si può ben pensare, sulla questione che è tanto di moda in questi giorni.

Io inviterei i colleghi della Lega a riflettere su un punto, che proprio rispetto a questo provvedimento mi pare un po' sbagliato, perché la vera questione dei Garanti è quella di avere una loro diffusione anche a livello regionale, con una rete dei Garanti regionali, ed avere un punto di coordinamento con uffici messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio: e, in questo caso, si può immaginare in quale posto tali uffici possano essere dislocati.

Io rafforzerei invece il punto dell'istituzione dei Garanti regionali, che trovo una misura molto importante perché, proprio nell'ottica del federalismo, della capacità e della potenzialità dei territori, questa rete va estesa. Quindi, non è il caso di pensare a un Garante nazionale che abbia sede in altre località, visto che in tali sedi si devono sviluppare i Garanti regionali.

Io chiederei, con un po' di buon senso, proprio su questo provvedimento, di evitare una polemica e una posizione che, magari, si potrà assumere su altri punti, ferme restando le opinioni che ognuno di noi può avere.

ALLEGRINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (*PdL*). Signor Presidente, io non ho avuto la possibilità di illustrare l'ordine del giorno G5.200, che mi sembra sia poi stato votato, e nel quale la senatrice Serafini chiedeva l'inserimento di quanto richiesto dalla Lega.

Colgo ora l'occasione per illustrarlo nei suoi tratti salienti, anche perché il problema posto dal collega della Lega, sulla scia di quanto diceva la senatrice Incostante, è stato, nell'esame della legge, esattamente il contrario, cioè quello di potenziare i Garanti regionali e di sancire la non subor-

dinazione gerarchica dei Garanti regionali rispetto a quello nazionale, il quale, comunque, rimarrebbe in una posizione centrale e, quindi, logicamente favorevole al raggiungimento della sede da parte di tutti, essendo notoriamente Roma equidistante da tutte le località d'Italia.

Detto questo, in realtà, nel nostro ordine del giorno G5.200 sono emerse tutte quelle criticità che, da parte dei senatori del PdL ma anche degli altri Gruppi, erano state rilevate, ma che non abbiamo avuto la possibilità di inserire attraverso emendamenti nel disegno di legge che ci era rigidamente arrivato dalla Camera.

Faccio adesso tali valutazioni perché poi, in dichiarazione di voto, farò altre considerazioni. Abbiamo voluto sottolineare la non subordinazione gerarchica dei Garanti regionali, e meglio definire le funzioni, di cui all'articolo 3, del Garante nazionale, cercando di dare un ordine e, in particolare, assicurandoci la possibilità che il Garante possa agire in giudizio. Nello specifico, al punto k) abbiamo impegnato il Governo a far sì che il regolamento preveda in particolare i criteri per cui il Garante può costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di minori e per intervenire *ad adiuvandum* nei procedimenti civili che, appunto, coinvolgano i minori, con una specifica assolutamente dettagliata.

Inoltre, ci è sembrato importante anche sottolineare come debbano essere date forme organizzate di comunicazione, affinché il Garante possa essere adito non necessariamente con il riferimento al numero 114, che era previsto nella proposta originaria di legge, e che è stato poi sostituito dal richiamo ad una serie di numeri verdi.

Molte altre cose noi abbiamo voluto dire. Per esempio, riguardo alle caratteristiche che il Garante deve avere, egli non deve appartenere neanche a sindacati, e non solo a partiti politici. E questo lo abbiamo posto come un requisito che deve essere presente al momento dall'accettazione della carica stessa.

La senatrice Spadoni Urbani ha chiesto, ed è stato recepito in questo ordine del giorno, che il Garante presenti un piano di lavoro.

Abbiamo anche tentato di regolamentare le modalità di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con i Garanti regionali, ma soprattutto abbiamo anche voluto chiarire il potere di ispezione e di vigilanza del Garante, un punto molto delicato perché si interseca con il lavoro della magistratura, delle pubbliche amministrazioni e della pletera di altri organismi che operano in questo campo. Infatti, il Garante dovrà cooperare con i servizi sociali, le amministrazioni regionali e locali e potrà anche fare progetti per la formazione professionale. In particolare, su richiesta della senatrice Baio, abbiamo anche previsto una formazione omogenea dei curatori speciali dei minori perché, se da un lato il Garante deve tutelare le specificità territoriali dei singoli garanti, dall'altro, deve assicurare un livello minimo di tutela dei diritti omogeneo sull'intero territorio.

L'auspicio più importante contenuto all'interno di questo ordine del giorno è che il Garante sia assolutamente autonomo, lontano dalla politica, e dotato di un'autorevolezza e un'indipendenza tali da consentirgli di ope-

rare nel massimo dell'autonomia, nonostante la sua sede sia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non vado oltre perché le altre considerazioni le svolgerò in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati*).

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Ritengo che l'ordine del giorno G5.101 (testo 2) presentato dalla Lega sia davvero strumentale. Secondo noi dislocare il Garante fuori dalla capitale, che è la massima istituzione, non è proprio fattibile ed è inutile, anche perché, come diceva la collega Serafini, abbiamo istituito i Garanti regionali, che sono gli organi davvero più vicini alle esigenze dei cittadini locali. Quindi, è inutile dislocare il Garante nazionale in una sede diversa da Roma.

Pertanto, il nostro orientamento nei confronti di questo ordine del giorno è estremamente negativo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metti ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui è stato presentato un emendamento successivamente ritirato dai proponenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento 6.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dà attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e

pone l'attenzione ai bisogni di tutti i bambini e degli adolescenti e quindi di tutti i soggetti in età evolutiva.

L'Autorità che il disegno di legge propone di istituire ha una posizione di indipendenza e un forte rapporto con il territorio, e per essa è prevista anche la consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, oltre che la partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU.

Il lungo dibattito che ha preceduto l'approvazione in prima lettura di questo disegno di legge ha comunque consentito l'individuazione di un punto di equilibrio nella costituzione di una figura centrale che tende alla promozione dei diritti di tutti i bambini e degli adolescenti, in sintonia con altre legislazioni europee.

Tutti i disegni di legge connessi a questo provvedimento fanno riferimento a convenzioni e a iniziative internazionali in materia di protezione dei minori: dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla sessione speciale dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, fino all'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato, articolo che afferma che le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.

Tutti questi provvedimenti invitano all'istituzione di quest'Autorità, che avverrà con l'approvazione, sicuramente unanime, del disegno di legge che istituisce, nell'interesse dei minori, un organismo che renda giustizia per gli abusi in danno dei bambini e per tutte le difficoltà di cui questi soffrono a tutt'oggi.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud. (*Applausi dal Gruppo CN e della senatrice Rizzotti*).

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il testo di questo disegno di legge, che istituisce l'Autorità garante dell'infanzia e su cui siamo chiamati ad esprimere tra poco il nostro voto, è il frutto di un lavoro che non ha evitato il confronto ma che, a differenza delle scene francamente non edificanti viste alla Camera, ha visto prevalere alla fine l'interesse generale sulle piccole dispute tra i Gruppi.

La cultura minorile italiana è stata affidata finora a numerose sedi che l'hanno presidiata, dalla giustizia minorile (intesa non solo come ma-

giustizia minorile ma anche come servizi del Ministero che le fanno da supporto) ai servizi sociali e alle comunità locali (che si sono attrezzati per garantire ai minori e alle loro famiglie i beni essenziali, i servizi di base); è stata affidata ai servizi specialistici, che hanno preso in carico situazioni delicate di bambini e di ragazzi in difficoltà; è stata affidata ad una elaborazione culturale e professionale delle sedi scientifiche e universitarie, che hanno fatto della cultura minorile italiana un fiore all'occhiello del nostro Paese.

Non ci nascondiamo tuttavia che da qualche tempo registriamo, se non una caduta, un allentamento dell'attenzione, poiché assistiamo a troppe situazioni nelle quali persone e gruppi economici senza scrupoli speculano sui bambini in tutti i modi leciti e illeciti, facendoli diventare oggetto o strumento di accumulazione economica o di insano piacere. Assistiamo anche con preoccupazione a fenomeni attraverso i quali i bambini assorbono comportamenti devianti, che vedono rappresentati nei mezzi di informazione. Spesso, infatti, in famiglie che hanno anche difficoltà a curare i bambini, questi vengono lasciati soli ed esposti di fronte alla televisione o ad Internet. Vi è un mondo che aggredisce i bambini, vi è un mondo che va anche oltre il proibito, per arrivare a violare i templi di serenità, di semplicità e di genuinità che sono i bambini.

È, quindi, necessario rilanciare la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti in tutti i suoi aspetti. Questo provvedimento legislativo avrebbe potuto e dovuto rappresentare un modo autorevole per rilanciare questa cultura. Noi abbiamo da sempre puntato in alto, e abbiamo sempre pensato all'Autorità garante, come ad un organismo autorevole, che abbia non solo la capacità di introdurre e di rilanciare l'aspetto culturale, che pure è di straordinaria importanza per il nostro Paese, ma che insieme abbia un qualche potere di intervento e di sanzione. Infatti, anche qualora l'Autorità si trovi a constatare che, per esempio, in certi ospedali i bambini ricoverati non possono stare con i loro genitori, o che nel mondo della scuola gli alunni nelle classi sono sovrabbondanti, o, ancora, che vi è una forte dispersione scolastica e non vi è la possibilità di prendersi cura singolarmente di tutti i bambini, può esclusivamente segnalare e non intervenire. Come pure quando in televisione o attraverso Internet vengono veicolate situazioni, immagini e modelli che sono distruttivi per il diritto dei bambini a vivere la loro infanzia e l'Autorità garante può al massimo segnalare, ma non sanzionare.

Forse avremmo potuto puntare ancora più in alto, sulla scia della positiva trasformazione del Garante in Autorità, decisa alla Camera. Non si trattava solo di una questione nominalistica, ma di una questione di effettività di intervento ed effettività di poteri, anche di vigilanza e sanzionatori. Si era orientati verso un modello di organismo forte ed autorevole, in grado di bilanciare l'intrinseca debolezza dei bambini, che assorbono tutto dagli adulti, non hanno potere di voto, non hanno potere di rappresentanza politica: semplicemente non hanno potere e non hanno capacità! Ecco perché è necessaria un'Autorità ed ecco perché ci vorrebbe un organismo forte, con reali possibilità di intervento.

Tuttavia, è necessario dire in tutta onestà che in questo provvedimento sono state accolte alla Camera numerose altre proposte dell'Italia dei Valori e, tutto sommato, è stato accolto il nostro impianto. Ricordo alcune questioni: la garanzia dell'indipendenza dell'Autorità da tutti i partiti politici; l'attribuzione all'Autorità del potere di vigilanza e di segnalazione, che rende più penetrante la capacità di intervento; la possibilità di chiedere accessi e ispezioni; la Conferenza dei garanti regionali.

Già solo il semplice fatto che nel disegno di legge i destinatari della tutela siano indicati come persone di minore età, e non più come minori *tout court*, non è solo una questione lessicale. Il punto è essenziale: da 0 a 18 anni si è persone di età inferiore a quella che dà ingresso alla più ampia e completa gestione dei propri diritti, ma non si hanno diritti minori rispetto a coloro che tale età hanno già compiuto. Questa Autorità è in sintonia con i cosiddetti principi di Parigi e quindi ha quei requisiti di indipendenza e di autonomia che si sostanziano in poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa, assenza di vincoli e di subordinazione gerarchica e sede propria. Tra le sue competenze, c'è quella di promozione del diritto convenzionale europeo e nazionale in tema di diritti delle persone minori di età, di diffusione di buone prassi e protocolli di intesa elaborati dalle Autorità, dagli ordini professionali e dalle amministrazioni.

Il testo attuale non contempla modifiche rispetto al testo della Camera: i Gruppi dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico (che sempre, insieme alle associazioni, ai magistrati, alle associazioni dei pediatri, hanno lavorato a favore di una politica di promozione e di tutela dell'infanzia) hanno scelto responsabilmente, apprezzando anche l'impegno del ministro Carfagna, di presentare un unico ordine del giorno al fine di favorire la rapida approvazione del provvedimento. E qui permettetemi di ringraziare sentitamente la relattrice, senatrice Anna Maria Serafini, che si è molto impegnata in tal senso per raggiungere questo risultato.

Naturalmente noi non dimentichiamo che il Governo ha affossato le politiche per la famiglia e ha penalizzato Comuni e Regioni (e dunque non ha certo aiutato i minori, né le loro famiglie), tuttavia consideriamo questo disegno di legge un piccolo rimedio a un *vulnus* pure molto grande. Siamo certi che questa Autorità aiuterà tutti coloro che si battono perché il diritto delle persone minori di età, di qualunque etnia esse siano, prevalga.

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché, grazie al nostro lavoro, pensiamo di consegnare all'Italia, con circa 50 anni di ritardo rispetto al Nord Europa, un provvedimento tutto sommato ben fatto, perché riconosciamo che l'infanzia e le politiche per l'infanzia hanno un valore straordinario e meritano davvero un impegno che sappia andare oltre le ragioni della contingenza politica. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e del senatore Astore*).

* SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signor Presidente, onorevole Ministri, colleghi, finalmente anche il nostro Paese, a distanza di più di 20 anni dalla Convenzione di New York e di parecchi anni da quella di Strasburgo, rispetta il nostro dettato costituzionale, nonché i precetti contenuti nella Convenzione di New York.

Anche noi ci dotiamo di una legge che istituisce questa figura importantissima: un Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dovrà lavorare a livello nazionale ed internazionale, poiché oggi i confini dei diritti dei bambini e delle bambine e dei giovani adolescenti non è possibile recintarli dentro l'angusto perimetro nazionale anche per le opportunità che i nostri bambini e i nostri giovani hanno di accedere ad un mercato molto più ampio di relazioni culturali, di relazioni sociali e di relazioni emotive attraverso i nuovi sistemi di comunicazione (vedi Internet e quant'altro) che li mettono nella possibilità oggettiva, anche sfuggendo al dovuto controllo dei genitori e di quanti devono interessarsi di loro, di compiere queste esplorazioni del mondo, che spesso non sono del tutto controllabili e possono anche portare a delle devianze o costituire pericoli oggettivi.

Il Garante avrà delle grandi potenzialità di intervento, avrà una grande responsabilità che dovrà condividere con la rete nazionale dei garanti, dovrà lavorare in stretta connessione anche con il Ministro per le pari opportunità oltre che con gli altri Ministeri e la Presidenza del Consiglio, dovrà lavorare soprattutto con le organizzazioni non governative che in questi anni hanno prodotto una mole di lavoro, una mole di dati che sono nella nostra disponibilità, per affrontare un delicato problema, Presidente, che negli anni '70 teneva banco ovunque e dappertutto. I problemi dell'infanzia e dell'adolescenza venivano studiati dai nostri pedagogisti a livello nazionale ed internazionale e la politica se ne faceva carico nei programmi di studio; da troppi anni questo non avviene più.

Pertanto, ben venga che il Governo con il Ministro Carfagna si è fatto carico di presentare questo disegno di legge; ben venga che la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza abbia apportato un proficuo, profondo contributo in particolare tramite la relatrice, la senatrice Serafini, ma anche con l'apporto di tutte le rappresentanti e di tutti i rappresentanti della commissione. Si veda al riguardo l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Allegrini, che fa giustizia di una dimenticanza, quella che il regolamento che il Garante propone – all'attenzione – della Presidenza del Consiglio venga fatto di concerto con il Ministero per le pari opportunità. Questa era una lacuna della legge; mi auguro che, inserita semplicemente in un ordine del giorno, non sia presa sottobanco, ma che diventi vincolante. Sta a lei, Ministro, portare avanti questo discorso, perché è nel suo interesse, ma è soprattutto nell'interesse dei nostri giovani e dei nostri bambini.

Credo che un lavoro che è durato diversi anni, di cui la senatrice Anna Maria Serafini si era fatta carico in precedenza come Presidente

della Commissione, che oggi la Presidente della Commissione attuale ha portato avanti insieme al Ministro, sia un lavoro ottimo, perché finalmente ci mettiamo in regola con il resto d'Europa e con il resto del mondo.

Si parla di infanzia violata, di infanzia violentata, di diritti negati. Io voglio semplicemente ricordare che continuiamo a dire minori, perché è giusto (qui ho sentito dire di tutto di più), ma il discorso del diritto soggettivo perfetto del minore è diritto soggettivo perfetto del minore in quanto minore, in quanto va detto che esiste una maggiore età e una minore età. Questo non significa che, essendo minore d'età, il bambino o l'adolescente abbia diritti minori o diritti di un altro tipo, di serie B; significa che va considerato nella specificità della minore età, altrimenti non ci sarebbe bisogno del Garante. Se c'è bisogno di un Garante, è evidente che è considerata la minore età e non dobbiamo far finta che non esista. Esiste ed è proprio per questo che ha bisogno di accorgimenti legislativi che vadano nel senso del rispetto dei diritti soggettivi perfetti.

Signor Ministro, apro una parentesi: spesso nei provvedimenti legislativi e – anche in questa legge – si scrive «senza ulteriori oneri per le finanze dello Stato». Il diritto soggettivo perfetto che riguarda un minore, giovane o bambino, è perfetto in sé; ma diventa imperfetto quando lo recitiamo dentro il discorso «senza oneri aggiuntivi». Le politiche per l'infanzia hanno dei costi: o ci si fa carico di questo oppure continuiamo a menare il can per l'aia dicendo delle bellissime cose, proponendo anche delle meravigliose leggi, che poi non vengono attuate fino in fondo.

Mi auguro che ci sia la consapevolezza, la forza e il coraggio di essere determinanti in quello che qui è stato scritto, perché ce n'è assolutamente bisogno. Un esempio per tutti, Ministro: in questi giorni stiamo assistendo al caso di siti Internet per bambini che spiegano come si costruisce una pillola di droga, dicendo quali sono le componenti e le sostanze da mettere insieme, facendo «il piccolo chimico». In questo modo, i bambini sono in grado di confezionarsi la pillola di droga, di smerciarla e darla ai loro coetanei. Su questo ci sarà bisogno di intervenire, sì o no?

Occorrerà mettere insieme una rete di protezione che, attraverso delle politiche attive del Ministero, del Consiglio dei ministri, del Garante per l'infanzia, faccia un discorso di prevenzione e poi anche di tutela e di garanzia affinché i diritti dei bambini e degli adolescenti a crescere sani (tutela della salute), a crescere istruiti (tutela dell'istruzione), a crescere educati nel seno di un ambito familiare o, se la famiglia non c'è, anche in un ambito sostitutivo della famiglia, con tutte le garanzie che ciò deve comportare, siano effettivamente resi tali.

Diversamente, facciamo solo dei bei discorsi, ma poi non arriviamo a conclusioni che possano costituire una risposta ai drammatici problemi che oggi ha il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, che è usato, bistrattato, utilizzato dai *mass-media* in tutti i modi possibili e immaginabili, che è usato dalla pubblicità e dalla rete in una maniera così violenta che fa terrore. Dobbiamo riuscire a porre un argine a tutto ciò: altro che violenza sull'infanzia, altro che infanzia negata! L'infanzia è «usata» a tutti i li-

velli, ed essere usati significa essere cancellati come singoli, come entità di persona umana che ha diritti in quanto tale.

Maria Montessori – lo voglio ricordare a tutti – definiva il bambino come un embrione spirituale di quello che sarà l'uomo, con tutta la sua carica di essere umano, fatto di carne, ossa e intelligenza, cuore e passione, frutto del suo rapporto genetico con i propri familiari, ma frutto anche di un contesto ambientale che può essere determinante in modo positivo, ma anche in modo aberrante per la sua crescita di futuro cittadino.

La figura del Garante con questa legge istituita si raccordi, come ha ben sottolineato la senatrice Boldi – con garanti regionali che hanno lavorato bene nelle Marche, in Veneto, in Lombardia, perché quel patrimonio di conoscenze è prezioso per mettere in moto un'attività che funzioni bene (non ci si può dimenticare di quanto è stato fatto in passato) attraverso la rete, che si sintonizzi bene sul territorio con le organizzazioni non governative, che lavori con la commissione e con il *forum* che è stato inserito molto appropriatamente, affinché possiamo uscire da una politica di stallo, ancorché sensibilizzata ma *per spot*, e ci sia una regia e un progetto unitario. Oltre alla conferenza nazionale e al piano di lavoro, ci devono essere dei progetti, delle finalità, degli obiettivi da raggiungere: anche cose semplici, ma una alla volta per favore realizziamole! (*Applausi dal Gruppo PD, dei senatori Vizzini e Peterlini e dai banchi del Governo*).

ADERENTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, oggi in quest'Aula ci accingiamo ad esprimere un voto importante. Finalmente con questo voto anche nel nostro Paese verrà istituita l'importante figura istituzionale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una figura che – è necessario ribadirlo – è presente in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Per la condivisione unitaria di questa giornata parlamentare voglio ringraziare tutte le senatrici e tutti i senatori, oltre che il Governo, per essere riusciti ad addivenire a questa importante votazione.

Il Gruppo della Lega Nord ha presentato un ordine del giorno affinché l'istituzione del Garante nazionale non comprometta in alcun modo il lavoro già avviato dalle comunità regionali. È infatti necessario che queste realtà, già operative sul territorio regionale, continuino a svolgere i loro compiti, operando con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, coordinamento e collaborazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali, soprattutto al fine di salvaguardare le specificità dei singoli territori in ragione delle caratteristiche sociali degli stessi. Questo ordine del giorno è stato accolto.

Al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave

sottosviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati. In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli; le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio; sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare.

Per questo rinnovo ancora una volta la gioia di dire che oggi, finalmente, abbiamo una legge che istituisce l'Autorità garante, che tutela i diritti di tutti i minori.

Inoltre è importante ricordare come i problemi dell'infanzia, nel mondo industrializzato, segnalano un acuirsi dovuto anche all'ondata dei flussi migratori clandestini. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di estrema fragilità e povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale, all'utilizzo ai fini di microcriminalità. Il tema dell'immigrazione e dell'integrazione deve essere affrontato con determinazione, con chiarezza, senza ipocrisia e con grande senso di responsabilità.

Infondere un impegno senza tregua nel contrasto di questi fenomeni deve essere una priorità per tutti noi che siamo stati chiamati a rappresentare i cittadini in Parlamento. Pur consapevoli, infatti, da un lato, che le leggi da sole non saranno sufficienti a risolvere questi problemi, dall'altro lato, sosteniamo che proprio grazie all'introduzione di misure di prevenzione e di programmi mirati e all'impiego di adeguate risorse finanziarie, sarà possibile continuare a sperare di giungere ad una maggiore tutela dei diritti dei minori.

I punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia debbono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola sono certamente i primi ambiti in cui i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione.

Il Gruppo parlamentare della Lega Nord è convinto che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, organo monocratico, non soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, con il potere di verificare l'applicazione e l'osservanza delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali e di attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la promozione di specifici interventi in materia, rappresenterà uno strumento importante per il contrasto di quelle violazioni dei diritti fondamentali di cui i minori sono vittime.

La Lega Nord conduce da anni una battaglia finalizzata alla difesa delle identità culturali e territoriali e dei valori tradizionali e da quando ha assunto la corresponsabilità del Governo del Paese ha sentito, se è possibile, come ancor più irrinunciabile l'esigenza di difendere la famiglia e i diritti dei minori, non a parole ma con atti e scelte politiche chiare.

Ci riteniamo anche soddisfatti che il Governo – e qui ringraziamo in modo particolare il ministro Carfagna – abbia deciso di valutare la possibilità di prevedere che la sede istituzionale del Garante nazionale per l'infanzia possa essere stabilita in una città, capoluogo di Regione, diversa da Roma. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Per questi motivi, annunciamo con convinzione il nostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e CN-Io Sud. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico esprime piena soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento e ringrazia le senatrici e i senatori che si sono impegnati, la relatrice Anna Maria Serafini per l'impegno che ha mantenuto su questo tema per molti anni, nonostante ogni traversia, e la ministra Mara Carfagna, che con intelligenza e competenza ha lavorato in questa direzione.

Si è trattato di un dibattito colto, devo dirlo, anche se è strano per un provvedimento che, probabilmente, quest'Aula non è riuscita ad apprezzare fino in fondo, visto il numero dei partecipanti, per quello che significa.

Vorrei riprendere soltanto una questione, che mi sembra la più importante fra tutte. L'approvazione di questo provvedimento non è soltanto l'adempimento di un obbligo internazionale e non è soltanto il compimento di un sistema istituzionale che già vede la presenza del garante per l'infanzia in tante Regioni e amministrazioni locali, ma è qualcosa di più. Lo ha detto la senatrice Serafini, e anche altri interventi hanno ripreso questo tema. Nel nostro codice civile si parla ancora di minore emancipato: la parola «emancipato», che come tutti sanno deriva dal latino, dalle parole «ex» e «mancipium», sta ad indicare l'uscita dalla *manus* del *pater familias*. Ci si riferisce dunque al *mancipium*, che si estendeva a tutti i nati nella famiglia e anche agli schiavi. In questa concezione, che è ancora presente almeno nella sua forma linguistica nel nostro codice civile, si allude ad una minorità dei soggetti che non hanno compiuto i 18 anni che è stata, nel corso delle diverse legislature, dell'avanzare della stagione dei diritti che ha investito profondamente il nostro ordinamento, a poco a poco erosa.

Oggi ragioniamo di minorenni e non più di minori. È cambiata anche la denominazione del tribunale specializzato, diventato «tribunale per i minorenni» e non più «tribunale per i minori», come era in origine, perché è andata affermandosi un'idea che oggi accompagna l'attuazione del principio di uguaglianza in moltissimi luoghi del nostro ordinamento e con riguardo a soggetti diversi, che è quella appunto che si misura sull'individuo. Oggi ragioniamo di individuo minore e non più di soggetti che appartengono alla famiglia. Per questo è stata molto opportuna la citazione

fatta dalla senatrice Serafini nella sua relazione nel momento in cui ha letto i versi di Gibrán, perché è esattamente così: i minori non sono più soltanto figli.

Io, credo che l'attenzione che noi oggi riserviamo e che il nostro ordinamento riserva ai bambini, alle bambine e agli adolescenti, dovremmo tenerla come preziosa, anche in vista del lavoro che ancora ci aspetta, che probabilmente può sembrare altro rispetto a quello che è stato compiuto in questi mesi su questo testo, ma che invece deve partire dallo stesso punto di arrivo. Mi riferisco alle politiche giovanili, che troppe volte, troppo spesso, nella nostra famiglia, nella nostra cultura e nel dibattito politico sono ancora misurate rispetto ai giovani figli. Noi, invece, dobbiamo misurarci con soggetti con individualità piena e la loro uguaglianza dobbiamo assisterla con misure che la traducano nelle pari opportunità di accesso alle risorse economiche, culturali, di diritti sociali.

Ora, in tal senso questo punto rappresenta un traguardo prezioso del nostro ordinamento e dovremmo cercare di non dimenticarlo, di non lasciarlo trascorrere, come se esso potesse essere confinato soltanto a questa occasione importantissima, facendone invece un'acquisizione piena del modo con cui trattiamo tali questioni. Peraltro non è un tema nuovo. Il dibattito politico l'ha conosciuto tante volte e ancora oggi lo riconosce tutte le volte in cui, per esempio, si misura con le politiche fiscali, che fanno fatica a organizzarsi intorno ai soggetti e ad essere misurate in ragione della capacità di promozione che hanno di quei soggetti. Mi riferisco alle politiche fiscali per la famiglia, che noi riteniamo essenziali e fondamentali, ma che non devono mai trascurare il fatto che possono trapassare il dato della promozione delle individualità, dell'autonomia delle individualità e della libertà degli individui.

In conclusione, voteremo in maniera convinta a favore di questo provvedimento nella consapevolezza che esso rappresenta una delle poche occasioni in cui il Senato ha saputo trovarsi intorno a un tema e a un impegno comune. In questo senso è una buona prassi, come si direbbe in linguaggio europeo.

Mi auguro che la lezione che è venuta da questo testo la teniamo a mente anche in vista del lavoro futuro che svolgeremo sul tema dei giovani del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, PDL, IdV, del senatore Astore e dai banchi del Governo*).

ALLEGRINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (*PdL*). Onorevoli colleghi, ringraziando il Gruppo per l'onore concessomi nel dichiarare a nome del PDL il voto favorevole sul disegno di legge che, con l'odierna approvazione, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, non voglio esimermi da alcune considerazioni di ordine metodologico.

A nessuno sarà sfuggito come, in questa Aula, si sia ritenuto, da parte mia e di autorevoli colleghi del PDL e non solo, di dare un contributo al miglioramento del testo che la Camera ha inviato al Senato, coscienti del lungo lavoro svolto, dal 2009 ad oggi, dall'altro ramo del Parlamento, alla ricerca di equilibri e mediazioni, stante la originaria divergenza tra i punti di vista di maggioranza ed opposizione, ma altrettanto consapevoli che la discussione strozzata presso la Commissione affari costituzionali del Senato, in periodo preelettorale e con un unico relatore di opposizione, non avrebbe reso giustizia a tutti quegli apporti di colleghi della maggioranza che da anni lavorano al tema con competenza, relazionandosi alle realtà sociali che in questo campo operano, proponendo soluzioni normative, le più varie, che certamente non meritavano di essere accantonate *a priori*, fornendo prudenti valutazioni tecniche su un tema che ci appassiona e ci inchioda a responsabilità che devono essere da tutti condivise.

Accettiamo quindi, per senso di responsabilità, a questo punto della legislatura, l'idea che i nostri contributi migliorativi vengano fatti propri dal Governo, che si impegna a recepirli nel regolamento per il funzionamento dell'Autorità garante, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche se alcuni dei temi posti sarebbero stati più propriamente definiti in sede normativa e non in sede regolamentare.

Diamo quindi atto a lei, ministro Carfagna, di aver voluto in ogni modo conseguire il risultato positivo dell'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che questo Governo, con il contributo di tutti, può oggi iscriversi come tanti altri positivi provvedimenti a favore e a tutela dei soggetti più deboli e meritevoli dell'attenzione della società.

Realizziamo oggi un sogno che comincia nei 1989 – come è stato tante volte in discussione ricordato – fatto di disegni di legge, discussioni, audizioni, mozioni parlamentari, emendamenti, *stop and go* ai quali oggi poniamo la parola fine, determinando nel contempo l'inizio di una nuova storia.

La figura che si delinea è quella di una istituzione con poteri ampi che – ci auguriamo – non confligga mai con le tante realtà che ruotano attorno al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ed anzi ne costituisca il naturale completamento e, dove necessario, coordinamento. Questo è il motivo per il quale i colleghi senatori di più lunga ed ampia esperienza sul tema consigliavano un *work in progress*. Facile è dare competenze e poteri, molto più difficile è togliere o dirimere i conflitti.

Non sarà così – vogliamo crederlo – visti i soggetti cui è rivolta la tutela, ma certo è che colui o colei che andrà a ricoprire questo ruolo avrà puntati i riflettori di tutta la comunità italiana che, pure in sede regionale, si è già organizzata con la istituzione e la nomina dei garanti regionali.

Con estrema onestà credo che, alla luce della istituzione di questa nuova figura, una valutazione vada fatta sul rinnovando ruolo della Commissione bicamerale per l'infanzia e che in un prossimo futuro si debba ipotizzare una Commissione per l'infanzia in ciascun ramo del Parlamento – così come già avvenuto nel corso della XIV legislatura – che abbia po-

tere legislativo, oltre a quello di indagine, promozione e controllo proprio della Bicamerale attualmente in essere.

Credo che il merito di questa legge che ci apprestiamo a votare sia quello di aver delineato, nell'indipendenza e nell'inoppugnabile professionalità ed esperienza, il profilo del Garante italiano per l'infanzia: in una parola la indiscussa autorevolezza che dovrà caratterizzare la figura di un Garante che avrà il compito di relazionarsi non solo alle istituzioni dello Stato italiano, ma anche a quelle internazionali.

Quale organo monocratico (e nominato) dovrà essere un soggetto capace della massima indipendenza ed equilibrio. Dovrà anche essere una figura capace della più grande sensibilità che si richiede a chi avrà poteri di vigilanza, in alcuni casi di verifica e controllo; che potrà intervenire in giudizio a favore dei minori; che dovrà collaborare, senza invaderne la competenza, con i garanti regionali che non sono ad esso gerarchicamente sottoposti; che dovrà affrontare il tema dei livelli minimi di tutela dei diritti del fanciullo e dell'adolescente (in tema di salute ed educazione, per esempio), propri di un territorio non omogeneo come quello italiano, monitorando e ricercando soluzioni a problematiche che vanno dalla dispersione scolastica, all'abbandono, sottrazione e maltrattamento di minori, alla disgregazione familiare, all'interferenza dei media nella formazione e nell'educazione del fanciullo, a piaghe emergenti quali bullismo, alcoolismo e droga, *baby*-accattonaggio, lavoro minorile, integrazione di minori stranieri, pedopornografia e prostituzione minorile.

Il Garante avrà insomma un ruolo di difesa del fanciullo e dell'adolescente nella società in tutti quei casi in cui la difesa delle tradizionali agenzie appare flebile, debole, non sufficiente, anche se parliamo di genitori.

Tutto ciò in un ordinamento giuridico, quale quello italiano, in cui i diritti, e aggiungo gli interessi, dei minori sono al centro della tutela accordata dal diritto penale e civile, in una società in cui la vita, i tempi, gli spazi purtroppo non sono affatto a misura di bambino.

Cari colleghi, a differenza di quanto mi ispirerebbe la mia personale sensibilità, non voglio dar fondo a citazioni, retorica, aneddoti ma mantenere questa dichiarazione di voto nei termini della lucidità e della essenzialità che è richiesta in queste importanti, delicate circostanze.

Questo provvedimento, è di tutta evidenza, non nasce infatti sulla spinta dell'emotività ma è frutto di un ragionamento al quale io intendo anche in queste ultime battute dar seguito.

Il Garante dovrà avere un ufficio che funzioni; dovrà avere le risorse; dovrà guardarsi dalla politica e dai suoi tentacoli. Dovrà anche ed in primo luogo denunciare tutte quelle incrostazioni alla fine dannose, di progetti naufragati, di risorse malgestite, o di palese incompetenza ed autoreferenzialità che la più bonaria indulgenza ha contribuito a determinare perché a chi agita la bandiera di difensore o amico dei bambini tutto è successo.

Non è così: i bambini, e in questo momento storico più che mai gli adolescenti, hanno bisogno di qualità e di interventi mirati e qualificati.

Nutro profonda fiducia sulla futura indicazione che, come la legge prevede, i Presidenti delle Camere vorranno dare al Presidente della Repubblica per la nomina del Garante sintetizzando nella qualità il punto di mediazione.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Popolo della Libertà a questa legge ringraziando il ministro Carfagna e la relatrice, senatrice Serafini, per la mediazione svolta, e tutti i senatori che trasversalmente hanno dato il proprio contributo, ribadendo l'intendimento della maggioranza di questa Camera a verificare che gli impegni presi dal Governo siano rispettati e declinati, convinta che, ancora una volta, seppure negli angusti spazi di quanto abbiamo potuto fare, il bicameralismo perfetto tanto vituperato, abbia prodotto i suoi migliori effetti. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di mettere in votazione questo provvedimento, vorrei manifestare il mio pieno apprezzamento e la mia piena soddisfazione innanzitutto per il gesto compiuto dal Senato e per l'attività della Commissione. Vorrei rivolgere un ringraziamento alla relatrice, a tutti i colleghi che hanno contribuito affinché questo disegno di legge avesse un *iter* spedito e responsabile, nel solco di una scelta, quella di non intervenire sulla possibilità di miglioramento del testo pervenuto dalla Camera, il che rientrerebbe nella logica del sistema bicamerale perfetto, che postula appunto un'esigenza di rivisitazione dei testi nella logica di una reciproca cooperazione.

Questo ha fatto il Senato, che oggi compie un gesto di grande responsabilità: privilegia l'immediatezza dell'entrata in vigore di una legge su un tema sensibile e lo antepone alla propria facoltà, non dico al dovere, ma almeno al diritto di poter emendare un testo nella logica della sua migliorabilità. (*Applausi*).

Con questo vorremmo dare un segnale al Paese, e vorremmo dare un segnale anche al Governo, nell'auspicio che in futuro possano arrivarci dei testi, dopo che l'altro ramo del Parlamento si è pronunciato e ha esaurito ampi dibattiti, che ci diano la possibilità, nei tempi normali e dovuti, d'intervenire per rispettare la nostra autonomia e per fare in modo che si possa dire la nostra. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Peterlini*).

Lo dico in piena serenità, consapevole del fatto che oggi il Senato compie un gesto responsabile anche di condivisione di una scelta, ritrovando, quando si tratta di temi sensibili come l'istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, una convergenza tra maggioranza ed opposizione. Sarei felice se questa convergenza si potesse trovare anche su altri temi: occorrerebbe più buona volontà da parte di tutti, cosa che io mi auguro fermamente. Mi auguro, in sostanza, che l'approvazione unanime di questo testo di legge possa svelenire questo clima, dopo le notizie apprese un'ora fa dalle agenzie secondo le quali degli *hacker* hanno addirittura oscurato dei siti istituzionali.

Non è un bel gesto; sono fatto esecrabili, perché l'attacco alle istituzioni è un attacco alla democrazia, che va combattuto e condannato, senza se e senza ma. (*Applausi*).

Metto ora ai voti il disegno di legge n. 2631, nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 233, 710, 811 e 1855.

Su atti intimidatori subiti dal senatore Pedica

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, mi fa piacere che ci sia lei ad ascoltare. Innanzitutto la devo ringraziare per una lettera che lei mi ha inviato per quanto riguarda una comunicazione che ho ricevuto da un sedicente carabiniere di Fondi, il quale mi ha notificato un atto dove io non risiedo, essendo residente da trent'anni in un altro luogo. Ho più volte richiamato alla sua attenzione e a quella dei Presidenti di turno il fatto che non ho ancora ricevuto una risposta in relazione a questo episodio.

È come se io, signor Presidente, frequentassi casa sua per due volte a settimana e mi ritrovassi una lettera notificata a cura dei Carabinieri a casa sua e non a casa mia. Dal momento che il carabiniere di Roma al quale ho chiesto spiegazioni mi ha detto personalmente di non essere stato lui a recapitare la comunicazione, ma un maresciallo di Fondi ha indicato il mio indirizzo, questo mi ha fatto pensare. In particolare, la notifica riguardava la querela nei miei confronti da parte di un esponente della criminalità organizzata per le parole che io ho usato nei suoi confronti, indicandolo – come recita un documento della DIA – come un personaggio poco raccomandabile e facente parte della criminalità organizzata.

Dopo la mia denuncia, che risale al 30 aprile – parliamo dunque di quasi due mesi fa – non ho ottenuto nessun tipo di risposta, ma ho avuto continue minacce. In quella casa, dove io non abito, la portiera del palazzo ha già trovato un pezzo di carne messo davanti alla grata del cancello di entrata. Ieri ho fatto un'altra denuncia perché, dopo essermi recato sempre in quella casa per fare una visita a degli amici alle nove di sera e a mezzanotte, quando sono uscito, ho trovato tagliati i fili della centralina di una Smart – una macchina di piccole dimensioni – per sottrarre una radio incassata all'interno. Dal momento che, come lei sa, Presidente, le radio non più estraibili, quando ho fatto la denuncia, mi è stato detto che si tratta di un chiaro segnale intimidatorio.

Ogni volta che intervengo, giustamente mi viene inviato un telegramma nel quale mi si informa che è stata sollecitata la risposta alla mia interrogazione: questa è la terza seduta nella quale chiedo di sapere

la verità, perché quel maresciallo di Fondi sa la verità, sa chi gli ha dato quell'indirizzo. Oggi ho interpellato un funzionario che opera presso gli Uffici del Ministro per i rapporti con il Parlamento, che si è scusato con me, perché purtroppo non è ancora chiaro chi debba rispondere a tale quesito: sembrerebbe infatti che la competenza non sia né del Ministero dell'interno, né di quello della giustizia, che lo hanno comunicato di recente. Forse potrebbe rispondere il Ministero della difesa.

Intanto ieri si è verificato un altro episodio che ho descritto in una lettera che ho inviato alla Presidenza questa mattina, dopo aver fatto una denuncia contro ignoti. Al di là del fatto, lo ripeto, che è accaduto ieri, questa mattina alla macchina di una persona che io frequento in quell'appartamento è stata staccata di forza la targa. Non so fino a che punto dobbiamo arrivare. Io continuerò comunque a denunciare e ad inviare alla Presidenza anche questa nuova denuncia-querela. Una persona mi ha telefonato per dirmi di aver visto un signore avvicinarsi e staccare la targa della macchina, che non è la mia, ripeto, ma di una persona di mia conoscenza.

Per fare un esempio, è come se io venissi a casa sua e staccassero la targa della sua auto perché la frequento. Ebbene, questa persona domani presenterà di nuovo querela, e io le ho detto di farla sempre presso l'Ispettorato di pubblica sicurezza del Senato. Questo fascicolo sta aumentando. Fino a che punto deve aumentare questo fascicolo, signor Presidente? La ringrazio.

PRESIDENTE. È indubbio, senatore Pedica che, ricevendo queste lettere, le avremmo sicuramente trasmesse all'Ispettorato di pubblica sicurezza in quanto contenenti notizie di reato.

Solleciteremo il Ministero per i rapporti con il Parlamento ai fini della risposta alla sua interrogazione, perché lei ha il sacrosanto diritto di avere chiarimenti sulla competenza, ma anche sull'esito degli accertamenti.

Sull'individuazione della sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Presidente, mi riferisco a quanto è stato detto qui in Aula durante il dibattito che si è appena concluso dalla collega Allegrini e dal collega Corsi a proposito della individuazione della sede del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Soprattutto la senatrice Allegrini ha calcato la mano sulla centralità geografica di Roma per l'individuazione della sede, una centralità che le consentirebbe di essere facilmente raggiungibile da tutti, sia dal Nord che dal Sud.

Mi chiedo e le chiedo quanto sfortunati siano i cittadini austriaci, che hanno una capitale completamente ad Est, o quelli ungheresi, che ce l'hanno completamente ad Ovest del territorio nazionale, o ancora i norvegesi la cui capitale è completamente a Sud con diversi paralleli prima di arrivare alle isole Lofoten, o i portoghesi con Lisbona, completamente a Sud, senza dimenticare Parigi, Berlino e addirittura Washington, con un passaggio di tre fusi orari per chi arriva da San Francisco.

Mi rivolgo a lei, logicamente, in assenza della senatrice Allegrini. In Germania e in Gran Bretagna, per fortuna, da tempo hanno attuato la cosiddetta «capitale reticolare», con il decentramento di varie istituzioni in tutto il territorio nazionale. Ecco, la nostra speranza – lo dico a nome di tutti i colleghi della Lega – è che prima o poi arrivi anche qui da noi questo momento di modernità.

Per comunicazioni del Ministro dell'ambiente sul problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli

VIESPOLI (*CN-Io Sud*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN-Io Sud*). Signor Presidente, anch'io parlerò di una capitale, o meglio, di una *ex* capitale. Mi riferisco alla *ex* capitale del Mezzogiorno, Napoli, e alla condizione in cui versa con la normale, ordinaria emergenza rifiuti. Intervengo anche per evitare, a proposito di capitali reticolari, che ci troviamo con capitali tentacolari, che alla fine sono peggio di quelle reticolari. Anche di questo bisognerebbe occuparsi, non solo al Sud ma anche al Nord.

Detto questo, leggo da un'agenzia che una delegazione di parlamentari del Popolo della libertà ha incontrato il presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo e i Presidenti dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato del PdL per porre al Governo e agli interlocutori politico-istituzionali la questione a cui mi sto riferendo, cioè l'emergenza rifiuti. Si è determinato, infatti, un blocco rispetto alla possibilità di trasferire i rifiuti ordinari in relazione ad una sentenza del TAR, peraltro determinata da un egoismo territoriale non proveniente dal Nord, ma dal Sud, in quanto una Regione, la Puglia, ha voluto animare un contenzioso rispetto al trasferimento di rifiuti.

Il TAR è intervenuto chiarendo non tanto che non si possono trasferire i rifiuti ma che per farlo ci deve essere una preventiva intesa tra le Regioni. Ma il tempo in questi casi diventa determinante e fondamentale, per cui si è determinata una emergenza ancora più emergenziale rispetto a quelle che abbiamo già conosciuto. Però, la notizia è appunto di questo incontro, di questa riunione ed occasione.

Il Governo, come si legge dal comunicato che i partecipanti all'incontro hanno diramato, si è oggi impegnato a promuovere un intervento

istituzionale per consentire la ripresa dei trasferimenti e l'attivazione degli impianti che permettano la più sollecita rimozione dei rifiuti e, finalmente, l'attuazione del nuovo piano regionale sullo smaltimento degli stessi. Ora, il fatto che il Governo promuova degli interventi è un fatto che non coincide esattamente con l'operatività immediata che si dovrebbe determinare.

Signor Presidente, qui parliamo di una questione di straordinaria rilevanza. Esiste una realtà oltre l'Aula in cui i diritti e le garanzie ai minori, e non solo, dovrebbero essere garantiti a partire dalla quotidianità, anche per evitare di inciampare nei rifiuti mentre cercano di individuare un luogo di gioco, nella città di Napoli. E, da questo punto di vista, non c'è Garante che tenga.

Per determinare questa condizione, visto che c'è stato un impegno, anche se le confesso che non mi è chiaro quale sia l'impegno, ma solo che è stato preso, io le chiedo di procedere subito ad una verifica nell'Aula parlamentare. Le chiedo quindi formalmente magari già in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, di individuare un'occasione per consentire al ministro Prestigiacomo di venire a riferire, alla luce di questo incontro, per capire quali siano i provvedimenti concreti, tali da sbloccare (o, mi auguro, da aver sbloccato per quando il Ministro verrà) la condizione di disastro ambientale che c'è nella città di Napoli.

PRESIDENTE. Senatore Viespoli, la prossima Conferenza dei Capigruppo si occuperà senz'altro di tale questione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 giugno 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (2631)

ORDINI DEL GIORNO

G100 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, BIANCO, BODEGA, BOSchetto, D’ALIA, PARDI, PISTORIO, SAIA, ADERENTI, ALLEGRI, BAIO, BALBONI, BORNACIN, CARLINO, CERUTI, DE LILLO, ESPOSITO, GALLONE, GENTILE, GHEDINI, GIAI, GUSTAVINO, MASSIDA, PORETTI, RIZZI, RIZZOTTI, SBARBATI, ADAMO, BASTICO, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LAURO, MALAN, MARINO MAURO Maria, MAURO, PASTORE, PETERLINI, SALTAMARTINI, SANNA, SARO, SARRO, VITALI, VIZZINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BIONDELLI, DELLA MONICA, FRANCO Vittoria, GRANAIOLA, MONGIELLO, SOLIANI, PINOTTI

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

l’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza è lo strumento per dare piena e completa applicazione all’articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77;

il presente disegno di legge porta finalmente l’Italia a istituire questa figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con le altre legislazioni europee. L’attuale elaborazione configura l’Autorità, in sintonia con i cosiddetti Parametri di Parigi, con i requisiti di indipendenza e autonomia che si sostanziano in poteri autonomi di organizzazione, di indipendenza amministrativa ed assenza di vincoli di subordinazione gerarchica, con sede propria;

il disegno di legge è il frutto di un confronto costruttivo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, testimoniato dalla circostanza che il testo è stato approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati e dalla Commissione affari costituzionali del Senato;

il disegno di legge è giunto al Senato con contributi rilevanti su punti qualificanti rispetto al testo originario, tra i quali la terminologia usata per indicare le persone minori di età, i poteri autonomi di organizzazione dell'Autorità garante, i requisiti professionali dei componenti, le incompatibilità e la determinazione del compenso;

il progetto di legge è un buon esempio di come collaborazione e dialogo su obiettivi condivisi in tema di soggetti vulnerabili, possa costituire strada percorribile e da perseguire da tutte le parti politiche;

dietro questa proposta, c'è stato un grandissimo lavoro anche da parte delle associazioni che si battono da sempre per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti, accanto all'azione parlamentare bipartisan, c'è stato il sostegno convinto di tanti mondi, da quelli professionali a quelli associativi, che operano per i diritti dei bambini e degli adolescenti;

la collaborazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione ha prodotto un testo condiviso, con particolare attenzione ai temi della partecipazione dell'Autorità garante alla rete internazionale dei Garanti, all'opportunità di accesso all'istruzione dei minori degenti e nel periodo di cura, alla formulazione da parte del Garante di osservazioni e proposte in materia di persone minori di età, all'articolazione dei compiti della Conferenza dei garanti;

vi è l'esigenza che la tutela dei diritti dei minori contro gli abusi abbia un'effettività anche attraverso la possibilità che l'Autorità garante possa sollecitare sanzioni soprattutto nei confronti dei mezzi di comunicazione che mettono in pericolo i processi di crescita dei minori ovvero possa, in uno stretto rapporto con l'AGCOM, segnalare e richiedere ad essa l'irrogazione delle sanzioni;

all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è attribuita la facoltà di richiedere alle Pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, considerato che la legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) assegna al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno, compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia, dati per loro natura riservati, raccolti nella banca dati di cui all'articolo 8 della citata legge;

tutto ciò premesso, il Senato:

auspica che l'Autorità garante sia inserita pienamente nel contesto istituzionale italiano, in particolare con una consultazione periodica anche da parte degli organi parlamentari competenti;

e impegna il Governo:

a valorizzare il ruolo partecipativo del Garante attraverso la costituzione, senza nuovi oneri, di un'apposita Commissione consultiva, mediante la quale l'Autorità garante possa assicurare la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

a prevedere che la Commissione consultiva, coordinata dall'Autorità garante, ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte alla stessa Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, che di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle associazioni familiari, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti;

a valorizzare l'attività dei Garanti regionali, nonché quella delle istituzioni omologhe che potranno essere istituite a livello locale dai Comuni e dalle Province, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, favorendo forme di collaborazione nel rispetto delle specificità;

ad assicurare che la sede e i locali da destinare all'Ufficio dell'Autorità garante possano essere messi a disposizione non solo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche da altre amministrazioni pubbliche;

a richiedere all'Autorità garante un parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e adolescenza;

a fornire all'Autorità garante, su sua richiesta, ogni informazione circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia;

a promuovere, per quanto di competenza, la possibilità che al Garante si rivolgano direttamente le persone minori di età per reclamare contro l'omesso ascolto nelle procedure giudiziarie e amministrative che li riguardano, come previsto dal documento del Comitato ONU sulla Convenzione di New York relativo all'articolo 12;

ad assicurare forme di consultazione e collaborazione continua tra l'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), tenendo conto, in particolare, delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori;

ad assumere le opportune iniziative, anche legislative, volte ad attribuire all'Autorità garante poteri sempre più incisivi in materia di tutela delle persone minori di età;

a promuovere, per quanto di competenza, la necessaria effettività della azione dell'Autorità garante, in particolare per quei comportamenti che pongono a rischio il diritto dei minori all'educazione, nonché le opportune forme di consultazione e collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) al fine di sollecitare l'esercizio del

suo potere sanzionatorio, tenendo conto delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori;

a valorizzare il ruolo dell'Autorità garante nella promozione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nonché nella richiesta di risorse adeguate per una più efficace tutela del migliore sviluppo psico-fisico e del benessere della persona minore di età;

a monitorare il funzionamento dell'Autorità e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame, con particolare attenzione all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, in specie per il coordinamento tra l'Autorità garante e i Garanti regionali;

a prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante, l'esclusione, dal novero delle banche dati o archivi cui l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può accedere, della banca dati del Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

G101

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

è necessario ed urgente riprendere il dibattito in Parlamento sulle proposte di legge sull'assetto delle Istituzioni giudiziarie preposte alla Giustizia minorile e sulla loro riforma, in particolare in materia civile;

è ormai matura nell'opinione pubblica l'esigenza di un riordino di tutta la materia riguardante la famiglia e i minori, per ricomporre le tante competenze ancora oggi sparse tra diversi soggetti istituzionali, spesso a scapito di una considerazione unitaria del bambino, come soggetto titolare in proprio di diritti fondamentali;

è molto sentita tra i cittadini l'urgenza di assicurare le garanzie del «giusto processo», enunciate nell'articolo 111 della Costituzione, in particolare per assicurare i normali diritti di difesa anche per i genitori e per i bambini, nei procedimenti riguardanti la giustizia minorile civile oggi trattati dai Tribunali per i Minorenni con le limitazioni consentite dalla «volontaria giurisdizione»;

è insopportabile, nei casi di separazione tra i genitori, la discriminazione tra i bambini nati da genitori uniti da vincolo matrimoniale – destinati al Tribunale civile per la tutela dei loro diritti e la regolamentazione dei rapporti con i genitori – e i bambini nati da genitori uniti «di fatto» dal vincolo della parola data, bambini «di fatto», destinati ai Tribu-

nali per i Minorenni con il rischio concreto di subire l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori;

da oltre un decennio giacciono in Parlamento numerose proposte di legge per la riforma della Giustizia minorile, in particolare di quella civile – dalla proposta dell'ex Ministro della giustizia Roberto Castelli a quella del senatore Augusto Cortelloni e altre – che contemplano la soppressione dei Tribunali per i Minorenni e la loro sostituzione con Sezioni specializzate per la famiglia e i minori presso tutti i Tribunali ordinari;

da più parti è stata avanzata l'opportunità di adeguare gli articoli 330, 333 e 336 del codice civile in materia di potestà genitoriale, di affidamento ad un solo genitore e di nuove garanzie costituzionali nei procedimenti minorili;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza per favorire la riforma della giurisdizione minorile assicurando a tutti i minori, senza discriminazioni, un giusto processo.

G102

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

l'Italia è l'unico paese del Consiglio d'Europa che non riconosce ancora alle sentenze della Corte Europea di Strasburgo il potere di annullamento delle pronunce dei propri Tribunali nazionali fatte in violazione della Convenzione europea del 1950, sulla Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

tra le sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo per accertata violazione nei procedimenti giudiziari dei principi fondamentali stabiliti dalla citata Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono in aumento quelle che riguardano provvedimenti definitivi di conferma dello stato di adottabilità, e quindi di adozione, di minori;

finora, l'unico effetto di una sentenza di condanna della Corte europea è quello di costringere lo Stato italiano a pagare un indennizzo in denaro;

nessuna somma può compensare una ingiustizia accertata, e meno che mai quando essa comporti la perdita definitiva di un figlio;

il 28 aprile 2005 è stato presentato l'AS 3362 (XIV legislatura) intitolato: «Revisione dei procedimenti giudiziari in materia di adottabilità di minori a seguito di sentenze di condanna definitiva della Corte europea

dei diritti dell'uomo», a prima firma del senatore Roberto Biscardini e sottoscritto da altri 19 senatori della maggioranza e dell'opposizione,

impegna il Governo:

ad assicurare tutte le iniziative necessarie a riformare la normativa vigente nella materia indicata nella premessa;

a sostenere, per l'effetto, le iniziative che consentono di impugnare per revocazione il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità di un minore, nei casi in cui una sentenza della Corte di Strasburgo abbia dichiarato che la sentenza di adottabilità è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o dei suoi Protocolli aggiuntivi.

G103

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 21 della Legge n. 149 del 2001 dispone che in caso di affidamento preadottivo, non può essere revocato lo stato di adottabilità;

la circostanza colpisce in particolare il rapporto del minore con la famiglia di origine;

l'articolo 23 della legge n. 149 del 2001 prevede che l'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili;

le «accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili» di cui al comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 149 del 2001, sono ascrivibili per la quasi totalità dei casi alla estrema sofferenza del bambino che non riesce a vivere separato dai genitori;

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di rendere possibile il ritorno del bambino nella famiglia d'origine ovvero con uno dei genitori ovvero con uno dei membri della famiglia allargata, ovvero in affidamento condiviso, qualora le «accertate difficoltà di idonea convivenza» siano ascrivibili alla intollerabile sofferenza del bambino per l'allontanamento dalla famiglia d'origine subito suo malgrado e per la permanenza del suo legame affettivo con i genitori naturali.

G104

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

Il Senato,

premessò che:

presso numerosi Tribunali per i Minorenni e da parte di molti Giudici minorili, sia togati che onorari, e sia da parte di molti CTU (Consulenti tecnici d'Ufficio) sono in auge alcuni pregiudizi antiscientifici rispetto alla natura della tossicodipendenza da eroina e alla terapia a lungo termine con farmaci sostitutivi agonisti (metadone, temgesic, LAAM ...);

in particolare viene ignorato quanto dichiarato dall'OMS già vent'anni fa, sia per quanto riguarda la definizione della tossicodipendenza, in particolare da eroina, come «malattia cronica recidivante», sia per l'avvertenza specificamente rivolta ai Magistrati, che l'essere il malato «farmacodipendente» in terapia con farmaco sostitutivo presso un Servizio per le dipendenze (ora Serd e prima Sert) da parte di un medico specialista, non può essere considerato alla stregua di una dipendenza «attiva», come spesso avviene nei Tribunali per i minorenni causando molti degli allontanamenti dei figli;

è giusto considerare rischiosa per un bambino la dipendenza di un suo genitore dal consumo di una sostanza d'abuso illegale, che richiede una ricerca compulsiva del denaro necessario a procurarsela, anche a costo di comportamenti sanzionabili penalmente, e dunque rischiando di compromettere, se non supportati dalla famiglia allargata, la loro capacità di far fronte prioritariamente alle responsabilità genitoriali nei confronti delle necessità dei propri figli;

al contrario un percorso terapeutico di fuoruscita dalla dipendenza, pur comportando «per definizione» un numero variabile di ricadute (o «recidive») alternate ad altrettante riprese della terapia, basato sulla legalità della somministrazione del farmaco sostitutivo, soprattutto a lungo termine e a dosaggi adeguati (cioè quello che comporta il minor numero di recidive e la loro brevità), garantisce al genitore tossicodipendente il mantenimento di condizioni normali di lavoro e di studio e la capacità di assolvere ai propri doveri genitoriali,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative di competenza volte a far sì che i Giudici minorili non persistano a trattare i genitori in terapia metadonica presso i Serd (già Sert) come tossicodipendenti attivi (di strada), e non come persone in normale terapia, fuori da situazioni di precarietà e potenziale rischio per i figli minori di età, e dunque cessino di considerare come prova di tossicodipendenza attiva, e motivo di allontanamento dei figli, la positività al metadone nelle analisi delle urine;

2) ad assumere le iniziative di competenza volte a far sì che i Giudici minorili cessino, dopo aver tolto la potestà genitoriale a cittadini tos-

sicodipendenti, di escludere anche i nonni dall'affidamento dei nipoti, spesso dopo anni in cui li hanno accuditi ed educati, supplendo alle difficoltà dei figli tossicodipendenti spesso lasciati senza cura dai Sert, spesso dopo aver consentito il recupero della loro capacità genitoriale, ma infine vedendo dare ad altri in adozione definitiva i nipoti, con grave danno per i bambini stessi;

3) a disporre una indagine, a partire dai primi anni '80, sul numero dei bambini segnalati dagli assistenti sociali ai Tribunali per i minorenni e da questi sottratti ai genitori, benché in carico ai Sert con terapie disintossicanti o psico-socio-riabilitative, e solo per aver chiesto reiteratamente una terapia metadonica a dosaggi adeguati per garantire il distacco dalla sostanza di strada, come mezzo necessario per acquisire condizioni di normalità a garanzia e supporto delle loro capacità genitoriali;

4) ad assumere le iniziative di competenza per modificare la norma che prevede l'esclusione dai benefici di legge per la liberazione anticipata o gli arresti domiciliari, in quanto recidivi, dei cittadini tossicodipendenti nel caso in cui la recidiva nel reato derivi dalla recidiva nell'uso di una sostanza illegale per la loro tossicodipendenza, definita dall'OMS «malattia cronica recidivante».

G105

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

sul territorio nazionale risultano attivi cospicui organismi e numeri verdi che si occupano di infanzia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti atti a censire il numero dei suddetti organismi e numeri verdi attivi, al fine di verificare quali siano quelli effettivamente operativi.

G106

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto reca la istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede in Roma, al fine di dare attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo nel 1996,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la istituzione presso il Garante nazionale, della Commissione consultiva del garante con il compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell'interesse dei minori al fine di una migliore attività del garante;

a valutare l'opportunità di prevedere che della Commissione consultiva facciano parte: 1) rappresentanti del volontariato e delle forze sociali, 2) rappresentanti delle associazioni rappresentative a tutela dei bambini, 3) rappresentanti delle professioni a tutela della salute e dello studio, 4) rappresentanti delle associazioni familiari e che siano coordinate dall'Autorità garante, in particolare con una convocazione bimestrale e conseguente organizzazione dei lavori;

a valutare l'opportunità di prevedere che la citata Commissione adotti un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori e del suo funzionamento e che stabilisca anche l'istituzione di un comitato ristretto consultabile dal Garante.

G107

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti le competenze dell'Autorità garante, nonché l'istituzione e i com-

piti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l'articolo 4 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti informazioni, accertamenti e controlli;

in particolare, il suddetto articolo 4 stabilisce che: nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico o ente privato, informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone minori di età; per il medesimo scopo il Garante può, previo consenso del Garante per la protezione dei dati personali, richiedere a soggetti pubblici l'accesso a banche di dati o ad archivi; il Garante può inoltre richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate, alle strutture pubbliche e a enti privati ove siano presenti minori; al Garante è riconosciuta la possibilità di visitare gli istituti di pena per i minorenni, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni del garante, anche quello di richiedere alle Forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel corso di indagini inerenti la violazione di uno dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di cui alla legge 176 del 1991;

a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, tra le attribuzioni del garante quella di indicare alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

G200

BAIO

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premessi che:

la tutela dei diritti fondamentali dei minori di età non può essere limitata ai soli diritti soggettivi, ma deve essere estesa anche agli interessi legittimi e diffusi, altrettanto meritevoli di tutela;

il disegno di legge, all'articolo 3, disciplina le competenze dell'Autorità Garante nonché l'istituzione e i compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

il predetto articolo 3, in punto di competenze dell'Autorità garante, non risulta realmente soddisfacente dei diritti e degli interessi del minore in quanto non affronta la necessità di dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale in ordine alla formazione e all'aggiornamento professionale dei curatori speciali che, in ambito processuale, rappresentano il minore;

l'autorità garante, nell'espletamento dei propri compiti, richiede informazioni e dispone accertamenti e controlli presso le amministrazioni pubbliche al fine di tutelare le persone minori di età, ma non possiede un potere sanzionatorio in caso di omissioni o ritardi negli adempimenti di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che l'autorità garante predisponga un programma di formazione e aggiornamento dei curatori speciali dei minori, promuovendo intese con i consigli dell'ordine degli avvocati al fine di individuare linee guida per l'espletamento del mandato di curatore speciale;

a prevedere che la conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuova la tutela degli interessi legittimi e diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante la formulazione di segnalazioni e raccomandazioni agli enti locali; la partecipazione ai procedimenti amministrativi da cui possa derivare un pregiudizio ai minori di età, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'esperimento di azioni giurisdizionali a tutela degli interessi, legittimi e diffusi, dell'infanzia e dei minori di età;

a valutare l'opportunità di prevedere un potere sanzionatorio di tipo pecuniario dell'autorità garante in caso di omissioni e ritardo delle amministrazioni negli adempimenti previsti dall'articolo 4.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4

novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

Approvato

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

EMENDAMENTI

2.200

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «educative» inserire la seguente: «e».

2.100

SPADONI URBANI, ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In qualsiasi momento del suo mandato il titolare dell'Autorità garante può essere revocato, dagli stessi soggetti a cui spetta la nomina e con le modalità della stessa, nei seguenti casi:

- a) accertato impedimento fisico e psichico;
 - b) condanna penale passata in giudicato;
 - c) per gravi e comprovati motivi di ordine morale».
-

2.101

SPADONI URBANI, ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.» con le seguenti: «Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici, sindacati o di movimenti di ispirazione politica o sindacale, per tutto il periodo del mandato.»

2.201

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le cause di decadenza di cui al comma 3 devono essere cessate all'atto di accettazione della nomina»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato e trasformato nell'em. 3.104

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garanti regionali dei minori)

1. I garanti dei minori istituiti o istituendi con proprie leggi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano operano con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con l'Autorità garante nazionale e con gli altri garanti regionali».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti interna-

zionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'a-

dolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe,

che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *Internet*, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200 (testo 2)

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Poteri del Garante nazionale e funzioni pubbliche dei garanti dei minori*). - 1. Al Garante nazionale sono attribuiti dalla presente legge tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i quali quelli ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello nonché quello, nel corso di indagini inerenti la violazione di uno dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991, di richiedere alle Forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione.

2. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante nazionale indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. Il Garante nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, degli uffici e del personale dei servizi sociali dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

4. Al Garante nazionale e ai garanti regionali, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite le seguenti funzioni, che esercitano nell'ambito territoriale di propria competenza:

a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti ai diritti e agli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991 e dai suoi Protocolli opzionali di cui alla legge Il marzo 2002, n. 46;

c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di loro competenza, circa le iniziative, anche legislative, gli atti e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia;

d) esprimere un parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

e) segnalare al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ogni violazione dei diritti dei minori, nonché gli eventuali ritardi

nell'applicazione della citata Convenzione di cui alla legge n. 176 del 1991 avvenuti nel territorio nazionale;

f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti;

g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di assicurare la conformità delle sue azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;

h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all'esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di loro competenza, le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell'infanzia;

i) promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano;

l) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG) e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori;

m) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio;

n) promuovere con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, master, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant'altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.

5. Il Garante nazionale:

a) provvede, ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo;

b) partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di cui alla citata legge n. 77 del 2003;

d) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;

e) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di iniziative da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori».

3.100

BAIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis)predispone un programma di formazione e aggiornamento dei curatori speciali, e promuove intese con i consigli dell'ordine degli avvocati, al fine di individuare linee-guida per l'espletamento del mandato di curatore speciale».

3.101

SPADONI URBANI, ALLEGRINI, GALLONE, RIZZOTTI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.», aggiungere i seguenti periodi: «A questo fine essa formula un piano di lavoro, di carattere anche pluriennale, contenente gli obiettivi concreti che prioritariamente si vogliono perseguire e raggiungere. Tale piano di lavoro è trasmesso annualmente ai Presidenti della Camera e del Senato e alla Presidenza del Consiglio, per essere portato a conoscenza di tutti i parlamentari e del Governo».

3.102

SPADONI URBANI, ALLEGRINI, GALLONE, RIZZOTTI

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo» con le seguenti: «L'Autorità garante esprime parere obbligatorio al Governo».

3.104 (già em. 2.0.200)

ALLEGRINI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I garanti dei minori istituiti o istituendi con proprie leggi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano operano con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con l'Autorità garante nazionale e con gli altri garanti regionali».

3.103

BAIO

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) promuove, altresì, la tutela degli interessi, legittimi e diffusi, dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante: 1) formulazione di segnalazioni e raccomandazioni agli enti locali; 2) partecipazione ai procedimenti amministrativi da cui possa derivare un pregiudizio ai minori di età, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) esperimento di azioni giurisdizionali a tutela degli interessi, legittimi e diffusi, dell'infanzia e dei minori di età».

G3.100

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premessi che:

la figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è prevista dalla Convenzione UN sui diritti dell'infanzia, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano il 27 maggio 1991;

le seguenti regioni hanno già provveduto alla istituzione del garante: Marche (l. reg. n. 18 del 2002), Lazio (l. reg. n. 18 del 2002), Calabria (l. reg. n. 28 del 2004), Emilia Romagna (l. reg. n. 9 del 2005), Campania (l. reg. n. 17 del 2006), Puglia (l. reg. n. 19 del 2006), Liguria (l. reg. n. 9 del 2007), Basilicata (l. reg. n. 18 del 2009), Lombardia (l. reg. n. 6 del 2009), Piemonte (l. reg. n. 31 del 2009), Provincia autonoma di Trento e Bolzano (l. prov. n. 1 del 2009 sul difensore civico che ha modificato la l. prov. 10 del 2007), Umbria (l. reg. n. 18 del 2009), Toscana (l. reg. n. 26 del 2010), Provincia autonoma di Trento (l. prov. n. 1 del 2009), Friuli Venezia Giulia (l. reg. n. 7 del 2010), Sardegna (l. reg. n. 8 del 2011);

il garante per l'infanzia risulta nominato nelle seguenti regioni: Campania, Lazio, Marche, Molise (tutore pubblico), Veneto (tutore pubblico), Bolzano, Calabria;

con il Protocollo d'intesa, firmato in data 30 aprile 2010 dai Garanti regionali di Lazio, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Molise e Veneto, si è stabilito: di istituire la Conferenza dei Tutori e dei Garanti regionali dell'Infanzia; di individuare tra i tutori e i garanti delle regioni un membro che ricopra la figura di coordinatore della Conferenza; di prevedere che lo stesso resti in carica per un anno e verrà nominato a rotazione; di prevedere, altresì, che riunisca i garanti e i tutori almeno una

volta a quadrimestre e che attraverso i suoi uffici svolgerà anche compiti di segreteria;

il citato Protocollo individua i compiti e gli scopi della Conferenza nel condividere e partecipare le esperienze positive delle singole realtà regionali; nell'individuare annualmente le tematiche di maggiore interesse; nel promuovere protocolli d'intesa e conoscenze utili alla programmazione delle attività annuali; sollecitare la presenza di rappresentanti nella Conferenza dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e nel centro di documentazione nazionale;

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti le competenze dell'Autorità garante, nonché l'istituzione e i compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante, è composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di meglio chiarire i rapporti e le relazioni tra i garanti, prevedendo in particolare che: 1) i garanti dei minori istituiti dalle regioni operino con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, coordinamento e collaborazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali; 2) il garante nazionale provveda ad instaurare con i garanti regionali rapporti di collaborazione funzionale finalizzati all'organizzazione dell'assistenza, della difesa e della promozione dei diritti dei minori, in maniera omogenea sul territorio nazionale, prevedendo a tal fine, presso i suoi uffici, l'istituzione di una segreteria per il coordinamento delle azioni e delle ricerche dei garanti dei minori; 3) nel rapporto tra il garante nazionale e quelli regionali si tenga conto delle specificità dei singoli territori in ragione delle caratteristiche sociali degli stessi; a valutare l'opportunità di dettare linee-guida che garantiscano la medesima soglia di tutela dei minori su tutto il territorio nazionale.

G3.101

MAZZATORTA, ADERENTI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

nel nostro Paese diverse regioni hanno già provveduto alla istituzione della figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza;

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti le competenze dell'Autorità garante, nonché l'istituzione e i compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante, è composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di meglio chiarire i rapporti e le relazioni tra i garanti, prevedendo in particolare che i garanti dei minori istituiti dalle regioni operino con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, coordinamento e collaborazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali soprattutto al fine di salvaguardare le specificità dei singoli territori in ragione delle caratteristiche sociali degli stessi.

G3.102

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti le competenze dell'Autorità garante, nonché l'istituzione e i compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, nell'ambito dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni del garante di cui al citato articolo 3, anche l'intervento in giudizio e la rappresentanza processuale;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, in particolare, i seguenti poteri:

– costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di uno o più minori;

– impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;

– intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori;

– avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti;

– favorire, ove possibile ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato e trasformato nell'em. 3.200 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni pubbliche dei garanti dei minori)

1. Al Garante nazionale e ai garanti regionali, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite le seguenti funzioni, che esercitano nell'ambito territoriale di propria competenza:

a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti ai diritti e agli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Conven-

zione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991 e dai suoi Protocolli opzionali di cui alla legge Il marzo 2002, n. 46;

c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di loro competenza, circa le iniziative, anche legislative, gli atti e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia;

d) esprimere un parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

e) segnalare al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ogni violazione dei diritti dei minori, nonché gli eventuali ritardi nell'applicazione della citata Convenzione di cui alla legge n. 176 del 1991 avvenuti nel territorio nazionale;

f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti;

g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di assicurare la conformità delle sue azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;

h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all'esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di loro competenza, le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell'infanzia;

i) promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano;

l) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG) e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori;

m) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio;

n) promuovere con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, master, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant'altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.

2. Il Garante nazionale:

a) provvede, ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo;

b) partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di cui alla citata legge n. 77 del 2003;

d) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;

e) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di iniziative da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori».

3.0.201

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato e trasformato nell'em. 4.250

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni di indagine, ispettive e di controllo)

1. Il Garante nazionale, nell'interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per svolgere le seguenti attività:

a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresì a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;

b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenirne la violazione dei diritti;

d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;

e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;

f) udire liberamente un minore capace di discernimento. Qualora ritenga di dover operare senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificare agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;

g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

2. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone giuridiche informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante nazionale, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre, attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini e ispezioni».

3.0.202

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Intervento in giudizio del garante e suoi poteri di rappresentanza processuale)

1. Il Garante nazionale e i garanti regionali dei minori, nel territorio di propria competenza, possono esercitare le seguenti attività:

a) costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di uno o più minori;

b) impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;

c) intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori. Se la legge prevede la costituzione in giudizio del minore con un proprio difensore, il garante può intervenire *ad adiuvandum*;

d) avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. Qualora esse possano avere implicazioni giudiziarie, tali procedure devono svolgersi in collaborazione con le autorità ad esse preposte;

e) favorire, ove possibile ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte».

3.0.203

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

2. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale».

3.0.204

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissione consultiva del garante)

1. Presso il garante nazionale è istituita la Commissione consultiva del garante.

2. Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte:

- a) rappresentanti del volontariato e delle forze sociali;
- b) rappresentanti delle associazioni rappresentative a tutela dei bambini;
- c) rappresentanti delle professioni a tutela della salute e dello studio;
- d) rappresentanti delle associazioni familiari.

3. Entro sei mesi dalla prima nomina, la Commissione adotta un regolamento interno nel quale stabilisce la composizione, l'organizzazione dei lavori e del suo funzionamento, nonché la istituzione di un Comitato ristretto consultabile dal Garante.

4. La Commissione, che si riunisce con cadenza bimestrale, ha il compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell'interesse dei minori al fine di una migliore attività del garante».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini

della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.250 (già em. 3.0.201)

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Funzioni di indagine, ispettive e di controllo*).- 1. Il Garante nazionale, nell'interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per svolgere le seguenti attività:

a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresì a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;

b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenirne la violazione dei diritti;

d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;

e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;

f) udire liberamente un minore capace di discernimento. Qualora ritenga di dover operare senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificare agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;

g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

2. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone giuridiche informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante nazionale, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre, attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini e ispezioni».

4.200

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «compresi» fino a: «persone di minore età» con le seguenti: «e privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età italiane e straniere».

G4.100

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti informazioni, accertamenti e controlli;

in particolare, il suddetto articolo 4 stabilisce che: nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresa la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone minori di età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a meglio chiarire il potere di ispezione del Garante sulla Commissione per le adozioni internazionali.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a

tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

ORDINI DEL GIORNO

G5.200

ALLEGRI, SERAFINI Anna Maria, ADERENTI, CARLINO, BAIO, SBARBATI, D'ALIA, RIZZOTTI, GHEDINI, GALLONE, SPADONI URBANI, CERUTI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, VIZZINI, PORETTI, PERDUCA, GUSTAVINO, MARINO MAURO Maria, MONGIELLO, COLLI, BONFRISCO, BIANCONI, ANTEZZA, DE LUCA, GERMONTANI, GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO, ANDRIA, THALER AUSSERHOFER, BIONDELLI, FANTETTI, CASTIGLIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge recante norme sull'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza attribuisce a tale Autorità numerose competenze, oltre ad istituire la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e l'Ufficio dell'Autorità garante;

l'articolo 5, comma 2, della legge richiamata stabilisce che entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante un decreto contenente le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio del garante e quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, e che proprio al fine del corretto funzionamento dell'Ufficio e della più efficiente allocazione delle risorse attribuite appare opportuno che nel decreto vengano dettagliati alcuni aspetti dell'attività dell'Autorità garante solo genericamente indicati nella norma primaria;

quanto ai requisiti di indipendenza e autonomia dell'Autorità garante, essenziali per assicurare il rispetto dei parametri fissati a livello internazionale per dare piena attuazione all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, essi impongono che il titolare dell'Autorità garante non ricopra cariche all'interno di associazioni di qualunque natura, partiti politici o movimenti di ispirazione politica e che tali incarichi cessino prima dell'accettazione della nomina;

il pieno rispetto delle autonomie locali impone che i garanti dei minori, istituiti o istituendi con proprie leggi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, operino in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione mantenendo, tuttavia, un rapporto di consultazione e coordinamento con l'Autorità garante nazionale;

l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla Costituzione, dagli strumenti internazionali ed in particolare dalla Convenzione di New York e dalle normative dell'Unione europea, fa ritenere opportuno che l'Autorità garante, oltre a promuovere, vigili sull'attuazione di tali principi e che elabori, in aggiunta alla relazione sull'attività svolta, anche un piano di lavoro, di carattere pluriennale, contenente gli obiettivi che prioritariamente si vogliono perseguire e raggiungere;

l'attività dell'Autorità garante dovrà svolgersi in piena collaborazione con tutte le altre Autorità, comprese le Forze di polizia, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, al fine di rimuovere ogni violazione dei diritti dei minori e di coordinare le azioni poste in essere per la tutela dei diritti dei minori;

la previsione che l'Autorità garante dovrà assicurare idonee forme di consultazione con le associazioni rappresentative di interessi dei minori, nonché con associazioni familiari, anche operanti nel settore dell'affido e delle adozioni, induce a ritenere opportuna l'istituzione di una Conferenza per lo scambio e il confronto periodico;

la tutela, il sostegno e il recupero dei minori in situazioni di disagio deve rappresentare una priorità di tutte le istituzioni centrali e locali cui sono attribuite competenze in materia, ed è pertanto opportuno creare sinergie e collaborazioni tra l'Autorità garante e tali istituzioni;

la diffusione della cultura dei minori deve essere opportunamente veicolata attraverso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che sono impegnate nella formazione e nell'educazione delle nuove generazioni;

le modalità di segnalazione di cui all'articolo 6 dovranno essere rese conoscibili con forme idonee di comunicazione;

all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è attribuita la facoltà di richiedere alle Pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, considerato che la legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) assegna al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno, compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle Forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia, dati per loro natura riservati, raccolti nella banca dati di cui all'articolo 8 della citata legge,

impegna il Governo a far sì, nell'ambito delle proprie competenze, che il regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante sia adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, prevedendo in particolare:

a) modalità di comunicazione della cessazione delle cariche, di cui all'articolo 2, comma 3, ivi comprese quelle ricoperte all'interno dei sindacati, prima dell'accettazione della nomina;

b) formulazione di un piano di lavoro, di carattere anche pluriennale, da trasmettere ai Presidenti della Camera e del Senato e alla Presidenza del Consiglio, contenente gli obiettivi concreti che prioritariamente l'Autorità garante persegue e intende raggiungere;

c) modalità di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con i garanti dei minori istituiti o istituendi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, che operano con riferimento al territorio di rispettiva competenza in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con l'Autorità garante nazionale e con gli altri garanti regionali;

d) modalità di segnalazione alle autorità competenti, comprese le Forze di polizia, di violazioni dei principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, indicando, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, i rimedi atti a rimuoverle;

e) modalità di promozione e di vigilanza sull'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali, e in collaborazione con i garanti regionali dalle leggi regionali;

f) modalità di segnalazione al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite delle violazioni dei diritti dei minori, nonché degli eventuali ritardi nell'applicazione della citata Convenzione sui diritti del fanciullo;

g) modalità di elaborazione di progetti di ricerca sulla situazione dei minori e sulla tutela dei loro diritti;

h) forme di cooperazione con i servizi sociali, le amministrazioni regionali e locali e con le associazioni e gli organismi che abbiano competenza in materia, al fine di avviare programmi per il sostegno, il recupero e la tutela dei minori in situazione di disagio;

i) forme di promozione con università, istituti di ricerca pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado di insegnamenti, corsi di laurea, master, seminari, ricerche, studi, borse di studio e ogni altro intervento che possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori;

j) forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, la Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato per i minori stranieri, anche non accompagnati, in ottica di leale collaborazione e nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalle rispettive fonti istitutive; k) criteri da osservare per: costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di minori; intervenire *ad adiuvandum* nei procedimenti civili che coinvolgono minori conformemente a quanto previsto

dalla normativa vigente; impugnare atti della pubblica amministrazione lesivi dei diritti e degli interessi dei minori; avviare tutte le iniziative per la tutela dei minori compresa la soluzione bonaria dei conflitti; favorire la mediazione penale nei procedimenti in cui siano parte minori;

l) modalità di funzionamento presso l'Autorità garante senza nuovi oneri, di un'apposita Commissione consultiva, operante anche attraverso sottocomitati, di cui facciano parte: rappresentanti del volontariato e delle forze sociali; rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti dei minori; rappresentanti delle professioni impegnate nella tutela della salute e dell'istruzione; rappresentanti delle associazioni familiari, nonché una rappresentanza dei bambini e degli adolescenti, Comitato per i minori stranieri anche non accompagnati che si riunisca con cadenza bimestrale, con il compito di esprimere pareri, elaborare consulenze o suggerimenti in merito alle attività di competenza dell'Autorità garante;

m) procedure con le quali i cittadini possano inviare segnalazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge istitutiva dell'Autorità garante, nonché modalità di diffusione di tali informazioni;

n) esclusione, dal novero delle banche dati o archivi cui l'Autorità garante può accedere, della banca dati del Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

o) valorizzazione e sostegno dell'attività dei garanti regionali, nonché quella delle istituzioni omologhe che potranno essere istituite a livello locale dai comuni e dalle province, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, favorendo forme di collaborazione nel rispetto della specificità;

p) promozione, per quanto di competenza, della necessaria effettività della azione dell'Autorità garante, in particolare per quei comportamenti che pongono a rischio il diritto dei minori all'educazione, nonché le opportune forme di consultazione e collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) al fine di sollecitare l'esercizio del suo potere sanzionatorio, tenendo conto delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori;

q) promozione di una formazione omogenea attraverso programmi di aggiornamento dei curatori speciali dei minori.

(*) Accolto dal Governo

G5.100

ALLEGRI, GALLONE, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

in particolare, il suddetto articolo, al comma 2, stabilisce che le norme concernenti l'organizzazione, il luogo e la gestione delle spese dell'Ufficio sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, con DPCM, su proposta dell'Autorità Garante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le norme di cui al citato comma 2 dell'articolo 5 siano adottate con DPCM, su proposta dell'Autorità Garante di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

G5.101

MAZZATORTA, ADERENTI, DIVINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premessi che:

l'articolo 5, comma 2, prevede che la definizione del luogo dove sarà insediata la sede dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza sarà stabilito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri;

in diversi Paesi si è optato per ubicare in luoghi diversi dalla capitale dello Stato alcuni degli uffici centrali della pubblica amministrazione e della giustizia. Basti pensare a ciò che si è fatto in Germania, dove, ad esempio, la Corte costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*) ha sede a Karlsruhe, mentre l'Ufficio brevetti e marchi (*Deutsches Patent- und Markenamt*) ha sede a Monaco di Baviera;

è certamente importante che anche nel nostro Paese si inizi a procedere in questa direzione. La concentrazione di tutti gli uffici pubblici centrali nella capitale non è infatti imposta da alcun vincolo di carattere costituzionale e può pertanto ritenersi giustificata solo quando risponda ad esigenze di efficienza amministrativa;

in particolar modo per quanto concerne il luogo delle sedi delle Autorità di garanzia è necessario ribadire come già il Governo Prodi nel 1996 teorizzava il concetto di capitale reticolare enunciando nelle proprie linee programmatiche la necessità di individuare luoghi differenti dalla Capitale dove ubicare gli uffici delle autorità garanti,

impegna il Governo,

in sede di attuazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge a prevedere che la sede istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia stabilita in una città capoluogo di regione diversa da Roma.

G5.101 (testo 2)

MAZZATORTA, ADERENTI, DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2631, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»,

premesso che:

l'articolo 5, comma 2, prevede che la definizione del luogo dove sarà insediata la sede dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza sarà stabilito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri;

in diversi Paesi si è optato per ubicare in luoghi diversi dalla capitale dello Stato alcuni degli uffici centrali della pubblica amministrazione e della giustizia. Basti pensare a ciò che si è fatto in Germania, dove, ad esempio, la Corte costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*) ha sede a Karlsruhe, mentre l'Ufficio brevetti e marchi (*Deutsches Patent- und Markenamt*) ha sede a Monaco di Baviera;

è certamente importante che anche nel nostro Paese si inizi a procedere in questa direzione. La concentrazione di tutti gli uffici pubblici centrali nella capitale non è infatti imposta da alcun vincolo di carattere costituzionale e può pertanto ritenersi giustificata solo quando risponda ad esigenze di efficienza amministrativa;

in particolar modo per quanto concerne il luogo delle sedi delle Autorità di garanzia è necessario ribadire come già il Governo Prodi nel 1996 teorizzava il concetto di capitale reticolare enunciando nelle proprie linee programmatiche la necessità di individuare luoghi differenti dalla Capitale dove ubicare gli uffici delle autorità garanti,

impegna il Governo,

in sede di attuazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge a valutare la possibilità che la sede istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia stabilita in una città capoluogo di regione diversa da Roma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

EMENDAMENTO

6.200

ALLEGRI, RIZZOTTI, GALLONE, SPADONI URBANI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Forme di tutela*). - 1. Ogni cittadino può ricorrere all'Autorità garante con segnalazione all'ufficio dell'Autorità garante istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. Le procedure e le modalità delle segnalazioni saranno pubblicate dall'ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del suddetto articolo 5».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

BAIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potere sanzionatorio)

1. Qualora le Amministrazioni e i soggetti richiesti non forniscano le informazioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, l'Autorità commina sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro.

2. Nella relazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *p*) l'Autorità segnala alle Camere le difficoltà e gli ostacoli incontrati nell'espletamento dei propri compiti e propone al Parlamento l'introduzione di opportune nuove sanzioni da comminare ai soggetti interessati».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2631

Istituzione del difensore civico dei minori (233)

ARTICOLI DA 1 A 9

Art. 1.

(Istituzione del difensore civico dei minori)

1. È istituito il difensore civico dei minori.
2. Il difensore civico dei minori è un'autorità indipendente che esercita in piena autonomia la sua funzione su tutto il territorio nazionale.
3. Il difensore civico dei minori dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Art. 2.

(Elezione)

1. Il difensore civico dei minori è eletto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, di seguito denominata «Commissione», con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Qualora nessun candidato raggiunga nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è eletto il candidato che, fra questi due, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. La Commissione, quando delibera di procedere all'elezione del difensore civico dei minori, procede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso relativo alla data della prima votazione, al fine della presentazione delle candidature.

4. Le candidature di cui al comma 3 devono pervenire alla Commissione almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione.

Art. 3.

(Requisiti e incompatibilità)

1. Il difensore civico dei minori è eletto tra cittadini che abbiano maturato almeno nove anni di esperienza in significative funzioni pubbliche indipendenti e documentino una particolare competenza nel campo della tutela dei minori.

2. La funzione di difensore civico dei minori è incompatibile con ogni attività di lavoro dipendente o autonomo.

3. I requisiti del candidato eletto sono verificati dalla Commissione che, constatata l'idoneità, ne convalida l'elezione.

4. Entro trenta giorni dalla convalida di cui al comma 3, il difensore civico dei minori sospende l'esercizio della professione ovvero è collocato in aspettativa o fuori ruolo dal proprio datore di lavoro.

Art. 4.

(Revoca)

1. Il difensore civico dei minori può essere revocato solo per comprovati gravissimi motivi, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Art. 5.

(Organizzazione e funzionamento dell'ufficio)

1. Il difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 9. Al difensore civico dei minori è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Parlamento.
2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico dei minori, nel limite massimo di venti unità.
3. Il difensore civico dei minori, entro due mesi dalla convalida dell'elezione di cui all'articolo 3, comma 3, adotta il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio.

Art. 6.

(Funzioni)

1. Il difensore civico dei minori svolge le seguenti attività:
 - a) vigila sulla piena applicazione della normativa in materia di minori;
 - b) raccoglie le segnalazioni dei casi di violazione dei diritti e degli interessi, anche di fatto, dei minori, invitando le amministrazioni pubbliche a provvedere in merito, rimuovendo ogni situazione, giuridica o di fatto, di disagio;
 - c) promuove lo studio e la conoscenza dei diritti dei minori anche attraverso la diffusione della normativa internazionale in materia;
 - d) favorisce le sinergie fra gli organismi e le associazioni impegnate per la tutela dei minori, in ogni campo;
 - e) rappresenta in ogni grado i diritti e gli interessi, anche di fatto, dei minori, anche attraverso propri delegati presso istituzioni pubbliche;
 - f) cura i rapporti con ordini e collegi professionali, rappresentando le esigenze dei minori;
 - g) predispone annualmente una relazione al Parlamento sulle attività svolte;
 - h) segnala al Parlamento gli interventi legislativi opportuni alla tutela dei minori.

Art. 7.

(Poteri)

1. Il difensore civico dei minori può:

a) chiedere informazioni su vicende relative a minori alle amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a dare puntuale riscontro entro trenta giorni;

b) procedere ad ispezioni presso ogni ente, pubblico o privato, in cui si svolgano attività relative ai minori;

c) convocare dipendenti di pubbliche amministrazioni per procedere ad un esame congiunto di questioni attinenti ai minori:

d) intervenire in procedimenti e processi amministrativi, civili e penali in rappresentanza dei minori o della collettività dei minori.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. I soggetti che non ottemperano alle richieste del difensore civico dei minori, ferma restando, ove sussistano i presupposti, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 9.

(Fondo per il difensore civico dei minori)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per il difensore civico dei minori, con una dotazione finanziaria annua di 5 milioni di euro.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del garante dei minori (710)

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale dei minori)

1. In attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, è istituito il Garante nazionale dei minori, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale esercita l'attività di difesa dei diritti dei minorenni, nel loro superiore interesse. Svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

(Garanti regionali dei minori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 ed in conformità con quanto disposto dalla presente legge, istituiscono con proprie leggi i garanti regionali dei minori, reperendo nei propri bilanci i fondi necessari a garantire le loro attività.

2. I garanti dei minori istituiti ai sensi del comma 1 operano, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali.

3. Il Garante nazionale provvede ad instaurare con i garanti regionali rapporti di collaborazione funzionale, finalizzati all'organizzazione dell'assistenza, della difesa e della promozione dei diritti dei minori in maniera omogenea sul territorio nazionale; a tal fine presso i suoi uffici è istituita una segreteria per il coordinamento delle azioni e delle ricerche dei garanti dei minori.

Art. 3.

(Requisiti per la nomina del Garante nazionale dei minori)

1. Il Garante nazionale è scelto fra persone di specchiata moralità che siano in possesso di specifica e comprovata esperienza nelle materie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della famiglia.

2. La carica di Garante nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi incarico lavorativo subordinato, professionale o autonomo, e il garante non può ricoprire cariche politiche, sindacali o associative. Qualora il Garante nazionale nominato svolga un'attività lavorativa dipendente, sia pubblica che privata, egli, per tutta la durata del mandato, è collocato in aspettativa senza assegni e non può conseguire promozioni se non dovute ad anzianità.

3. Il Garante nazionale nominato dispone di un mese per risolvere ogni eventuale situazione di incompatibilità esistente o insorta durante il suo mandato.

4. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta decadenza del Garante nazionale dall'incarico per mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Le regioni stabiliscono con legge i requisiti per la nomina dei garanti regionali dei minori, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

Art. 4.

(Nomina del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale è nominato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, scegliendolo tra tre nominativi indicati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa fra loro.

Art. 5.

(Durata del mandato)

1. La durata del mandato del Garante nazionale è di cinque anni, e il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Le regioni stabiliscono con legge la durata del mandato del garante regionale.

3. Il Garante nazionale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi, anche di ordine morale, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale nomina, con atto motivato, entro tre mesi dall'insediamento, quattro collaboratori di comprovata esperienza e competenza, che compongono, con lui, l'ufficio direzionale del Garante nazionale. Ai garanti collaboratori possono essere affidati specifici settori di competenza dell'ufficio direzionale. Nella nomina dei collaboratori il Garante nazionale cura e garantisce che siano assicurate le competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie all'interno dell'ufficio direzionale.

2. I componenti dell'ufficio direzionale decadono con le dimissioni o con la cessazione del mandato del Garante nazionale, pur restando temporaneamente in carica fino alla nomina del nuovo Garante nazionale.

3. Per i collaboratori valgono le medesime incompatibilità e condizioni di eleggibilità stabilite dall'articolo 3 per il Garante nazionale.

Art. 7.

(Poteri del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale sono attribuiti dalla presente legge tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i quali quelli ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello nonché quello, nel corso di indagini inerenti la violazione di uno dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991, di richiedere alle Forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione.

2. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante nazionale indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. Il Garante nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, degli uffici e del personale dei servizi sociali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 8.

(Organizzazione amministrativa del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Senato della Repubblica. Ai collaboratori di cui all'articolo 6 è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento di quella spettante al Garante nazionale.

2. Il Garante nazionale ha sede in Roma.

3. Alle dipendenze del Garante nazionale è posta una struttura amministrativa composta da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, determinata nella misura di quaranta unità. Il Garante nazionale dispone altresì di una segreteria tecnica, formata da non più di quindici persone esperte nelle materie inerenti alle attività dell'ufficio, assunte con contratto a termine di diritto privato.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, della segreteria tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di nomina del primo Garante nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

5. Il personale distaccato presso il Garante nazionale conserva il trattamento economico riconosciuto nelle amministrazioni di provenienza.

6. Ai dipendenti pubblici e privati della struttura amministrativa del Garante nazionale è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali; essi sono vincolati dal segreto d'ufficio sulla documentazione da loro visionata e sulle situazioni personali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle della sua struttura amministrativa e tecnica sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Funzioni pubbliche dei garanti dei minori)

1. Al Garante nazionale e ai garanti regionali, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite le seguenti funzioni, che esercitano nell'ambito territoriale di propria competenza:

a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti ai diritti e agli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991 e dai suoi Protocolli opzionali di cui alla legge 11 marzo 2002, n. 46;

c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di loro competenza, circa le iniziative, anche legislative, gli atti e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia;

d) esprimere un parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

e) segnalare al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ogni violazione dei diritti dei minori, nonché gli eventuali ritardi nell'applicazione della citata Convenzione di cui alla legge n. 176 del 1991 avvenuti nel territorio nazionale;

f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti;

g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di assicurare la conformità delle sue azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;

h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all'esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di loro competenza, le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell'infanzia;

i) promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano;

l) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG) e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori;

m) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio;

n) promuovere con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, *master*, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant'altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.

2. Il Garante nazionale:

a) provvede, ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo;

b) partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di cui alla citata legge n. 77 del 2003;

d) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;

e) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di iniziative da adottare

per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori.

Art. 10.

(Funzioni di indagine, ispettive e di controllo)

1. Il Garante nazionale, nell'interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per svolgere le seguenti attività:

a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresì a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;

b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenirne la violazione dei diritti;

d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;

e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;

f) udire liberamente un minore capace di discernimento. Qualora ritenga di dover operare senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificare agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;

g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

2. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone giuridiche informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante nazionale, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre, attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini e ispezioni.

Art. 11.

(Intervento in giudizio del garante e suoi poteri di rappresentanza processuale)

1. Il Garante nazionale e i garanti regionali dei minori, nel territorio di propria competenza, possono esercitare le seguenti attività:

a) costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di uno o più minori;

b) impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;

c) intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori. Se la legge prevede la costituzione in giudizio del minore con un proprio difensore, il garante può intervenire *ad adiuvandum*;

d) avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. Qualora esse possano avere implicazioni giudiziarie, tali procedure devono svolgersi in collaborazione con le autorità ad esse preposte;

e) favorire, ove possibile ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte.

Art. 12.

(Delega alle regioni)

1. Le regioni, nel regolamentare l'attività dei garanti di propria competenza, determinano:

a) l'articolazione territoriale delle sedi dei garanti regionali;

b) l'organizzazione degli uffici dei garanti regionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del garante regionale, prevedendo anche forme di formazione ed aggiornamento continuativo nelle materie di competenza del garante stesso;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e gli orari minimi di apertura al pubblico degli stessi;

e) i compensi per i garanti regionali.

Art. 13.

(Commissione consultiva dei garanti)

1. Presso il Garante nazionale e presso ciascuno dei garanti regionali sono istituite Commissioni consultive del garante.

2. Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti dei minori più rappresentative.

3. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina.

4. La Commissione, che si riunisce almeno una volta l'anno, ha il compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell'interesse dei minori al fine di migliore attività del garante.

Art. 14.

(Conferenza nazionale dei garanti)

1. È istituita, con sede presso il Garante nazionale, la Conferenza nazionale dei garanti dei minori.

2. La Conferenza è composta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.

3. Sono altresì membri della Conferenza dieci rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente rappresentative, designati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

4. La conferenza si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce in qualunque tempo qualora ne facciano richiesta non meno di tre garanti regionali.

5. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

a) individua le linee generali di attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

c) coordina le attività dei garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;

d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità d'interazione, anche individuando specifiche ed interessanti forme di sperimentazione;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

f) elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi presentate al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale;

g) esprime parere obbligatorio sulla relazione biennale prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (811)

ARTICOLI DA 1 A 10

Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. È istituito il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato «Garante nazionale», con la finalità di assicurare, in piena indipendenza ed autonomia, l'attuazione dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità e di affermare le loro pari opportunità, stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York».

2. Il Garante nazionale individua e assicura modalità idonee di ascolto delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro costante coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano, anche attraverso la presenza di loro rappresentanti nella commissione consultiva di cui all'articolo 6.

3. Il Garante nazionale agisce secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, primo e quarto comma della Costituzione, nei confronti dei diversi settori della pubblica amministrazione e delle articola-

zioni territoriali dello Stato e ne facilita l'azione, rispettando i relativi ambiti di intervento.

4. Il Garante nazionale, nello svolgimento delle sue funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato.

5. L'attività del Garante nazionale si coordina e si integra, anche in conformità con l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con quella dei Garanti regionali di cui all'articolo 7, attraverso la Conferenza di cui all'articolo 8.

6. Il Garante nazionale formula proposte e fornisce pareri al Governo in ordine alle iniziative in materia di infanzia e adolescenza.

7. Il Garante nazionale riferisce al Parlamento con una relazione annuale delle proprie attività e valutazioni in ordine all'andamento delle politiche nazionali per l'infanzia e l'adolescenza e promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, al quale partecipa come invitato permanente, di cui rispettivamente alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103, nonché con altri pubblici organismi nazionali costituiti a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

8. Il Garante nazionale assicura forme idonee di consultazione e di concertazione con le forze sociali e del volontariato, le associazioni, i *media* e le professioni coinvolte nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso la partecipazione di loro rappresentanti alla commissione consultiva di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Funzioni del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) sostiene e verifica l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, di seguito denominata «Convenzione di Strasburgo»;

c) verifica e promuove la piena applicazione della normativa nazionale ed europea sulla promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) collabora con organismi e istituti per la promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in altri Paesi e con la rete di Garanti europei (*European network of ombudspersons for children* – ENOC);

e) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

f) cura, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8, la relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è trasmessa alle Camere ed esaminata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia;

g) esprime obbligatoriamente parere motivato sul piano nazionale di azione di cui all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.103 del 2007;

h) è obbligatoriamente consultato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri competenti nella fase di predisposizione dei disegni di legge, delle norme regolamentari e di ogni altro provvedimento relativo all'infanzia e all'adolescenza;

i) esprime obbligatoriamente parere motivato sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 43 della Convenzione di New York, relativamente allo stato di attuazione della medesima Convenzione;

l) promuove l'individuazione e vigila in merito al rispetto sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;

m) formula linee di indirizzo per il coordinamento delle attività di tutti i soggetti che operano a livello nazionale nel campo della promozione e della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

n) vigila sulla formazione, la qualificazione e il riconoscimento di tutte le professioni legate all'infanzia e all'adolescenza;

o) promuove a livello nazionale iniziative, anche in ambito scolastico, di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

p) promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.103 del 2007 e di altri organismi pubblici e privati.

Art. 3.

(Poteri del Garante nazionale)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, il Garante nazionale, in riferimento all'interesse nazionale e avvalendosi dei Garanti regionali di cui all'articolo 7, ha il potere di:

a) visitare liberamente i servizi socio-educativi residenziali e semi-residenziali, i luoghi di detenzione, gli ospedali e gli altri istituti pubblici e privati in cui sono ospitati soggetti minori d'età;

b) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;

c) chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti, associazioni o persone fisiche di fornire ogni informazione e dato di interesse ai fini della tutela delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e

degli adolescenti. I soggetti pubblici, siano essi amministrazioni, organismi o enti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni del Garante nazionale entro tre mesi dalla richiesta stessa. Le amministrazioni pubbliche hanno, nei confronti del Garante nazionale, tutti gli obblighi derivanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a soggetti minori d'età da attività, provvedimenti o condotte omissive poste in essere dalle amministrazioni o da privati;

e) stipulare protocolli di intesa con i Ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e gli organismi non governativi di settore;

f) stipulare convenzioni con università e con altri istituti, pubblici e privati, di statistica e di ricerca, fermi restando i limiti di disponibilità di bilancio di cui all'articolo 10.

Art. 4.

(Requisiti del Garante nazionale, modalità di nomina, indennità e incompatibilità. Delegati del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza nel campo dei diritti umani, del diritto minorile e della famiglia, nonché delle scienze umane e sociali.

2. Il Garante nazionale è organo monocratico che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione, con assoluta indipendenza e senza vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale.

3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al Garante nazionale in caso di gravi e comprovati motivi di ordine morale.

4. Al Garante nazionale è riconosciuta un'indennità di carica non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

5. L'incarico di Garante nazionale è incompatibile con qualunque impiego, pubblico e privato, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva. Per tutta la durata dell'incarico il Garante nazionale non può ricoprire incarichi nell'ambito di partiti politici e di associazioni o enti che svolgono attività nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

6. Il Garante nazionale può nominare suoi delegati, in numero non superiore a quattro, che lo coadiuvano nell'esercizio dei suoi compiti isti-

tuzionali. Per la nomina dei delegati valgono i medesimi requisiti e le stesse condizioni di incompatibilità previste per il Garante nazionale. A ciascun delegato è riconosciuta un'indennità di carica pari all'80 per cento dell'indennità spettante al Garante nazionale.

Art. 5.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede a Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale».

2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio. Il Garante nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi altresì di consulenze tecnico-operative esterne.

3. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale, quelle dirette a disciplinare le indennità di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, nonché il numero dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6, sono adottate con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante nazionale.

Art. 6.

(Commissione consultiva del Garante nazionale)

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Fanno parte della commissione consultiva rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni, dei *media* e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti.

3. La commissione consultiva è presieduta dal Garante nazionale, che la convoca e ne organizza i lavori.

4. La composizione e l'organizzazione della commissione consultiva ed i criteri di partecipazione della rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti sono definiti dal Garante nazionale con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla prima nomina.

Art. 7.

(Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Con le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, le regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dei Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominati «Garanti regionali», assicurandone indipendenza, imparzialità e adeguate risorse.

2. Al fine di garantire uniformi livelli di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale, al Garante regionale sono, in particolare, attribuite le seguenti funzioni e i seguenti poteri:

a) sviluppare a livello regionale e locale una cultura di attuazione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) esercitare i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo;

c) promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;

d) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;

e) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche, anche a seguito di denunce, o reclami, situazioni di rischio o di danno per i minori;

f) svolgere attività di vigilanza sulla qualità dell'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;

g) verificare gli interventi di accoglienza e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;

h) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;

i) favorire, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, la mediazione in ogni sua forma nelle situazioni di conflitto che coinvolgano direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti, svolgendo attività di ascolto, conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore;

l) promuovere e realizzare attività di facilitazione a favore dei servizi sociali, sanitari, educativi, di pubblica sicurezza e di tutti gli altri soggetti che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante, quali tutore, protutore, curatore speciale del minore, ai sensi del codice civile e della citata Convenzione di Strasburgo, e curare la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco;

n) promuovere, stimolare e facilitare iniziative di ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza e individuare forme adeguate di coinvolgimento e di partecipazione delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano e a quelle che attengono alla vita sociale dei contesti locali in cui vivono;

o) promuovere e facilitare la formazione di rappresentanze regionali dell'infanzia e dell'adolescenza favorendo l'inclusione dei rappresentanti nelle forme di consultazione periodica da lui promosse;

p) redigere e presentare annualmente, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997, una relazione al consiglio e alla giunta regionale sullo stato di attuazione nella regione della Convenzione di New York.

3. Sino all'istituzione del Garante regionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dal Garante nazionale o da uno o più dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Conferenza nazionale dei Garanti)

1. È istituita la Conferenza nazionale dei Garanti, di seguito denominata «Conferenza», con sede presso il Garante nazionale.

2. Della Conferenza fanno parte il Garante nazionale, che la presiede e la convoca, e i Garanti regionali.

3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale e ogni qualvolta ne facciano richiesta non meno di tre Garanti regionali.

Art. 9.

(Compiti della Conferenza)

1. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) concorre, in forma consultiva, alla definizione delle linee generali di azione del Garante nazionale;

- b) assicura il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei Garanti regionali;
- c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato;
- d) effettua il monitoraggio del grado di attuazione della legislazione in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale e regionale;
- e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
- f) concorre all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è presentata alle Camere dal Garante nazionale;
- g) individua forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e la Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché con altri pubblici organismi deputati alla promozione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) esamina ogni altra questione che le sia sottoposta dal Garante nazionale e dai Garanti regionali.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1855)

ARTICOLI DA 1 A 10

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante nazionale e delle Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, è istituita l'Autorità garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito

denominata «Autorità nazionale», con competenza estesa a tutto il territorio italiano.

2. Conformemente a quanto previsto dalle norme costituzionali e legislative nazionali, nonché dal diritto comunitario e internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Autorità nazionale tutela e promuove l'esercizio dei diritti di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, presenti sul territorio italiano.

3. Per il conseguimento dei medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono l'Autorità garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Autorità regionale», con competenza limitata al territorio di ciascuna regione.

4. La ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali è definita, secondo i criteri contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini della presente legge, per «bambini», «bambine», «ragazze», «ragazzi» e «adolescenti», si intendono le persone minori degli anni diciotto.

Art. 2.

(Requisiti, nomina, incompatibilità)

1. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali sono scelte tra persone di comprovata competenza ed esperienza nell'ambito della conoscenza dell'universo infantile, con particolare riferimento alla conoscenza dei bisogni nell'età evolutiva, alla promozione e alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, oltre agli altri ambiti eventualmente indicati dalle leggi regionali.

2. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali sono organi monocratici, autonomi e indipendenti nelle loro prerogative, e privi di ogni vincolo di subordinazione gerarchica.

3. L'Autorità nazionale è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i quali, a tal fine, predispongono ciascuno una lista di tre persone, formata tenendo conto dell'equilibrio nella rappresentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture. L'Autorità nazionale dura in carica per quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. All'Autorità nazionale è riconosciuta un'indennità di carica adeguata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data della nomina dell'Autorità nazionale, sono nominati, su proposta dell'Autorità nazionale, i delegati della medesima,

in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali alla stessa affidati, e comunque non superiore a dieci unità, e secondo criteri tali da garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture.

4. L'Autorità nazionale, con la stessa procedura di nomina di cui al comma 3, può essere sostituita a seguito di accertato impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, di sopravvenuta condanna penale definitiva per delitto o di grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato. L'incarico dell'Autorità nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale, o con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, di associazione, di partito o di sindacato.

5. Le regioni determinano i requisiti e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4, nonché le modalità per la nomina e la durata in carica dell'Autorità regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Le regioni determinano inoltre l'indennità di carica dovuta all'Autorità regionale.

6. In attesa dell'istituzione dell'Autorità regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati dell'Autorità nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.

Art. 3.

(Ufficio dell'Autorità)

1. Alle dipendenze dell'Autorità nazionale è posto un Ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quaranta unità e secondo modalità tali da garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture, su proposta dell'Autorità nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data della nomina dell'Autorità nazionale.

2. Nei casi in cui la natura tecnica o la complessità delle questioni sottoposte al suo esame lo richiedano, l'Autorità nazionale può avvalersi dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le spese di funzionamento dell'Autorità nazionale e del suo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

5. Ciascuna regione, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determina in relazione agli uffici dell'Autorità regionale:

a) l'articolazione territoriale delle sedi, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;

b) l'organizzazione degli uffici, di cui è assicurata la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati;

c) i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione con specifico riferimento alla trattazione delle questioni relative alla psicologia dell'età evolutiva, al diritto minorile ed al diritto di famiglia;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e le relative risorse.

6. Le spese per il funzionamento degli uffici dell'Autorità regionale sono a carico del bilancio della regione.

Art. 4.

(Funzioni dell'Autorità nazionale)

1. Ferma restando la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 6, l'Ufficio dell'Autorità nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti, verificando e promuovendo altresì l'attuazione delle convenzioni internazionali ed in generale della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) formula proposte normative al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; fornisce dati e considerazioni riguardo all'effettività dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agli organi dell'informazione, al pubblico, alle persone e agli enti impegnati nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; recepisce opinioni, proposte, considerazioni, richieste, dichiarazioni, da parte di quanti vengano a conoscenza di casi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nonché da parte di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, fornendo loro ogni informazione appropriata, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) cura, sulla base delle linee guida indicate dalla Conferenza nazionale delle Autorità di cui all'articolo 8, un Rapporto generale annuale sulle politiche di tutela dei bambini e degli adolescenti, che è trasmesso alle Camere ed al quale è assicurata adeguata pubblicità;

d) può richiedere informazioni circa la situazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze stranieri non accompagnati presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento,

sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto, collaborando altresì con organismi e istituti di tutela dei bambini e degli adolescenti operanti in altri Paesi;

e) promuove lo sviluppo e l'attuazione dell'istituto della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile e la formazione dei relativi operatori di settore;

f) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non, che operano nel settore della tutela dei bambini e degli adolescenti;

g) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori, nonché di provvedimenti idonei a favorire la diffusione della conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

h) esprime parere motivato ed obbligatorio su disegni di legge e provvedimenti del Governo per la tutela dei diritti e per lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, potendo altresì essere sentito in audizione sui provvedimenti legislativi o regolamentari inerenti, direttamente o indirettamente, il settore di propria competenza;

i) promuove studi e ricerche sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, nonché dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103, e successive modificazioni;

l) organizza, convoca e presiede la Conferenza nazionale delle Autorità, di cui all'articolo 8;

m) organizza e convoca la commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità di cui all'articolo 7;

n) cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

o) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei bambini e degli adolescenti:

1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio, di potenziale pregiudizio o di danno derivanti ai bambini ed agli adolescenti da attività, provvedimenti o condotte omissive realizzati dalle amministrazioni o da privati, intervenendo peraltro nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repubblica, le Convenzioni internazionali, la normativa legislativa e regolamentare nazionale, nonché gli atti normativi comunitari;

2) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi ad episodi di violazione o di esposizione a pericolo dei diritti dei bambini e degli adolescenti, pervenute in qualsiasi forma, ovvero dei quali sia venuta a conoscenza, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni;

3) raccomanda l'adozione di specifici e tempestivi provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o adolescenti, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, potendo altresì intervenire nel procedimento penale, ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale;

5) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile a bambini, adolescenti e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Art. 5.

(Poteri ispettivi e sanzionatori dell'Autorità)

1. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei bambini e degli adolescenti.

2. L'Autorità nazionale può ordinare che, tramite proprio personale, ovvero tramite funzionari delle istituzioni pubbliche, vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di bambini o adolescenti, indagini o ispezioni, del cui esito deve ricevere immediata informazione.

3. L'Autorità nazionale può visitare liberamente case-famiglia, comunità, istituti di pena minorili, ospedali ed altri istituti di cura pubblici o privati od altri luoghi in cui sono ospitati bambini o adolescenti e chiedere delucidazioni e informazioni sulla situazione di minori a qualsiasi titolo affidati alle cure esclusive di adulti.

4. Quando l'Autorità nazionale, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, riceve notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un bambino o un adolescente, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.

5. Quando l'Autorità nazionale, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da bambini o adolescenti o in danno di costoro, ne fa rapporto al pubblico ministero competente.

6. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, l'Autorità ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei bambini o degli adolescenti, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei bambini o degli adolescenti, l'Autorità nazionale indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.

7. L'Autorità nazionale, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, inerenti violazioni dei diritti dei bambini o degli adolescenti da parte di pubbliche amministrazioni, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

8. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata, di cui al comma 7, può:

- a) provvedere nel senso e nei termini indicati dall'Autorità nazionale;
- b) comunicare il suo dissenso motivato.

9. L'Autorità nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti;

10. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, l'Autorità nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione, in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Nei casi più gravi, l'Autorità nazionale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro un mese dalla richiesta, deve essere comunicato all'Autorità medesima.

Art. 6.

(Criteri di ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali)

1. Competono all'Autorità nazionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), f), h), l).

2. Competono a ciascuna Autorità regionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera n);

3. Competono sia all'Autorità nazionale sia alle Autorità regionali le altre funzioni indicate nell'articolo 4 diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali è effettuata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base del principio di prossimità e del criterio dell'interesse generale, ovvero regionale o locale, che la questione esaminata prospetta.

Art. 7.

(Commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità)

1. Presso l'Ufficio dell'Autorità nazionale e presso ciascun Ufficio delle Autorità regionali è istituita una commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità di seguito denominata «commissione consultiva». Di essa fanno parte rappresentanti delle componenti sociali, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nei settori dell'associazionismo per l'infanzia, dei diritti umani, del diritto minorile e del diritto della famiglia, della sociologia e della psicologia dell'età evolutiva.

2. La composizione delle commissioni consultive è indicata, per l'Ufficio dell'Autorità nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli uffici delle Autorità regionali, con leggi regionali.

Art. 8.

(Conferenza nazionale delle Autorità)

1. È istituita la Conferenza nazionale delle Autorità, con sede presso l'Autorità, di seguito denominata «Conferenza nazionale».

2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità nazionale e le Autorità regionali.

3. La Conferenza nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi su iniziativa dell'Autorità nazionale. Si riunisce altresì ogni qualvolta ne facciano richiesta non meno di tre Autorità regionali, salvo che non si tratti di dirimere una delle questioni di competenza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b); in tale ultimo caso, è sufficiente la richiesta anche di una sola Autorità regionale.

Art. 9.

(Compiti della Conferenza nazionale delle Autorità)

1. La Conferenza nazionale delle Autorità, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

a) individua le linee generali cui deve ispirarsi ogni provvedimento teso alla piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

b) coordina le attività delle Autorità regionali sia tra loro sia con l'Autorità nazionale, dirimendo altresì eventuali controversie su questioni di competenza insorte tra loro;

c) monitora lo stato di attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti a livello nazionale e regionale;

d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e dell'associazionismo a favore dell'infanzia e del relativo loro grado di collegamento;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei bambini e degli adolescenti a livello nazionale e regionale, formulando altresì direttive per il Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103, e successive modificazioni;

f) promuove corsi di formazione per l'assunzione della qualità di tutore e curatore speciale dei bambini e degli adolescenti, predisponendo i relativi elenchi, di cui cura il costante aggiornamento;

g) elabora le linee guida del Rapporto generale annuale sulle politiche di tutela dei bambini e degli adolescenti, da trasmettere alle Camere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*).

Art. 10.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, l'Autorità garante nazionale, le Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, l'Autorità garante nazionale, le Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bondi, Burgaretta Aparo, Caliendo, Castelli, Ciampi, Conti, Davico, Dell'Utri, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pera, Pisanu, Stancanelli, Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, Crisafulli, Marcenaro, Nessa, Santini, Saro e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bianco e Lannutti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 16 giugno 2011 sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni, approvate – ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 14 giugno 2011:

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di stati membri diversi (COM(2010)784 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 40);

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (COM(2011)8 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 41).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bruno Franco, Rutelli Francesco, Baio Emanuela, Milana Riccardo, Molinari Claudio, Russo Giacinto

Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni (2792)

(presentato in data 22/6/2011).

Disegni di legge, assegnazione*In sede referente**1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2156-bis)

Derivante da stralcio art. 7 del DDL S.2156

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 22/06/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2156-ter)

Derivante da stralcio art. 8 del DDL S.2156

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 22/06/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Delega al Governo in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2156-quater)

Derivante da stralcio art. 9 del DDL S.2156

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/06/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Grillo Luigi

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale (2746)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/06/2011);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Di Giovan Paolo Roberto ed altri

Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale (2486)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/06/2011);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Poli Bortone Adriana

Disposizioni in materia di destinazione alle regioni di una quota dei proventi derivanti dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (2730)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 22/06/2011);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Lannutti Elio ed altri

Modifica al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la trasparenza e la tracciabilità degli investimenti finanziari (2752)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) (assegnato in data 22/06/2011);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fleres Salvo ed altri

Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2779) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/06/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Poli Bortone Adriana ed altri

Disposizioni per la riqualificazione urbanistica e il rilancio territoriale della città di Napoli attraverso la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali (2708)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),

10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/06/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Granaiola Manuela, Sen. Marcucci Andrea

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (2750)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/06/2011);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Bertuzzi Maria Teresa

Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole (2674)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/06/2011);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bettamio Giampaolo ed altri

Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile (2753)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 22/06/2011)

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Fleres Salvo ed altri

Disposizioni in materia di assunzione obbligatoria dei vincitori dei concorsi pubblici espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 (2761)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 22/06/2011).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Amato, Amoruso, Armato, Benedetti Valentini, Caligiuri, Cantoni, Cardiello, Castro, Costa, Cursi, D'Alia, D'Ambrosio Lettieri, De Eccher, De Lillo, Firrarello, Fleres, Fluttero, Fosson, Mariapia Garavaglia, Giuliano, Lannutti, Leoni, Mazzaracchio, Morra, Nessa, Peterlini, Ramponi, Rizzotti, Sarro, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Tedesco, Valentino e Zanoletti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02252 dei senatori Lauro ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 giugno 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

- CARDIELLO: sulle carenze della stazione ferroviaria di Battipaglia (Salerno) (4-03821) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- COMPAGNA: sul recepimento della risoluzione ONU n. 48/134 relativa alle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (4-05188) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- D'ALIA: sulla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai vigili del fuoco (4-03113) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FERRANTE, DELLA SETA: sull'esercizio del diritto di voto ai *referendum* del 12-13 giugno 2011 da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (4-05273) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- LANNUTTI: sulle strategie gestionali della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali (4-04378) (risp. GALAN, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia: sulle alterazioni subite dalla collezione archeologica del museo di storia naturale di Verona a seguito del trasferimento nei locali dell'ex arsenale militare austriaco (4-04671) (risp. GALAN, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- PETERLINI ed altri: sulla riapertura dei termini per la regolarizzazione di *colf* e badanti (4-03547) (risp. VIALE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PIGNEDOLI: sulla regolarizzazione del lavoro domestico degli extracomunitari (4-04131) (risp. VIALE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- POLI BORTONE: sulla messa in sicurezza di un tratto della strada statale 16 nel territorio del comune di Bari (4-04436) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- RUSCONI: sulla chiusura dell'Istituto italiano di cultura di Grenoble (4-05285) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CARUSO, COMPAGNA, COSTA, LATRONICO, LAURO, PASTORE, SALTAMARTINI, SARRO. – Il Senato,

premesso che:

con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio

1975, n. 354, l'articolo 41-*bis*, volto a prevedere la sospensione in tutto o in parte dell'applicazione delle regole di trattamento previste dall'ordinamento medesimo;

a seguito della strage di Capaci, con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, su iniziativa del Ministro della giustizia Martelli e del Ministro dell'interno Scotti (sostituito dal 1° luglio dal ministro Mancino), è stata introdotta una disposizione per rendere possibile l'applicazione del regime speciale anche ai detenuti per reati di criminalità organizzata; la disposizione era valida per tre anni, ma successivi interventi legislativi (a partire dalla legge 16 febbraio 1995, n. 36) ne hanno prorogato di anno in anno la validità;

nel mese di luglio 1992, dopo la morte del giudice Borsellino, la suddetta disposizione è stata immediatamente applicata dal Ministro di grazia e giustizia a 367 detenuti ritenuti particolarmente pericolosi. A partire dal settembre 1992, accanto all'adozione diretta del decreto da parte del Ministro si è aggiunta in via delegata quella del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP); in conseguenza di ciò il numero di applicazioni è salito vertiginosamente, tanto che nel periodo compreso tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 i detenuti sottoposti al regime sospensivo risultavano essere circa 1.050, vale a dire un quinto del totale dei detenuti per reati di mafia;

successivamente, la legge 23 dicembre 2002, n. 279, su iniziativa del Ministro della giustizia Castelli, ha stabilito la validità permanente dell'applicazione del regime di carcere duro, mentre la legge 15 luglio 2009, n. 94, su iniziativa dei ministri Maroni e Alfano, ha modificato la disciplina dell'articolo 41-*bis*, inasprendolo e prevedendo la durata di 4 anni prorogabili per periodi successivi, ciascuno pari a due anni;

già in data 16 luglio 2008 era stato presentato al Senato il disegno di legge AS 915, a firma di Vizzini e Gasparri, recante le seguenti modifiche dell'articolo 41-*bis* volte a stabilire che: i provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia hanno durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3; i provvedimenti del Ministro sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive;

considerato che:

da mesi, il TG1, il TG5 e alcuni quotidiani stanno ponendo all'attenzione la vicenda del cosiddetto accordo tra Stato e mafia che si sarebbe consumato nel corso del 1993, in seguito ai noti fatti relativi all'esplosione di ordigni a Roma e a Firenze e alla stagione di grave turbamento che ha investito tutte le istituzioni;

le attività investigative hanno messo in luce come mandanti ed esecutori dei suddetti attentati siano riconducibili ad esponenti di vertice della mafia;

il sostituto procuratore antimafia di Firenze Gabriele Chelazzi è stato il primo a indagare sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia e nel 2002-2003 ha raccolto un'ampia documentazione, purtroppo messa da parte dopo la sua morte avvenuta nel 2003 per infarto;

dalle risultanze delle indagini condotte dal pubblico ministero dottor Chelazzi e dalla ricostruzione degli eventi si evince: la traccia più che probabile di una trattativa con Cosa nostra per fermare le stragi, con cui la mafia voleva costringere lo Stato a disapplicare l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che ha coinvolto a diversi livelli l'Esecutivo Ciampi; che tale condotta si è concretizzata in una serie di atti dal mese di giugno al mese di novembre 1993 attraverso il DAP e l'allora Ministro di grazia e giustizia Conso, con la piena consapevolezza dell'allora Ministro dell'interno; che le decisioni di «ammorbidente» della linea di una dura intransigenza contro la mafia non vennero assunte senza comunicarlo ad alcuno – come ha affermato l'ex ministro Conso nel corso dell'audizione presso la Commissione antimafia l'11 novembre 2010 –, ma esse furono condivise, ispirate e forse anche sollecitate da altri soggetti; l'avvicendamento, nel mese di giugno 1993, del dottor Adalberto Capriotti alla Direzione del DAP, in sostituzione del professor Nicolò Amato, affiancato dal magistrato Francesco Di Maggio nominato Vicedirettore, non era evidentemente casuale. Infatti, pur sostenendo questi ufficialmente la «linea del rigore», si muovevano di fatto nell'opposta direzione, tanto da ingenerare nei *boss* di Cosa nostra la certezza che lo Stato sarebbe intervenuto per uno svuotamento del 41-*bis*; la Direzione investigativa antimafia (Dia) e la Direzione nazionale antimafia (Dna), al pari del Raggruppamento operativo speciale (Ros) e del Comando generale dei Carabinieri avrebbero espresso parere negativo al depotenziamento del 41-*bis*, ravvisando, al contrario, la necessità di mantenere fermo il regime detentivo speciale;

tenuto conto che:

nelle recenti audizioni svolte in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nei confronti degli ex Ministri della giustizia Martelli e Conso e dell'ex Ministro dell'interno Mancino è stato possibile appurare con giustificato allarme, in particolare a seguito dell'audizione del professor Conso, che in seguito a quegli attentati, per motivi ancora da chiarire, nel timore di ulteriori iniziative stragiste (si era parlato anche del possibile progettato attentato allo stadio Olimpico di Roma, durante lo svolgimento di un incontro calcistico tra le compagini della Roma e della Lazio), il Ministro del tempo, professor Conso, per quanto risulta, anche su sollecitazione dei più alti vertici dello Stato, avrebbe dato indicazioni di non procedere al rinnovo della misura custodiale speciale prevista dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei vertici dell'organizzazione mafiosa comunemente denominata Cosa nostra e instaurata originariamente all'indomani degli altrettanto gravissimi attentati omicidi consumati in precedenza nei confronti dei magistrati Falcone e Borsellino e relativi familiari e agenti di scorta (nel novembre 1993 si decide, senza

dare alcuna comunicazione, di non rinnovare il 41-*bis* per 140 mafiosi detenuti all'Ucciardone di Palermo per evitare così nuove stragi all'Italia, come risulta dall'audizione di Conso alla citata Commissione antimafia l'11 novembre 2010);

in seguito alle vicende menzionate, la Procura della Repubblica di Palermo sta procedendo alle doverose conseguenti indagini ed ha in particolare escusso i senatori Ciampi e Scalfaro, all'epoca rispettivamente Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Repubblica, in ordine ai fatti enunciati (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su «Il Giornale» il 15 dicembre 2010);

parimenti è stato reso noto anche che l'ex Ministro professor Conso sarebbe stato escusso ed avrebbe confermato la scelta di non prorogare il regime del 41-*bis* per evitare possibili ripercussioni negative sull'ordine pubblico e sul corretto svolgimento dell'attività delle istituzioni;

come si legge su un articolo di Pierangelo Maurizio pubblicato su «Il Giornale» il 25 marzo 2011, il 15 dicembre 2010, interrogato dai magistrati di Palermo, l'ex Presidente della Repubblica Scalfaro ha dichiarato: «Nulla so in ordine all'avvicendamento ai vertici del Dap (...) tra il dr. Nicolò Amato e il dr. Adalberto Capriotti nel giugno del '93. Nessuno mi mise al corrente delle motivazioni di tale avvicendamento»;

nel mese di gennaio 2011, il dottor Gaetano Gifuni, Segretario generale della Presidenza della Repubblica dal 1992 al 2006, sentito dai pubblici ministeri di Palermo in merito all'avvicendamento dei vertici del DAP, ha affermato invece la volontà dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro di nominare il magistrato Capriotti alla direzione del DAP (da quanto risulta anche dall'intervento dell'on. Labocetta nel resoconto della Commissione antimafia del 12 aprile 2011);

come si legge nel citato articolo di Pierangelo Maurizio, nel mese di marzo 2011, intervistato dal TG5, monsignor Fabbri, segretario nel 1993 di monsignor Cesare Curioni – all'epoca dei fatti Ispettore generale dei cappellani delle carceri – ha riferito di un incontro con l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro avente ad oggetto la decisione di sostituire il direttore del DAP, professor Nicolò Amato, dichiarando: «Ci chiamò al Quirinale (...) per dare il nostro aiuto ad individuare un nome adatto a quel ruolo. Era un incontro che nasceva dalla grande amicizia tra il Presidente e don Cesare»;

rispetto a quanto evidenziato, si è autorevolmente rappresentata (si veda l'articolo di Fontana pubblicato su «Il Giornale» il 4 dicembre 2010) la necessità che la Commissione antimafia proceda alle audizioni dei Presidenti emeriti Scalfaro e Ciampi, nonché del professor Luciano Violante, all'epoca dei fatti Presidente della Commissione parlamentare antimafia;

non tanto per la larga risonanza mediatica che le vicende hanno avuto, quanto soprattutto per la centralità della conoscenza da parte dei cittadini dei fatti accaduti, in ragione dell'elevatissimo rango istituzionale di molti di coloro che ne furono protagonisti, sembra opportuno che abbia luogo la completa e diretta acquisizione dei documenti che ne sono testimonianza;

risulta che la Commissione antimafia abbia acquisito, nell'ambito dell'indagine tuttora in corso di svolgimento e attingendo agli archivi del Ministero della giustizia e del DAP, una documentazione assai ampia in ordine ai fatti sopra narrati,

impegna il Governo a mettere a diretta disposizione del Senato tutta la documentazione in possesso del Ministero della giustizia e relativa alla vicenda riassunta, maturatasi durante il periodo di permanenza al Ministero del medesimo professor Conso, durante il Governo presieduto dal professor Ciampi, e precisamente ogni atto concernente la gestione politica e amministrativa della mancata proroga della misura di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'anno 1993 e relative vicende.

(1-00437)

Interrogazioni

BAIO, GUSTAVINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in località Panigaglia, nel Comune di Portovenere in provincia di La Spezia, è situato un impianto per la ricezione di gas naturale liquefatto e la rigassificazione, operativo dal 1971, l'unico attualmente operante sull'intero territorio nazionale;

dal 27 luglio 2001, lo stabilimento di rigassificazione di Panigaglia è di proprietà della GNL Italia SpA, che è subentrata alle attività svolte precedentemente da Snam rete Gas SpA;

lo stabilimento è costituito dalle sezioni di ricezione, stoccaggio, rigassificazione, recupero vapori, correzione del gas finale, sistemi ausiliari e di sicurezza;

la società GNL Italia SpA in data 21 giugno 2007 ha presentato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il progetto denominato «Impianto di rigassificazione GNL di Panigaglia, nel Comune di Portovenere, Ammodernamento e adeguamento impianto», ai fini della relativa pronuncia di compatibilità ambientale;

il progetto prevede: 1) l'ammodernamento e l'ampliamento dell'impianto di rigassificazione esistente a Panigaglia, sito in località Fezzano, con l'obiettivo di raggiungere una potenzialità di rigassificazione di circa 8 miliardi di Sm³/anno; 2) l'ampliamento della capacità di rigassificazione; 3) la realizzazione, nell'area di stabilimento, di una centrale di cogenerazione per autoproduzione di energia elettrica;

il decreto 9 settembre 2010, n. DVA-DEC-2010-569 del Ministro dell'ambiente reca, nelle premesse, una valutazione di modesta entità dell'impatto dell'opera sulla flora e sulla fauna e l'assenza di qualsivoglia impatto nell'area vasta in cui ricade il promontorio di Portovenere e, conseguentemente, dispone un giudizio favorevole, con osservazioni, in ordine alla compatibilità ambientale per il progetto;

considerato che:

gli enti locali interessati hanno manifestato la propria contrarietà all'ipotesi di ampliamento dell'impianto di Panigaglia, anche per ragioni di carattere urbanistico e strategico;

il sito di Panigaglia è posto all'interno del golfo di La Spezia, che oltre a costituire un'importante attrattiva turistica per l'intera regione è anche una zona urbana ad alta densità di popolazione,

si chiede di sapere:

se l'ampliamento dell'impianto di Panigaglia abbia rilevanza strategica per la politica energetica nazionale o sia determinato da un'esigenza di ristrutturazione aziendale per contenere i costi gestionali o realizzare economie di scala;

quale sia lo stato di avanzamento della procedura relativa all'ampliamento dell'impianto;

quali forme di coinvolgimento degli enti locali interessati siano state intraprese o si intendano intraprendere prima dell'inizio dei lavori;

se l'impianto di Panigaglia operi nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, che all'articolo 13, comma 1, lettera g) prevede che «durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio è svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti»;

se corrisponda al vero (come riportato da «La Repubblica» di sabato 7 maggio 2011, cronaca di La Spezia, in cui si cita una notizia riportata dal *blog* SpeziaPolis), che negli anni '70-'80 si sarebbero verificati almeno tre incidenti gravi nell'impianto con esplosioni e principi di incendio, a cominciare dallo scoppio di un compressore per il gpl;

se risulti che siano stati effettuati *test* o verifiche sulle condizioni strutturali dei serbatoi del gas attualmente esistenti nell'area dell'impianto, in esercizio da oltre 40 anni;

se corrisponda al vero che il sistema di gestione delle emergenze per l'impianto di rigassificazione è affidato esclusivamente a sistemi automatici;

quali siano i motivi per cui, a tutt'oggi, la scheda informativa per la popolazione sui rischi di incidenti dell'impianto e sulle modalità di attivazione della popolazione in caso di incidenti, non sia mai stata adeguatamente pubblicizzata;

se non si ritenga che, anche in considerazione delle preoccupazioni da anni espresse dalla popolazione locale e da associazioni cittadine e ambientaliste, il rischio di incidente derivante dalla presenza di impianti quali i rigassificatori in prossimità di aree urbane richieda la localizzazione di

detti impianti in aree deserte, lontane dai centri abitati, al fine di tutelare, in termini di sicurezza, la popolazione e l'ambiente stesso;

se non si ritenga urgente provvedere alla redazione del nuovo piano energetico nazionale, anche al fine di verificare l'opportunità di procedere all'ampliamento dell'impianto di ricezione del gas naturale liquefatto e di rigassificazione di Panigaglia.

(3-02260)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da articoli di stampa si apprende che il centro «Santa Maria del Lume» è una IPAB della Regione Siciliana, ubicata a Catania, in corso Indipendenza n. 146, destinata ad accogliere i minori immigrati non accompagnati che arrivano nel nostro Paese;

in pochi mesi vi sono stati portati 150 ragazzi, anche se attualmente ve ne risiedono una trentina perché i minori in questo centro restano, in alcuni casi, solo per una notte, poi fanno perdere le loro tracce;

se il dato relativo a questa IPAB è vicino all'80 per cento di fughe verso destinazioni del Nord Italia, la situazione non è migliore per gli altri 52 centri siciliani che registrano allontanamenti nel 50 per cento dei casi;

Santa Maria del Lume, che è il centro con il più alto tasso di fuga tra tutti i centri della Sicilia e forse d'Italia, è stato anche teatro di scontri che hanno richiesto l'intervento della polizia;

i minori ritengono la fuga una risposta alle carenze che presenta questa struttura. Verrebbero costretti a dormire a decine nella stessa stanza, a mangiare cibo scadente, subire soprusi, in alcuni casi pestaggi. Dichiarano di non poter chiamare le loro famiglie e di non avere nessuna possibilità di integrazione;

i responsabili del centro rispondono a queste accuse mostrando foto delle devastazioni di cui si sarebbero resi responsabili proprio questi minori;

gli allontanamenti dai centri riguardano soprattutto i ragazzi con un'età prossima ai 18 anni;

per restare in Italia, infatti, i minori non accompagnati devono riuscire o a ricongiungersi con i loro familiari, o seguire un percorso di affidamento, o trovare un lavoro, mentre solo alcuni possono beneficiare delle tutele previste per i richiedenti asilo;

la permanenza dei minori nei centri (che costa allo Stato circa 60 euro al giorno *pro capite*) dovrebbe prevedere corsi di lingua e garantire istruzione e attività di avviamento al lavoro, invece è difficile persino trovare i mediatori culturali;

questi centri, che non sono strutture di detenzione rendono impossibile ogni tentativo di fermare i minori clandestini;

la maggioranza di questi ragazzi è di origine tunisina e arriva in Italia con l'intento di raggiungere familiari residenti in Francia;

nei primi mesi di quest'anno a Lampedusa sono sbarcati 1500 minori non accompagnati, 400 dei quali sono ancora ospitati nei centri dell'isola perché non si sa dove collocarli;

i minori che preferiscono la clandestinità e la strada finiscono spesso nella rete della criminalità organizzata e non è raro che vengano fermati per aver commesso reati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire dati certi sul fenomeno dell'allontanamento dai centri e se prevede di adottare un piano che consenta di gestire questi minori in maniera più proficua;

se non ritenga di valutare l'opportunità di sistemazioni «a pioggia», piuttosto che accoglierli in strutture con grandi numeri, evitando così di farli sentire gruppo, con tutte le dinamiche che questa condizione può scatenare.

(3-02261)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

i principi attivi dei cannabinoidi, sintetici o naturali, sono inseriti ufficialmente tra le sostanze dotate di efficacia terapeutica (tab II-B: il Delta-9-tetraidrocannabinolo, TBC, il Trans-delta-9tetraidrocannabinolo, denominato anche Dronabinol; il Nabilone);

i farmaci a base di cannabinoidi sono da anni impiegati nel mondo nel trattamento dei sintomi di diverse patologie (come per esempio la nausea e il vomito nei pazienti sottoposti a chemioterapia, sindromi dolorose neuropatiche, reumatiche, di origine tumorale e di altra natura, stati di *stress* post-traumatico, alcuni effetti delle terapie retrovirali nei pazienti affetti da BIV, eccetera);

in Italia, pur essendo consentita la prescrizione di terapie che fanno uso di questi farmaci, il loro approvvigionamento da parte dei pazienti è possibile, nei termini previsti dalle leggi, esclusivamente grazie all'importazione dall'estero, attraverso le procedure previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (Importazione di specialità medicinali registrate all'estero);

in Italia, infatti, non esistono in commercio farmaci registrati a base di cannabinoidi, né sintetici né naturali, e non esistono produttori autorizzati di *cannabis* per scopi medici per mancanza di richieste di autorizzazione alla produzione da parte delle nostre industrie farmaceutiche e per mancanza di richieste di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) da parte di industrie produttrici straniere;

l'importazione di tali farmaci per il paziente comporta un notevole aggravio di spesa rispetto al vero prezzo del farmaco, cui vanno aggiunti costi di centinaia di euro per ogni singola pratica d'importazione, che va ripetuta dopo due mesi, mentre solo poche Aziende sanitarie locali forniscono la terapia in regime di *day hospital*;

si tratta di una strada tortuosa, costosa e burocratica che induce i più a scoraggiarsi o, in alcuni casi, a indirizzarsi verso il mercato nero

dello spaccio della *cannabis* da una parte, e dell'autoproduzione, reato passibile di condanna anche con reclusione fino a diversi anni, dall'altra; considerato che:

la soluzione al problema di rendere sempre, immediatamente e a minor costo disponibili i preparati a base di cannabinoidi, potrebbe essere quella di produrre a livello nazionale questa sostanza per scopi medici;

a Rovigo è operativo il Centro di ricerca per le colture industriali, un istituto pubblico autorizzato che da anni è in grado di produrre chilogrammi di *cannabis* di diverso tipo e con varie combinazioni di cannabinoidi, materiali vegetali che devono essere periodicamente distrutti;

il prodotto vegetale, per essere fruibile dai pazienti, deve essere trasformato in preparazione medicinale e perciò deve essere lavorato da un laboratorio autorizzato, di tipo farmaceutico;

una struttura pubblica che ha la possibilità di fare questa trasformazione è lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che tra le sue *mission* porta avanti le attività congiunte di ricerca e formazione, per la produzione anche di medicinali orfani;

lo stabilimento, seppure tenuto a soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze armate, oltre ad essere autorizzato alla produzione di farmaci, può anche acquistare, impiegare e distribuire sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni;

considerato inoltre che:

il 26 gennaio 2010 nel corso del dibattito per l'approvazione del disegno di legge A.S. 1771 per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore venne accolto l'ordine del giorno (G102), sottoscritto, oltre che dai proponenti il presente atto di sindacato ispettivo, dai senatori Bonino, Chiaromonte, Ignazio Marino, Saia, Saro, Paravia, Veronesi, Longo, Bianco, Donaggio, Livi Bacci, Antezza, Bubbico, Barbolini, Mercatali, Ceruti, Gasbarri, Amati, D'Ambrosio, Pegorer, che prevedeva nel dispositivo l'impegno del Governo «a considerare l'opportunità e la fattibilità, previa valutazione congiunta del Ministero della salute e del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una produzione in Italia di medicinali a base di *cannabis*, tramite il centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze»,

si chiede di sapere se tale valutazione sulla produzione in Italia di medicinali a base di *cannabis* sia stata realizzata e come si intenda procedere per dare seguito all'impegno assunto in sede parlamentare.

(4-05454)

DIGILIO, SAIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 il territorio della Regione Basilicata è stato colpito da gravi avversità atmosferiche che hanno provocato l'esondazione di fiumi, allagamenti di consistenti aree del terri-

torio, frane, danneggiando infrastrutture e edifici pubblici e privati, oltreché imprese e attività private;

a seguito di tali eventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 2011, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2012;

dalla data di emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad oggi non risulta sia stato adottato alcun provvedimento, e in particolare non si hanno notizie sugli importanti provvedimenti riguardanti: *a)* le risorse finanziarie necessarie al ripristino delle infrastrutture colpite e al ristabilimento delle normali attività produttive; *b)* garanzie e tutele del settore agroalimentare, che ha visto danneggiato tutto il settore delle primizie, e del settore turistico, ancora gravemente compromesso proprio all'approssimarsi della stagione estiva; *c)* eventuali moratorie sui debiti delle imprese verso enti pubblici ed istituti di credito, con la relativa sospensione delle procedure esecutive;

il settore agricolo in particolare è quello che oggi necessita delle maggiori tutele, dati i tempi di recupero della produttività degli alberi da frutto;

in altri casi di calamità naturali, come quello accaduto in Veneto nel novembre del 2010, il Governo ha provveduto in tempi celeri a fornire gli aiuti e l'assistenza necessaria alle popolazioni, al tessuto produttivo e alle infrastrutture danneggiate,

si chiede di sapere:

se e come il Governo nazionale intenda provvedere ai danni e alla difficoltà derivanti dalla calamità naturale;

quali siano in concreto le misure allo studio del Governo;

quali siano l'ammontare delle risorse a disposizione e i tempi d'erogazione;

se il Governo intenda predisporre strumenti particolari, ed eventualmente quali, a garanzia del settore primario e del settore turistico, i due maggiormente danneggiati;

se ritenga di dover adottare, per le imprese agricole produttrici di frutta e verdura, il principio del mancato guadagno come base per calcolare i danni alle produzioni e ai beni strumentali arrecati dalle calamità naturali.

(4-05455)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in una nota dell'agenzia «Agenparl» del 22 giugno 2011 sono state riprese le dichiarazioni del Segretario del Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm) che sulla questione delle spese di missione riservate ai soli delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare ha dichiarato che «È semplicemente scandaloso che lo Stato Maggiore della Difesa abbia stabilito che gli unici militari ai quali l'amministrazione deve corrispondere il trattamento di missione intero o forfettario di 110 euro al giorno siano solo i delegati del Cocer. Dopo le numerose

interrogazioni parlamentari presentate dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Pdm, per chiedere al Ministro La Russa chiarimenti e azioni in merito alle dubbie attività dei delegati del Cocer, e nonostante siano da tempo in corso delle indagini giudiziarie presso le procure militari, proprio per le ipotesi di reato di truffa e falso in fogli di viaggio, la decisione assunta dal vertice militare contrasta con l'accoglimento di un nostro Ordine del Giorno (9/3210/3) a prima firma del deputato radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, con cui avevamo raccomandato al Governo di «adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate». Personalmente ho sempre sostenuto che le rappresentanze militari, oltre ad essere totalmente inutili e illegittime perché in regime di proroga, costano 40 milioni di euro all'anno e che gli interessi dei delegati del Cocer sono solo quelli personali e non quelli del personale. Infatti, nel messaggio diramato dalla Difesa si legge che «per i delegati dell'Organismo Centrale di Rappresentanza militare (Cocer) comandati in missione, stanti la peculiarità del mandato e l'esigenza di assicurare omogeneità di trattamento in ambito interforze, è escluso il ricorso all'istituto dell'aggregazione presso strutture logistiche dell'amministrazione della Difesa per il vitto e l'alloggio». È evidente la posizione assunta dal Ministro della difesa che sull'argomento tace e preferisce continuare a garantire ai soli delegati del Cocer i fondi necessari per pagare alberghi, ristoranti e indennità, mentre taglia sulle missioni della truppa che può anche accontentarsi di alloggi fatiscenti e mense piene di escrementi di topi e uccelli come quelli della cittadella militare della Cecchignola a Roma. Mi sembra solo il caso di ricordare che proprio a seguito del silenzio del Ministro sulle nostre interrogazioni, quest'ultime ora sono al vaglio della Procura Ordinaria presso il Tribunale penale di Roma perché siano accertati i tanti e gravissimi fatti che abbiamo segnalato in merito alle attività dei Cocer. È chiaro che a questo punto l'avvento del sindacato anche per i militari mi sembra la soluzione più ovvia se si vuole affrontare il problema solo dal punto di vista dei costi perché in questo modo, oltre a soddisfare le pressanti richieste di maggiori diritti della truppa, sarebbero le stesse rappresentanze sindacali ad auto-finanziarsi con i proventi dei tesseramenti (come di fatto avviene per i sindacati delle Forze di polizia) senza quindi gravare ulteriormente sulle casse dello Stato e inoltre si eviterebbero molte delle indagini che oggi impegnano le Procure militari e ordinarie»;

gli interroganti condividono integralmente il contenuto del comunicato del Segretario del Pdm e la sua azione politica, e ritengono che l'agire dell'amministrazione militare abbia di fatto creato delle evidenti disparità di trattamento economico tra il personale al solo scopo di favorire gli interessi economici dei singoli delegati della rappresentanza militare;

risulta agli interroganti che presso le strutture logistiche del Ministero insistenti sul territorio di Roma siano stati predisposti, già da tempo,

gli alloggi singoli e collettivi per i delegati del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER);

sono ormai noti e di pubblico dominio i fatti che hanno portato le Procure militari di Napoli e Roma ad indagare sui delegati dei Cocer per le ipotesi di reato di truffa e falso in fogli di viaggio, nonché l'esistenza di un fascicolo di indagine presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma (R.G 1665/11),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle indagini in atto presso le Procure e quali siano stati i provvedimenti adottati a seguito delle molteplici segnalazioni riguardanti le irregolarità riscontrate nelle attività dei delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare segnalate nei numerosi atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera dei deputati;

quale sia la peculiarità del mandato dei Cocer che non consente ai delegati del medesimo organismo di fruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione militare;

al fine di contenere la spesa pubblica, quali siano gli immediati provvedimenti che il Ministro intenderà adottare affinché anche ai delegati dei Cocer sia imposto l'obbligo di fruire di vitto e alloggio presso le strutture dell'amministrazione della Difesa;

se non ritenga conveniente per le casse dell'amministrazione militare adottare ogni possibile iniziativa per garantire al personale militare i pieni diritti sindacali anche nel senso indicato dall'ordine del giorno citato nel comunicato.

(4-05456)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che da qualche giorno sugli archi del secondo livello del Colosseo è stata applicata la scritta «Nerone», legata alla mostra attualmente in corso in alcune aree archeologiche di Roma;

considerato che la scritta deturpa la facciata di uno dei monumenti più invidiati e ammirati, anche a causa dello stile grafico utilizzato per la gigantesca scritta;

considerato inoltre che in numerose altre città d'arte la competente struttura periferica del ministero ha bocciato pubblicità sulle facciate dei beni culturali considerandole invasive,

si chiede di sapere chi abbia autorizzato e quanto sia costata tale operazione, quali siano state le misure assunte a tutela del Colosseo che proprio recentemente ha subito alcuni preoccupanti crolli ed infine quali misure di sicurezza siano state adottate per applicare le grandissime lettere che compongono la scritta.

(4-05457)